

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
AMADEI: Su inconvenienti verificatisi in alcuni alloggi I. N. A.-Casa di Lucca. (20794)	VI	
AMENDOLA PIETRO: Sul pagamento dell'imposta turistica a Salerno. (18287)	VI	
AMENDOLA PIETRO: Sul rilascio dei certificati sanitari agli elettori minorati durante le elezioni in provincia di Salerno. (20867)	VII	
AMENDOLA PIETRO: Costruzione della strada Pastena - Pogerola - Amalfi. (20891)	VII	
AMENDOLA PIETRO: Pagamento dell'indennità relativa alla « soluzione ponte » agli insegnanti degli istituti medi della provincia di Salerno. (21000) .	VII	
ANFUSO: Sulla concessione delle linee telegrafiche alla società Radiostampa. (20619)	VIII	
ANGELINO: Provvedimenti contro la sofisticazione dei vini. (19179) . . .	VIII	
ANGELUCCI MARIO ed altri. Sull'operato del parroco di Assisi (Perugia) (20904)	IX	
ANTONIOZZI: Possibilità per i maestri laureati di essere distaccati presso le scuole secondarie. (20778) . . .	IX	
ANTONIOZZI: Costruzione della strada Dasà - Gerocarne e Vazzano - Filogaso (Catanzaro). (20935)	X	
ANTONIOZZI: Approvvigionamento idrico di alcuni comuni della provincia di Cosenza. (20944)	XI	
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Francia Mario. (18824)	XI	
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Marchelli Giovanni Battista. (20500)	XII	
AUDISIO: Aumento della quota utili lotterie nazionali spettante all'Unione nazionale mutilati per servizio. (20974)	XII	
		PAG.
BAGLIONI: Sistemazione dell'ufficio postale di Serre di Rapolano (Siena). (20501)		XII
BAGLIONI: Sul mancato recapito della corrispondenza a domicilio a Vicobello di Siena. (20835)		XIII
BALDASSARI: Inquadramento giuridico-economico del personale civile dei distretti militari. (20301)		XIII
BERLINGUER: Sull'aumento di stipendio ai carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza. (20245)		XIII
BERNARDI: Istituzione di un cantiere di lavoro a Sesto San Giovanni (Milano). (21131)		XIII
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sulla posizione giuridica del reggente l'archivio notarile di Belluno. (18297)		XIV
BIANCO: Indizione di nuove elezioni a Calciano (Matera). (20696)		XIV
BIANCHI CHIECO MARIA: Miglioramento di carriera dei sottufficiali musicanti effettivi presso le bande reggimentali (20676)		XV
BIMA: Provvidenze per gli insegnanti di educazione fisica della ex G. I. L. (21033)		XVI
BONOMI: Provvidenze per il mercato agrumicolo nazionale. (17375) . . .		XVI
BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cabutto Giovanni. (20510)		XVII
BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cane Domenico. (20512).		XVII
BUBBIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Boffa Sebastiano. (20844)		XVIII
BUBBIO: Sull'attività del « Fronte dei Cavalieri Italiani » di Roma. (21080)		XVIII
BUBBIO: Sulla soppressione della linea ferroviaria Asti-Castagnole Lanze. (21089)		XVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
BUFFONE Definizione della pratica di pensione di guerra di Hrovad Teresa. (20526)	XIX	CAVALIERE STEFANO Istituzione di scuole agrarie di tipo professionale a Foggia (20741)	XXV
BUFFONE Sistemazione del cimitero di Ferruzzano (Reggio Calabria) (20966)	XIX	CAVALIERE STEFANO Sull'assunzione di operai da parte del sindaco di Castelluccio Valmaggione (Foggia) per l'esecuzione di lavori nel comune. (21134)	XXV
BUFFONE Riconoscimento civile della parrocchia « Visitazione di Maria Santissima » in Vaccarizzo di Montalto (Cosenza) (21177)	XIX	CHIAROLANZA Sulle minacce rivolte dagli assistiti ai medici mutualistici per ottenere prestazioni non dovute. (17241)	XXVI
BUZZI Sul trattamento economico degli operai giornalieri assunti dal Ministero della difesa. (20438)	XIX	COGGIOLA ed altri Provvidenze per i coltivatori diretti del Canavese (Torino) danneggiati dalle grandinate (20820)	XXVI
CACCIATORE Riparazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie in Cassano Irpino (Avellino) (16613)	XX	COLASANTO Per impedire il rialzo dei prezzi dell'olio e dei legumi. (17313 e 17321)	XXVII
CACCIATORE Definizione della pratica di pensione di guerra di Ercolano Salvatore. (19033)	XX	COLASANTO Sull'incidente mortale dell'operaio De Vita nello stabilimento napoletano S. A. E. (18729)	XXVIII
CACCIATORE Definizione della pratica di pensione di guerra di Saviori Francesco. (20025)	XX	COLITTO Definizione della pratica di pensione di guerra di Grignoli Michele (16135)	XXIX
CACCIATORE Sull'operato del prefetto di Salerno. (20959)	XXI	COLITTO Costruzione di fognatura a Castelpetroso (Campobasso) (20784)	XXIX
CACCIATORE Sull'operato del collocatore di Anagni (Salerno) (21021)	XXI	COLITTO Costruzione della rete idrica interna di Castelpetroso (Campobasso). (20785)	XXIX
CALABRÒ Autonomia amministrativa a Priolo Gargallo di Siracusa (21116)	XXII	COLITTO Ripristino dell'orologio pubblico di Selvone di Filignano (Campobasso). (20813)	XXIX
CAPALOZZA Sull'atteggiamento della Giunta municipale uscente del comune di Fano (Pesaro). (20952)	XXIII	COLITTO Estensione al personale delle istituzioni di assistenza dei benefici concessi agli altri enti locali. (20853)	XXIX
CAPALOZZA Testo delle circolari emanate dal 1946 in poi in materia di convocazione dei nuovi Consigli municipali. (21061)	XXIII	COLITTO Ampliamento della rete idrica di fognatura urbana di Civitacampomariano (Campobasso). (20900)	XXX
CAPALOZZA Circa l'opportunità della nomina di un commissario prefettizio nell'intervallo tra la cessazione delle funzioni del Consiglio decaduto e l'insediamento di quello nuovo. (21066)	XXIII	COLITTO Sistemazione del torrente Moradale nella zona di Civitacampomariano (Campobasso). (20901)	XXX
CAPRARA Definizione della pratica di pensione di guerra di Amato Lucia. (19780)	XXIV	COLITTO Riparazione di due vie di Colledanchuse (Campobasso). (20990)	XXX
CAPRARA Per la costruzione di sale cinematografiche (20606)	XXIV	COLITTO Consolidamento dell'abitato di Colledanchuse (Campobasso) (20992)	XXX
CASTELLARIN Assistenza malattia agli agenti di pubblica sicurezza. (21151)	XXIV	COLITTO Costruzione di un fabbricato I. N. A.-Casa a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (21022)	XXX
CASTELLARIN Sull'atteggiamento dell'affittuario dell'ex campo di aviazione di Poggiorenatico (Ferrara) nei confronti dei propri lavoratori agricoli (21256)	XXIV	COLITTO Costruzione dell'edificio scolastico a Duronia (Campobasso) (21100)	XXXI
CAVALIERE STEFANO Definizione della pratica di pensione di guerra di Vittolo Giorgio. (18417)	XXV	COLITTO Istituzione di cantieri-scuola a Longano (Campobasso). (21209)	XXXI
CAVALIERE STEFANO Definizione della pratica di pensione di guerra di Trotta Vincenzo. (18529)	XXV	COLITTO Sistemazione della strada campestre in Via delle Vigne in Ururi (Campobasso). (21286)	XXXI
CAVALIERE STEFANO Definizione della pratica di pensione di guerra di Bernardi Leonardo. (18582)	XXV	COTTONE Perequazione del trattamento economico dei funzionari di pubblica sicurezza a quello degli ufficiali dello stesso corpo (20937)	XXXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
COTTONE. Esclusione dei vini e prodotti vinosi dall'aumento delle tariffe ferroviarie. (21076)	XXXII	FERRARI RICCARDO: Sulla sentenza del tribunale di Pisa nella causa promossa dalla «Società anonima aziende agricole Pomania» contro l'Ente per la colonizzazione della maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino. (17306)	XXXIX
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giovanardi Giovanni. (12235)	XXXII	FODERARO: Costruzione della strada Pianopoli - Migliuso (Catanzaro). (21092)	XL
CUCCO: Sulla riassunzione in servizio dell'ammiraglio Maugeri. (21109)	XXXII	FODERARO: Sistemazione della strada Cosenza-Castiglione Cosentino - San Pietro in Guarano. (21093)	XL
CUTTITTA: Sull'inquadramento di nuovi impiegati assunti dal Ministero del tesoro. (20053)	XXXII	FORA: Sulla revoca dell'incarico del collocatore comunale di Castelgiorgio (Terni). (20957)	XL
CUTTITTA: Inserimento della linea Palermo-Napoli nelle comunicazioni rapide verso il Nord. (21206)	XXXIV	FRANCESCHINI GIORGIO: Regolamentazione delle attività campeggistiche (18832)	XLI
D'AMBROSIO: Istituzione di una scuola media a Resina (Napoli). (21112)	XXXIV	GASPARI: Riattamento della nazionale adriatica n. 16 nel tratto Vasto-San Salvo (Chieti). (21014)	XLI
D'AMBROSIO: Istituzione di licei a Frattamaggiore e ad Afragola (Napoli) (21113)	XXXIV	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Galli Diva. (17354)	XLI
DANTE: Provvedimenti a carico dell'ufficio postale di Rodi Milici (Messina). (20687)	XXXV	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lunardi Zorama. (18876)	XLI
DANTE: Ripristino del transito in una strada di Francavilla di Sicilia (Messina). (21085)	XXXV	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Monteverdi Ivana. (18878)	XLI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Donato Montanari. (19404)	XXXV	GATTI CAPORASO ELENA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Burgalassi Giuseppe. (19257)	XLI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Uva Filippo. (20539)	XXXV	GATTI CAPORASO ELENA: Sul divieto opposto dal questore di Lucca allo svolgimento di comizi vicino allo stabilimento Cucirini-Cantoni-Costa. (21069)	XLII
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Garzia Buonomo. (20540)	XXXV	GELMINI: Attribuzione del rateo di pensione di guerra alla vedova di Ansaloni Bruno. (11844)	XLII
DEGLI OCCHI: Regolamentazione dei servizi anti-incendi. (21045)	XXXVI	GELMINI e CREMASCHI: Sul licenziamento di alcuni operai dipendenti dalla amministrazione dell'ex centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino di Mirandola (Modena) (18683)	XLII
DE MARSANICH. Inquadramento di un gruppo di impiegati nel ruolo transitorio gruppo B delle poste e telecomunicazioni. (20814)	XXXVII	GRAZIOSI ed altri: Prolungamento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi sanitari. (20788)	XLII
DE MARZI: Rimborso delle imposte per la formazione della piccola proprietà contadina, da parte dell'ufficio delle imposte di Adria (Rovigo). (20655)	XXXVII	GUADALUPI e BOGONI: Sul divieto opposto dal comandante dei carabinieri di Castellaneta (Taranto) alla trasmissione di due inni in occasione di un comizio socialista. (21108)	XLIII
DEL VECCHIO GUELFI ADA: Su irregolarità verificatesi in due sezioni elettorali di Grumo Appula (Bari). (20953)	XXXVII	GUADALUPI e BOGONI: Licenza per la rivendita di generi di monopolio a Carmine Domenico Dettoli di Palagiano (Taranto). (20445)	XLIII
D'ESTE IDA: Estensione alle compagnie drammatiche dei Carri di Tespi delle provvidenze legislative godute dalle compagnie regolari. (20810)	XXXVIII		
DE VITA: Concessione di contributi agli agricoltori siciliani danneggiati dal gelo. (20545)	XXXVIII		
DI GIACOMO: Pagamento delle spettanze ad un gruppo di operai della SIGELP. (21005)	XXXIX		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
GUADALUPI e BOGONI: Sul comportamento del vice collocatore di San Vito dei Normanni (Brindisi). (21211)	XLIV	PIGNATELLI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Nigro Franco e Nigro Ciro. (19241)	LI
GUARIENTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Scotton Trivellato Claudia. (20503)	XLIV	PIRASTU: Sul ritardo nel pagamento degli assegni familiari alle famiglie degli emigrati in Francia. (21006)	LII
LATANZA: Provvidenze per la provincia di Taranto danneggiata dalle avversità atmosferiche. (18009)	XLIV	PIRASTU: Miglioramento dell'abitabilità degli alloggi I. N. A.-Casa di Tortoli (Nuoro). (21007)	LII
LOMBARDI CARLO: Pagamento di indennità ai pensionati di guerra Ferrari Domenico e Cecchetti Giovanni. (20109)	XLVI	POLANO: Accertamento dei danni arrecati dalle nevicate alle tre province sarde. (18973)	LII
LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cartosio Giovanni. (18987)	XLVI	PRIORE: Provvidenze agli agricoltori di Martina Franca (Taranto) e dintorni danneggiati da avversità atmosferiche. (20498)	LIII
MAGLIETTA: Sulla morte di tre operai dell'Arsenale di Taranto. (20468)	XLVI	PRIORE: Per impedire gli incidenti verificatisi durante la gara automobilistica delle «Mille Migha». (20524)	LIV
MAGLIETTA: Sui limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari della guardia di finanza. (20975)	XLVI	PRIORE: Sussidio straordinario di disoccupazione alle tabacchine della provincia di Taranto. (20866)	LV
MAGNO: Su inadempienze dell'esattore comunale di Carpino (Foggia). (20038)	XLVII	PRIORE: Istituzione di una stazione di carabinieri a Faggiano (Taranto). (21094)	LV
MAGNO: Aumento dei salari agli operai dell'industria dipendenti dall'amministrazione forestale di Monte Sant'Angelo (Foggia). (21091)	XLVII	PRIORE: Facilitazioni tariffarie per il trasporto ferroviario dei vini (21129)	LV
MALAGODI: Utilizzazione delle eccedenze agricole statunitensi cedute all'Italia. (20561)	XLVII	RAFFAELLI: Sul diverso limite di età stabilito per i carabinieri e i finanzieri, che contraggono matrimonio. (20673)	LVI
MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Brusa Lidia. (17923)	XLVIII	RICCA: Sul divieto di trasmissione di un comizio a mezzo della rete telefonica da Parma a Cremona. (20661)	LVI
MONTELATI: Pagamento degli arretrati alle lavoratrici dipendenti dall'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze. (14053)	XLVIII	RICCIO: Omologazione della concessione delle acque di Avella alla Cassa del Mezzogiorno. (21023)	LVII
MUSOLINO: Costruzione dell'acquedotto di Serrata (Reggio Calabria). (20931)	XLVIII	RICCIO: Costruzione delle terme di Ischia (Napoli). (21027)	LVII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vallini Dino. (8637)	XLIX	ROBERTI e BASILE: Sistemazione degli operai provvisori delle poste e telecomunicazioni di Milano. (20523)	LVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Brioschi Mario. (8950)	XLIX	ROBERTI: Estensione al personale civile periferico delle capitanerie di porto delle gratifiche concesse al personale dell'amministrazione centrale. (21068)	LVIII
ORTONA: Sul rilascio ai coltivatori diretti dei certificati per la iscrizione alla mutua provinciale di Vercelli. (19099)	XLIX	ROSINI: Sul pagamento di una quota associativa imposto agli agricoltori dagli uffici provinciali per i contributi unificati. (15846)	LIX
ORTONA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ballarè Luigi. (20862)	L	ROSINI: Accordo aggiuntivo alla convenzione italo-tedesca sulle assicurazioni sociali. (20951)	LX
PERLINGIERI: Sulla mancata concessione ferroviaria C ai segretari comunali e provinciali. (20848)	L	SACCHETTI: Costruzione dell'acquedotto ad Aiola di Montecchio Emilia (Bologna). (19958)	LX
PESSI: Costruzione della strada Borzonasca - Levaggi - Colletta d'Acero (Genova). (21160)	LI	SACCHETTI: Costruzione di alloggi popolari per le famiglie allocate nel « Casone » di Novellara (Reggio Emilia). (20939)	LX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

	PAG.		PAG.
SAVIO EMANUELA: Provvidenze per i danni arrecati dalle grandinate nelle zone di Carmagnola e di Courgnè (Torino). (20698)	LXI	TROISI: Mantenimento dell'attuale livello delle tariffe ferroviarie per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (21142).	LXIX
SAMMARTINO: Pagamento degli straordinari al personale postelegrafonico della provincia di Campobasso. (19888)	LXI	TROISI: Facilitazioni tariffarie per il trasporto ferroviario dei vini. (21143)	LXX
SCARPA ed altri: Sul prezzo del latte nella provincia di Novara. (20313)	LXII	TURCHI: Assegnazione degli alloggi popolari costruiti a Civitavecchia (Roma). (20973)	LXX
SCIAUDONE: Illuminazione elettrica delle frazioni di Roccavedandro (Caserta). (20683)	LXIII	VERONESI: Sulla posizione dei dipendenti statali eletti nei Consigli regionali e negli altri enti locali. (21046)	LXXI
SENSI: Contributo per le ricerche archeologiche in provincia di Cosenza. (20454)	LXIII	VERONESI: Per la pubblicazione di un libro dal contenuto osceno. (21241)	LXXI
SENSI: Collocamento a riposo d'ufficio dei sottufficiali anziani effettivi dell'Arma dei carabinieri. (20868) . .	LXIV	VISCHIA: Sul progetto dell'autostrada Milano-Napoli. (18087)	LXXII
SENSI: Ultimazione della strada Albiodona-Alessandria del Carretto (Cosenza). (20872)	LXIV	ZAMPONI: Sulla costituzione della Giunta comunale di Pescia (Pistoia) (20878)	LXXII
SENSI: Costruzione dell'acquedotto di Fuscaldo (Cosenza). (20906)	LXIV		
SPADAZZI: Sullo stanziamento di un fondo per finanziare il credito agrario nella Lucania. (18974)	LXV		
SPADAZZI: Lavori pubblici a Perolla-Castellara-Fossati di Savoia di Lucania (Potenza). (20684)	LXV		
SPADAZZI: Costruzione dell'edificio postale pacchi di Potenza scalo. (20688)	LXVI		
SPADAZZI: Sulla condanna inflitta a Vito Cataldo da Buccheri (Siracusa) per escandescenze da questi date durante una manifestazione patriottica al Vittoriano di Roma. (20945) . . .	LXVI		
SPADAZZI: Sulla soppressione della linea ferroviaria Signano degli Alburni (Salerno) Lagonero (Potenza). (21121)	LXVII		
SPADAZZI: Sulla riforma ferroviaria. (21225)	LXVII		
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione dell'I. N. P. S. di Abbate Giuseppe. (19317)	LXVIII		
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione privilegiata di guerra di Ricciardi Pietro. (20095)	LXVIII		
SPAMPANATO: Concessione del trattamento di quiescenza a Beneduce Alessio. (20096)	LXVIII		
SPAMPANATO: Sull'interruzione della provinciale Teano-Maiorisi (Caserta). (21082)			
SPONZIELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Galasso Cosimo (9243)	LXIX		
	LXIX		

AMADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene di intervenire subito presso gli enti preposti alla costruzione e gestione degli alloggi I.N.A.-Casa di Lucca, perché provvedano di urgenza a rimediare le gravi deficienze riscontrate dagli assegnatari del blocco n. 8 sito in via Di Ronco i quali, fino ad oggi inutilmente hanno avanzato le loro giuste lagnanze all'Istituto autonomo case popolari di Lucca, alla gestione I.N.A.-Casa ed infine al prefetto ed al sindaco di Lucca.

Detti alloggi presentano, fin dall'epoca della loro consegna avvenuta il 15 maggio 1955, i seguenti inconvenienti che mano mano si vanno aggravando:

a) il tetto è stato costruito con materiale di scarto, avvallato in più punti con pendenza insufficiente il che produce infiltrazioni di acqua negli alloggi situati ai piani superiori;

b) gli infissi alle porte e alle finestre, poiché è stato adoperato legno non stagionato e semplice calcina, si staccano dalle pareti;

c) gli avvolgibili sono quasi tutti inefficienti e soggetti a bloccarsi. Sono stati adoperati chiodi fissi anziché le normali viti;

d) le condutture di scarico dell'acqua sono in pessimo stato di funzionamento tanto che fin dai primi giorni si sono verificate infiltrazioni e perdite d'acqua;

e) nelle giornate rigide il vento e la pioggia penetrano nell'interno degli alloggi a causa dell'imperfetta chiusura di porte e finestre e l'acqua ristagna davanti agli ingressi principali a causa della pendenza contraria dei marciapiedi;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

f) in vari alloggi sono state adoperate mattonelle di scarto che hanno presentato rotture fin dalla consegna;

g) l'intonaco delle pareti non è stato eseguito a regola d'arte, ecc., e tanti altri inconvenienti che una ispezione potrebbe mettere senz'altro in rilievo. (20794).

RISPOSTA. — Poiché la questione riflette la competenza di questo Ministero, si ha il pregio, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, di comunicare quanto segue.

A seguito di segnalazioni, da parte degli assegnatari, di alcuni inconvenienti riscontrati negli alloggi I.N.A.-Casa in via Di Ronco in Lucca, la gestione I.N.A.-Casa ha immediatamente disposto un'ispezione tecnica.

Da tali accertamenti è risultato che alcuni degli inconvenienti sono imputabili a deficiente manutenzione di pertinenza delle singole amministrazioni autonome e degli assegnatari medesimi, mentre altri vanno posti a carico dell'impresa costruttrice la quale, tramite l'Istituto case popolari di Lucca (stazione appaltante e responsabile — come è noto — della buona esecuzione delle opere, a norma di quanto prescritto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, articolo 11, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, articoli 6 e 7, nonché dal regolamento approvato con decreto presidenziale 4 luglio 1949, n. 436 — articolo 9 comma secondo), è stata invitata ad eseguire, entro breve tempo, i lavori atti ad ovviare a tutti gli inconvenienti ad essa imputabili, trattandosi di vizi occulti emersi in sede di collaudo (avvenuto nel gennaio 1955).

Quanto precede è stato comunicato anche agli assegnatari, affinché provvedano per la parte di loro competenza.

Se, allo scadere del termine fissato, l'impresa non avrà ottemperato a quanto disposto per l'eliminazione degli inconvenienti ad essa imputabili, la gestione I.N.A.-Casa autorizzerà l'esecuzione dei lavori in danno dell'impresa stessa con rivalsa sulla medesima, secondo la procedura di legge.

Si assicura che la gestione I.N.A.-Casa sta seguendo con il massimo interessamento la pratica per la sollecita eliminazione degli inconvenienti lamentati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale VIGORELLI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il dicastero cui è preposto ritiene che, sulla base dell'articolo 4 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1716,

soggetti dell'imposta turistica siano da ritenersi esclusivamente coloro che nell'esercizio di un'industria, professione, arte o commercio, traggono un utile dal movimento dei forestieri, od anche coloro che, comunque, esercitano una qualsiasi attività in un comune classificato turistico; se, comunque, ritenga legittima l'azione dell'Ente provinciale del turismo di Salerno che sottopone al pagamento dell'imposta tutti i cittadini esercenti in un comune turistico una qualsiasi attività per la quale siano soggetti al pagamento della I.C.A.P. e dell'imposta patente; ed in aggiunta tutti i contadini coltivatori diretti, assumendo che queste categorie di lavoratori sono assoggettabili al pagamento dell'imposta turistica, perché traggono un utile indiretto dal movimento dei forestieri. (18287).

RISPOSTA. — Con la interrogazione, cui si risponde, l'onorevole interrogante ha fatto presente che l'Ente provinciale per il turismo di Salerno avrebbe assoggettato al contributo obbligatorio di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, e successive disposizioni in materia, tutti i contribuenti delle località turistiche iscritti nei ruoli dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dell'imposta di patente, nonché gli agricoltori coltivatori diretti, avendo ritenuto che anche questi ultimi sarebbero indirettamente interessati al movimento dei forestieri.

Al riguardo giova premettere che, giusta il combinato disposto degli articoli 1 e 5 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, recante norme di attuazione del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, relativi all'applicazione e riscossione dei contributi obbligatori a favore degli enti provinciali per il turismo, sono soggetti a tale contribuzione i privati che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro industrie, commerci, arti e professioni, e cioè quelli colpiti dalle imposte comunali sopradette, e il contributo stesso è ripartito fra i singoli obbligati in base all'aliquota risultante dal quoziente fra il fabbisogno finanziario dell'Ente provinciale per il turismo — al netto dei contributi a carico degli enti locali — e l'imponibile accertato nei confronti degli obbligati medesimi agli effetti della imposta I.C.A.P. e di quelle di patente.

Ne consegue, anzitutto, che non sono tenuti a corrispondere il contributo in parola coloro che svolgono attività diverse da quelle considerate dalle richiamate disposizioni legislative, e cioè industriale, commerciale e pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

fessionale; fra questi ultimi, poi, soggetti passivi del contributo stesso sono soltanto quelli che nell'esercizio delle accennate attività realizzano un particolare beneficio in conseguenza del movimento turistico.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso: 1°) che alle ore 11 del 27 maggio 1956 il sindaco di Roccapiemonte (Salerno), in deroga a quanto tassativamente disposto dall'articolo 25 della vigente legge elettorale amministrativa, inviava a tutti i presidenti dei 6 seggi elettorali esistenti nel comune una circolare con la quale comunicava che i presidenti stessi potevano accettare, ai fini dell'accompagnamento degli elettori nella cabina, certificati medici rilasciati da qualunque medico e non già esclusivamente dal medico condotto, così come è disposto dalla legge; 2°) che a un elettore il quale richiedeva chiarimenti a riguardo al segretario comunale, quest'ultimo rispondeva ammettendo che non vi era stato nessun fonogramma in proposito da parte della prefettura di Salerno, bensì soltanto una telefonata autorizzante la cosa da parte di un certo dottor De Blasi della prefettura di Salerno; 3°) che fatti i debiti accertamenti si è potuto assodare che a nessun altro comune della zona era arrivato un ordine simile — se è vero o è falso che il sindaco e il segretario comunale di Roccapiemonte abbiano avuto ordine o autorizzazione a diramare la circolare ai presidenti di seggio che sovvertiva la legge e, in entrambi i casi, quali provvedimenti intende adottare a carico dei responsabili, facciano essi capo al comune di Roccapiemonte ovvero alla prefettura di Salerno. (20867).

RISPOSTA. — L'ufficio elettorale della prefettura di Salerno, in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali del 27 maggio 1956, ai quesiti proposti da diversi comuni della provincia ha sempre risposto che la facoltà del rilascio dei certificati sanitari agli elettori minorati fisici doveva ritenersi limitata ai soli medici condotti, agli ufficiali sanitari ed al medico provinciale; è, peraltro, da far presente che nessun dipendente della prefettura risponde al nome di De Blasi.

Non risulta, poi, che il sindaco e il segretario comunale di Roccapiemonte abbiano diramato ai presidenti dei seggi elettorali una circolare, impartendo disposizioni in contrasto con l'articolo 23 della legge 23 maggio 1956, n. 136. Il sindaco avrebbe fatto presente soltanto verbalmente, ai presidenti di seggio che,

per la mancata presenza nel comune del medico condotto e ufficiale sanitario, lasciava al loro giudizio discrezionale l'accettazione di certificati medici rilasciati da liberi professionisti e visti dall'autorità comunale.

Nessun ricorso risulta, comunque, a tutt'oggi, presentato contro le operazioni elettorali.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando e a carico di quale ente saranno finalmente ripresi ed ultimati i lavori per la costruzione della strada destinata ad allacciare finalmente la frazione di Pogerola (Amalfi) al resto del consorzio umano e civile; sicché dopo millenni il mulo cessi una buona volta di essere l'unico mezzo di trasporto per accedere (o meglio per arrampicarsi) dalla meravigliosa costiera, meta preferita di miliardari italiani e stranieri, a Pogerola, dove pure vivono circa mille esseri umani, mille cristiani, mille cittadini italiani' (20891).

RISPOSTA. — Per l'esecuzione della strada di allacciamento Pastena-Pogerola-Amalfi, è attualmente in corso di istruttoria un progetto dell'importo di lire 100 milioni, al cui finanziamento si cercherà di provvedere con i fondi del corrente esercizio finanziario.

Per intanto sono stati ripresi i lavori comprendenti il prolungamento della strada fino alla frazione Pastena e la sistemazione del piano viabile dall'innesto di essa sulla provinciale per Agerola, fino alla frazione Pastena, con massicciata rullata e bitumata.

Tali lavori, dell'importo di lire 21.341.721, dovranno essere ultimati per la fine del mese di agosto corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che negli istituti medi della provincia di Salerno non è stata corrisposta agli insegnanti l'indennità relativa alla « soluzione ponte » sin dal febbraio 1956, non essendo stato autorizzato il pagamento « a vuoto » sui normali fondi disponibili — quali provvedimenti urgenti si intendano adottare onde consentire il pagamento dell'indennità in questione entro il mese corrente ad evitare che, con la chiusura d'esercizio, la liquidazione ne

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

sia rinviata di alcuni mesi, con grave conseguente danno per la benemerita categoria degli insegnanti medi. (21.000).

RISPOSTA. — Le aperture di credito a favore delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, per provvedere al pagamento dei compensi dovuti in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184, tempestivamente preparate da questo Ministero, sono rimaste giacenti presso la ragioneria centrale fino al 1° giugno 1956, giorno in cui è pervenuta da parte del Ministero del tesoro la comunicazione relativa allo stanziamento delle somme sui rispettivi capitoli di bilancio.

Poiché gli ordini sono stati inoltrati alla Corte dei conti lo stesso giorno 1° giugno, entro la fine dello stesso mese le aperture di credito sono pervenute alle sezioni di tesoreria provinciali; i funzionari delegati hanno quindi potuto dar corso ai pagamenti dei compensi di cui trattasi.

Il Ministro Rossi.

ANFUSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quale ragione si continui a concedere l'uso delle linee telegrafiche per il collegamento dei giornali, ad una impresa a carattere speculativo la quale — secondo mai smentite gravissime rivelazioni di stampa — risulta di tendenze politiche sovversive;

se non ritiene opportuno disporre la cessazione della concessione di cui sopra, assicurando l'assegnazione di linee ad una organizzazione che emani direttamente dai giornali quotidiani interessati, senza finalità speculative. (20619).

RISPOSTA. — In proposito, faccio presente che sulla scorta degli elementi in possesso di questo Ministero, non posso convenire nella affermazione che la società « Radiostampa », alla quale ritengo si riferisca l'interrogazione, sia di tendenze politiche sovversive.

Il consiglio di amministrazione della società è così costituito:

presidente: designato dall'A.N.S.A.;

vice presidente e consigliere delegato: designato dalla ITALCABLE;

2 consiglieri di nomina della ITALCABLE;

1 consigliere di nomina dell'A.N.S.A.;

2 consiglieri di nomina del Governo, in rappresentanza della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

presidente del collegio sindacale: nominato dal Ministero del tesoro.

Il personale direttivo e tecnico amministrativo è di gradimento dello Stato.

Qualora l'onorevole interrogante, come ritengo, intenda riferirsi a taluno degli amministratori non di nomina governativa, le faccio presente che tali amministratori sono stati specificamente designati dall'agenzia A.N.S.A. o dall'ITALCABLE, evidentemente come espressione dell'unanimità o almeno della maggioranza dei propri consigli di amministrazione.

Comunque, essi, come ogni altro componente del consiglio di amministrazione della radiostampa, durano in carica fino alla scadenza del consiglio stesso che si verificherà con la presentazione del bilancio sociale 1956.

Per quanto riguarda la seconda richiesta, è da osservare che la società radiostampa, la quale è totalmente estranea agli interessi di qualsiasi gruppo editoriale assolvendo esclusivamente il compito di vettore, si trova in condizione di completa indipendenza, e offre piena garanzia, garanzia che non si avrebbe qualora la concessione venisse affidata ad una organizzazione dipendente da gruppi particolarmente interessati.

Il Ministro: BRASCHI.

ANGELINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i quantitativi di vino italiano impiegato negli anni 1953, 1954 e 1955 nella produzione di vermut, e di altri vini aromatizzati, e i risultati che il Governo si ripromette di conseguire ai fini della lotta contro la sofisticazione del vino con le norme relative allo imbottigliamento obbligatorio del vermut e degli altri vini aromatizzati, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3. (19179).

RISPOSTA. — Il vermut, per le sue intrinseche caratteristiche di gusto e di aroma, è tra i vini aromatizzati il prodotto tipico più importante dell'enologia italiana — rappresentando quasi un terzo del valore delle esportazioni vinicole — ed il più accessibile alle frodi e al conseguente decadimento qualitativo, a causa dell'aromatizzazione che si presta a mascherarne la sofisticazione.

Con il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, si è inteso tutelare il consumatore sotto il duplice profilo del prezzo e della qualità del prodotto, con notevole vantaggio anche per i viticoltori.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Infatti, le norme contenute in detto provvedimento legislativo, mentre pongono tutta la produzione sotto la vigilanza fiscale, mediante il controllo del vino base e delle altre materie prime impiegate, stabiliscono che il prodotto finito non venga messo in libera circolazione dopo il controllo, ma sia venduto in bottiglie munite di un contrassegno di Stato che garantisca la corrispondenza del prodotto imbottigliato a quello fabbricato sotto vigilanza.

Si comunica infine, che, per la produzione del vermut ed aperitivi a base di vino, è stato impiegato vino italiano per ettolitri 426.653 nell'anno 1953, per ettolitri 486.471 nell'anno 1954 e per ettolitri 521.215 nell'anno 1955.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

ANGELUCCI MARIO, BERARDI E FORA.
— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario svolgere una severa inchiesta sulle voci che circolano nel comune di Assisi (Perugia) in merito alla responsabilità del parroco della frazione di Porziano, il quale, come gestore di cantieri di lavoro, avrebbe utilizzato i fondi destinati alla costruzione di strade, per erigere invece un ampio edificio parrocchiale, mascherando posticci lavori stradali con mano d'opera gratuita di contadini del luogo.

Gli interroganti inoltre chiedono di conoscere, nel caso che le notizie rispondano a verità, quali provvedimenti il ministro intenda prendere nei riguardi di coloro che risultassero responsabili, tra cui particolarmente gli organi provinciali ai quali compete la destinazione ed il controllo dei fondi stanziati per cantieri di lavoro. (20904).

RISPOSTA. — L'unico cantiere di lavoro concesso in gestione alla parrocchia di Porziano di Assisi prevedeva la costruzione di sale parrocchiali — che risultano essere state realizzate a perfetta regola d'arte — e non già di strade.

I lavori stradali di cui all'interrogazione — che non hanno mai formato oggetto di un cantiere di lavoro — risultano effettivamente eseguiti per iniziativa locale.

Il Ministro VIGORELLI.

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non intenda proporre l'emanazione di una legge che consenta ai maestri laureati di essere distaccati, a loro richiesta, presso le scuole secondarie senza che ciò provochi per-

dità di diritti relativi allo sviluppo di carriera nel ruolo di provenienza.

L'interrogante chiede inoltre che il servizio prestato nelle scuole elementari abbia uguale valutazione a quello dei colleghi della scuola secondaria e che, altresì, ai maestri laureati, sia concessa, con le medesime modalità stabilite per i colleghi della scuola media, l'abilitazione didattica, sia pure con un maggiore numero di anni di servizio. (20778).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede in sostanza:

1°) che sia emanata una legge « che consenta ai maestri laureati di essere distaccati, a loro richiesta, presso le scuole secondarie senza che ciò provochi perdita di diritti relativi allo sviluppo di carriera nel ruolo di provenienza »;

2°) che il servizio prestato nelle scuole elementari abbia uguale valutazione di quello dei professori delle scuole secondarie;

3°) che ai maestri laureati sia concessa, con le medesime modalità stabilite per gli insegnanti delle scuole secondarie, l'abilitazione didattica sia pure con un maggior numero di anni di servizio.

Al riguardo si fa presente quanto segue, con singolo riferimento ai 3 punti sopra indicati:

a) l'onorevole interrogante chiede la soppressione del divieto di conferire incarichi e supplenze nelle scuole medie ai maestri elementari di ruolo, divieto, che, è bene precisare, riguarda non solo i maestri elementari ma anche altre categorie di impiegati e funzionari. Esso è stabilito dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1955, n. 131, che ha esteso l'applicazione nei riguardi dei professori non di ruolo delle norme vigenti per i professori di ruolo concernenti le incompatibilità con altri uffici o professioni.

Tali norme sono precisamente l'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e gli articoli 132 e 133 del regio decreto 27 novembre 1924, numero 236, per i quali con l'ufficio di professore è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali. Ora questo Ministero è del parere che diversi e fondati motivi spingono a non apportare nessuna modifica all'articolo 7 dello stato giuridico dei professori non di ruolo. I maestri elementari laureati di ruolo hanno ormai la loro sistemazione: un loro diverso impiego, breve e saltuario, turberebbe ovviamente il normale andamento della scuola elementare, con frequenti interruzioni della continuità didattica. Inoltre la disoccupazione in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

telletuale è particolarmente allarmante nel campo dei laureati in lettere, ai quali verrebbero sottratti posti da elementi già occupati e sistemati definitivamente.

Nulla vieta ai maestri laureati di ruolo di partecipare a concorsi a cattedre e trovare quindi, una diversa, ma definitiva sistemazione. Ciò risponderebbe alla esigenza da tutti sentita di far scomparire quanto di precario sussiste ancora nell'ambito della scuola italiana;

b) per quanto riguarda la valutazione dei titoli didattici dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione, si fa presente che la tabella annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, prevede per l'insegnamento negli istituti secondari un punteggio fino al massimo di punti 7 e per l'insegnamento nelle scuole elementari un punteggio fino al massimo di punti 3,50.

Per quanto riguarda il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie, si fa, inoltre, presente che è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, nel ruolo degli insegnanti elementari.

Ora a prescindere dal fatto che i criteri di valutazione stabiliti dalle sopracitate disposizioni discendono da un principio di carattere generale, e cioè che un servizio prestato in un ruolo inferiore non può essere valutato alla stregua di un servizio prestato in un ruolo superiore si è dell'avviso che alle sopracitate disposizioni non debbano essere apportate modificazioni considerando che la valutazione deve essere fatta in base al valore della prestazione non in base ai titoli posseduti da coloro che offrano la prestazione stessa.

c) L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 stabilisce che « gli insegnanti non abilitati, che ... abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati, durante l'ultimo decennio per almeno cinque anni nello stesso gruppo d'insegnamento conseguiranno l'abilitazione ecc. ».

Pertanto i maestri elementari di ruolo, che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, potranno conseguire la cosiddetta « abilitazione didattica », qualora il regolamento di attuazione della citata legge n. 1440, permetterà, a coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge stessa non siano in servizio in qualità di insegnanti incaricati nelle scuole d'istruzione secondaria, di usufruire dei benefici di cui all'articolo 7. In tal caso non occorre emanare speciali norme concer-

nenti la stessa materia ma riferentesi ai soli insegnanti elementari.

Se invece l'onorevole interrogante intende chiedere che ai fini della « abilitazione didattica » all'insegnamento nelle scuole secondarie venga valutato il servizio prestato nella scuola elementare, si deve far presente che l'articolo 7 della legge n. 1440, pur stabilendo una speciale procedura per il conseguimento dell'« abilitazione didattica », ha per lo meno previsto tale procedura solo per coloro che abbiano svolto la loro opera nello stesso gruppo d'insegnamento, solo per coloro, cioè per i quali una quinquennale esperienza rende superfluo un rigoroso accertamento della preparazione. Ma non è possibile estendere i benefici in questione a coloro i quali manchino di qualsiasi esperienza d'insegnamento nella scuola secondaria, e che possono vantare solo un servizio prestato nella scuola elementare, cioè in una sede che richiede una preparazione ed una capacità didattica diversa da quella richiesta per l'insegnamento nelle scuole di secondo grado.

Il Ministro della pubblica istruzione.
Rossi.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.*

Per conoscere quali provvedimenti concreti si intendano adottare per la realizzazione delle strade Dasà-Gerocarne e Vazzano-Filogaso (Catanzaro) la cui costruzione è vivamente attesa dalle popolazioni interessate. (20935).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la strada Gerocarne-Dasà, si premette che, a termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, deve essere costruito a cura e spese dello Stato l'allacciamento stradale della frazione Ciano, già collegata al capoluogo Gerocarne, con l'abitato del comune di Arena.

L'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni, nel redigere nel 1926 il progetto dell'opera, con lo scopo forse di valorizzare quella agricoltura, prevede l'allacciamento della cennata frazione Ciano alla provinciale Dinami-Sant'Angelo di Gerocarne, mediante l'attraversamento del torrente Potami, e precisamente a circa chilometri 2,500 dall'abitato di Dasà.

Alla stregua di tale progetto il collegamento di Ciano con Arena si realizzerebbe sfruttando un tratto della esistente e ripetuta strada provinciale, alla quale pure è allacciato l'abitato di Arena.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Ciò premesso, si comunica che questa amministrazione incluse nel programma delle opere da eseguire con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 un primo lotto dei lavori di che trattasi per lire 25 milioni.

Detti lavori, però, non hanno potuto avere inizio in quanto il sindaco di Arena ha chiesto che l'allacciamento all'abitato di Ciano avvenisse direttamente e non attraverso la provinciale Dinami-Sant'Angelo di Gerocarne.

Nell'esame di tale opposizione è stato tra l'altro, rilevato che il cennato istituto non ebbe a redigere, a suo tempo, conformemente a quanto voluto dalla legge, il verbale della scelta del tracciato.

In considerazione di quanto sopra è stato di recente incaricato il locale Ufficio del genio civile di studiare tutti i possibili tracciati che la strada in parola possa avere, al fine di stabilire quale di essi risulterà più conveniente dal punto di vista tecnico-economico-sociale.

Non appena tale studio, che per i fini che si propone richiede naturalmente del tempo, sarà stato espletato, si provvederà all'ulteriore corso della pratica in modo da poter dare sollecito inizio ai lavori.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione e cioè per quanto riguarda la costruzione della strada Vazzano-Filogaso, si fa presente che le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione, non hanno finora consentito di poter finanziare tali lavori che dovranno essere eseguiti a cura e spese dello Stato, in quanto previsti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

Si assicura, comunque, che al finanziamento di tale opera non si mancherà di provvedere con i fondi di bilancio dei futuri esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare l'approvvigionamento idrico ai comuni di Fuscaldo, Montalto Uffugo, Diamante (Cosenza). (20944).

RISPOSTA. — I lavori per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni di Fuscaldo, Montalto Uffugo e Diamante non sono compresi nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito Comitato dei ministri,

né vi è possibilità di comprenderli oggi, dato che i fondi assegnati per opere acquedottistiche sono stati destinati per assicurare l'approvvigionamento idrico degli abitati che ne sono sprovvisti.

La situazione idrica attuale dei suddetti comuni è la seguente:

1°) *Fuscaldo.* — È servito da un acquedotto costruito nel 1892 e per la sua vetustà non è più in buone condizioni. La portata di acqua condottata e in arrivo al serbatoio è attualmente di litro secondo 7,50 (molto inferiore a quella delle sorgenti captate di circa litro secondo 36), ma comunque assicura una dotazione giornaliera per abitante di litri 165, che è ritenuta sufficiente ai bisogni della popolazione.

2°) *Montalto Uffugo.* — È servito da un acquedotto costruito nel 1884, non più in buone condizioni, e che, con una portata di litro secondo 3,75, assicura al capoluogo e alla frazione Vaccarizzo una dotazione giornaliera *pro capite* di litri 75.

3°) *Diamante.* — È alimentato da un acquedotto a gravità che, a causa di insufficienza di diametro, adduce solo in parte e nella misura di 2,20 litro secondo la notevole portata delle sorgenti captate (litro secondo 20).

È assicurata una dotazione giornaliera *pro capite* di 45 litri.

La Cassa, nel graduare gli interventi in materia di acquedotti, ha dovuto dare la precedenza ai centri del tutto sforniti di acquedotti o che, pur avendolo, si trovassero in condizioni peggiori dei comuni di che trattasi, sia come dotazione giornaliera *pro capite* sia dal punto di vista igienico-sanitario.

Un intervento a favore dei comuni suddetti, pertanto si potrà verificare solo nel caso che a favore della Cassa siano disposti ulteriori finanziamenti.

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende rivedere la pratica di pensione richiesta dal signor Francia Mario fu Pietro, classe 1911, residente a Pontestura (Alessandria).

In data 14 settembre 1954 con delibera n. 1320936/D venne negata la concessione della pensione perché non risultava la causa di servizio per l'infermità contratta dall'interessato. Presentato ricorso alla Corte dei conti con raccomandata del 1° dicembre 1954, n. 1533, vennero allegati al medesimo le attestazioni del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

l'ufficiale medico e di militari che confermano come l'infermità del Francia sia stata contratta in guerra.

Le particolari disagiatissime condizioni del nominato e della di lui famiglia, costituita dalla moglie e da due bambini in tenera età postulano un più obiettivo esame dell'istanza presentata. (18824).

RISPOSTA. — La pratica di pensione numero 1320936 è stata trasmessa alla procura generale della Corte dei conti, in esito a ricorso n. 357132.

Pertanto ogni ulteriore sollecitazione deve essere rivolta alla predetta Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intende dare riscontro alla domanda presentata fin dal 7 dicembre 1951 dal soldato Marchelli Giovanni Battista fu Stefano, classe 1889, nato a Trisobbio e domiciliato a Montalto Bormida (Alessandria).

Possessore di certificato di iscrizione numero 761596 con pensione di sesta categoria l'interessato aveva fin da allora fatto istanza per godere dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni.

Date le particolari condizioni del Marchelli si chiede un sollecito benevolo provvedimento. (20500).

RISPOSTA. È stato emesso il decreto ministeriale del 17 novembre 1953, n. 1335995, negativo per non riscontrato aggravamento.

Detto provvedimento risulta essere stato notificato all'interessato, tramite il comune di Montalto Bormida, il 2 dicembre 1953.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno, anche in relazione a precedenti valutazioni, di accordare alla Unione sindacale mutilati per servizio una maggiore quota di partecipazione agli utili delle lotterie nazionali.

Tenuto presente che la quota del 5 per cento finora riconosciuta alla benemerita unione, ripartita fra i 19 gruppi regionali e le 91 sezioni provinciali, ha potuto concretizzarsi in troppo minimi benefici per gli assistiti; considerando inoltre che la predetta non usufruisce — come altri enti — di nessun contributo da parte dello Stato, l'interrogante ritiene che per la imminente lotteria nazionale « Monza » si debba portare la quota in favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio al 10 per cento. (20974).

RISPOSTA. — La ripartizione degli utili derivanti dalle lotterie nazionali è regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, che, come è noto, ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia.

Stabilisce, infatti, l'articolo 3 della ricordata legge che gli utili di ciascuna lotteria debbono essere devoluti ad enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali, indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro e che con lo stesso decreto debbono essere determinate le quote degli utili assegnati a ciascun ente.

Occorre, inoltre, tenere presente che scopo della nuova legge è quello di far partecipare alla ripartizione degli utili anzidetti, sia pure a rotazione, il maggiore numero possibile dei moltissimi enti che chiedono di esservi ammessi.

Ciò premesso, non si può dare alcun affidamento circa la possibilità dell'inclusione dell'Unione nazionale dei mutilati di servizio fra gli enti beneficiari dei proventi netti della lotteria di Monza sino a quando non si addiverrà alla emanazione del decreto presidenziale, pur assicurando che le necessità della suddetta unione saranno tenute nella dovuta considerazione in sede di esame delle numerose domande pervenute.

Il Ministro ANDREOTTI.

BAGLIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sullo stato poco decoroso dell'ufficio postale di Serre di Rapolano (Siena) e sulle condizioni di disagio in cui devono lavorare gli impiegati addetti i quali si trovano a diretto contatto col pubblico in numero di tre, in un unico tavolo che costituisce l'intero arredamento della sola stanza adibita ad ufficio. (20501).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha riconosciuto già da tempo l'opportunità di addiverrare ad una migliore sistemazione dell'ufficio postale di Serre di Rapolano la cui sede effettivamente risulta poco adatta, anche per capienza, alle necessità dei servizi. Pertanto, fin dallo scorso anno, ha iniziato pratiche per poter ottenere la destinazione e l'uso di nuovi locali in cui poter trasferire l'ufficio medesimo, e nei quali esso potrà trovare una collocazione pienamente idonea.

Posso assicurare che l'andamento di tali pratiche è attivamente seguito dagli organi

competenti di questo Ministero, allo scopo di poter giungere alla loro soddisfacente definizione nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: BRASCHI.

BAGLIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza che a tredici famiglie, domiciliate in località Vicobello (Siena), compresa nella zona delle aree fabbricabili del piano regolatore della città, non viene recapitata la corrispondenza a domicilio; e per conoscere quali siano le sue determinazioni per ovviare ai conseguenti dannosi inconvenienti che ne derivano per gli interessati. (20835).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già considerato la possibilità di estendere il servizio di recapito della corrispondenza alla località Vicobello del comune di Siena.

Senonché, l'attuazione del provvedimento presenta difficoltà in quanto, da un sopralluogo effettuato, si è rilevato che la località in questione risulta costituita da case coloniche sparse in zona a grande raggio in aperta campagna, collegate fra loro da viottoli impraticabili in bicicletta, mentre, a causa della lunghezza dell'itinerario da percorrere, il portalelettere dovrebbe far uso necessariamente di fale mezzo.

Comunque, poiché anche altri gruppi di famiglie abitanti in nuove costruzioni risulterebbero attualmente fuori delle zone di recapito, sono stati disposti ulteriori accertamenti per avere un quadro più completo della situazione.

In base all'esito di tali indagini, questo Ministero esaminerà attentamente quali provvedimenti possano essere adottati per assicurare il servizio di recapito diretto della corrispondenza nella località di cui trattasi.

Il Ministro: BRASCHI.

BALDASSARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando avranno esecuzione pratica diversi decreti — emanati nei primi mesi dell'anno 1955 e nell'anno stesso registrati dalla Corte dei conti — riguardanti il contratto di lavoro e l'inquadramento giuridico-economico dal 1946 del personale civile dei distretti militari. (20301).

RISPOSTA. — È stata già pagata o è in corso di pagamento la metà delle differenze di competenze venute a risultare a favore dei salariati dipendenti in seguito all'inquadramento economico disposto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Si confida di poter disporre il pagamento della restante metà ai primi dell'esercizio finanziario 1956-57.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i loro propositi in ordine all'applicazione ed estensione della legge 2 marzo 1954 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° luglio dello stesso anno, relativamente all'aumento di duemila lire mensili che dovrebbe essere concesso a tutti i carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza sino al grado di tenente e non soltanto agli ufficiali subalterni. (20245).

RISPOSTA. — La legge 2 marzo 1954, n. 19, ha soppresso, come è noto, l'assegno personale pensionabile attribuito dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale che, per effetto della applicazione della stessa legge 212, venisse a beneficiare di un aumento di stipendio, paga o retribuzione inferiore a lire 2 mila mensili, ed ha contemporaneamente concesso allo stesso personale un nuovo assegno o un aumento delle misure di talune indennità già esistenti per rendere permanente il beneficio che, con l'assegno personale di cui sopra, era stato attribuito con carattere di provvisorietà. In particolare, nei confronti del personale dei corpi di polizia, cui si riferisce l'interrogazione, la citata legge 19 ha disposto un aumento delle misure dell'assegno suppletivo previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, numero 807, a favore dei sottufficiali, graduati e militari di truppa e l'istituzione di un assegno integrativo per i sottotenenti.

Pertanto il consolidamento del suindicato beneficio non è stato effettuato soltanto nei confronti dei sottotenenti (nella interrogazione sono erroneamente indicati gli « ufficiali subalterni »), ma anche dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dei corpi suddetti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

BERNARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue decisioni in ordine alla domanda inoltrata dal comune di Sesto San Giovanni (Milano) in data 6 aprile 1956 per ottenere l'istituzione di un cantiere scuola per la sistemazione della via Pace di quella città. (21131).

RISPOSTA. — Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base dei piani redatti dai competenti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

organi provinciali (ufficio del lavoro d'intesa con la prefettura e sentita la commissione provinciale per il collocamento).

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio.

Agli organi predetti è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire nei cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto concerne l'istituzione del cantiere sollecitato dall'onorevole interrogante, è da precisare — per altro — che, non risultando alcuna richiesta nel piano redatto dagli organi su indicati per l'esercizio finanziario 1955-56, non è stato possibile adottare alcun favorevole provvedimento per il comune di Sesto San Giovanni.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di valutare la possibilità di approvare il cantiere in parola, qualora la relativa richiesta dovesse risultare inclusa nel piano di proposte di cantieri, che gli organi sopra precisati compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro VIGORELLI.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere come si intenda ovviare al grave errore commesso nei confronti del dottore Varola reggente l'archivio notarile di Belluno con funzioni di conservatore ed ispettore, nominato con decreto ministeriale 30 giugno 1926 e confermato avventizio nel 1927 a norma dell'articolo 6 del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2443, e tale qualifica riconfermata negli anni successivi nei ruoli di variazione ed in tutti gli altri documenti ministeriali fino al 1949, anno in cui si è venuti nella determinazione di negare questo rapporto giuridico.

Essendo il provvedimento di grave documento per il dottore Varola e data la ricchissima documentazione che lo attesta avventizio fino al 1926, l'interrogante confida in una giusta definizione della grave pendenza. (18297).

RISPOSTA. — Il dottor Ambrogio Varola, candidato notaio, con decreto ministeriale 30 giugno 1926, fu incaricato della reggenza dell'archivio notarile distrettuale di Belluno durante la vacanza del corrispondente posto di ruolo.

Con il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nel riconoscere valido agli effetti giuridici il servizio prestato dal personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato e nell'attribuire a tale personale la qualifica di « avventizio », le amministrazioni statali con ordinamento autonomo, tra le quali quella degli archivi notarili, furono autorizzate ad emanare, di concerto col ministro per le finanze, le disposizioni necessarie per uniformare il trattamento del dipendente personale a contratto, avventizio o giornaliero, alle condizioni stabilite nel citato regio decreto-legge. Tali disposizioni per il personale non di ruolo dell'amministrazione degli archivi notarili, furono emanate con decreto interministeriale (giustizia-finanze) del 15 luglio 1941, che fissò la decorrenza del riconoscimento della qualifica di avventizio al 1° gennaio 1941. Attribuita, quindi, al dottor Varola la qualifica di avventizio con tale decorrenza, lo stesso, con decreto del guardiasigilli dell'11 febbraio 1952 fu collocato nel ruolo speciale transitorio di gruppo A con anzianità 1° maggio 1948, in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. L'interessato propose ricorso, chiedendo che l'anzianità di servizio, ai fini giuridici, fosse retrodatata almeno al 1° gennaio 1939, per beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in relazione all'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, ma il ricorso, su conforme parere del Ministero del tesoro, fu respinto, e l'interessato, che ne ebbe regolare comunicazione, non si gravò. Fu allora ritenuto che mentre la revoca del decreto interministeriale 15 luglio 1941 avrebbe dovuto avere come presupposto la non rispondenza di esso al pubblico interesse, nella specie si trattava, invece, di favorire la posizione di un singolo; e che data la sostanziale differenza di effetti tra revoca e annullamento, la eventuale revoca del decreto interministeriale su ricordato non avrebbe modificato la posizione del dottor Varola, in quanto essa non avrebbe spiegato i suoi effetti che *ex nunc* e cioè dal momento della pronuncia. Né poteva l'amministrazione procedere all'annullamento di detto decreto interministeriale, non ricorrendo nessun vizio di illegittimità.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia SCALFARO.

BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ravvisa l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti per la in-

dizione di nuove elezioni nel comune di Calciano (Matera), in considerazione delle seguenti circostanze di fatto.

a) la commissione mandamentale di Tricarico in dispregio del disposto di legge che le faceva obbligo di provvedere entro le quarantotto ore dalla presentazione alla cancellazione delle candidature non regolarmente presentate, solo in data 28 aprile dichiarava inammissibile la lista contrassegnata col simbolo « aratro e berretto frigio » presentata fin dal 14 aprile, e questo dopo aver chiesto, nell'intervallo, la presentazione di altri documenti tempestivamente presentati,

b) contro la illegittima decisione della commissione era stato prodotto ricorso al Consiglio di Stato dai presentatori e dai candidati della lista non ammessa e tali ricorsi erano stati debitamente comunicati alla prefettura di Matera e al ministro dell'interno parecchi giorni prima della data delle elezioni, con richiesta di rinvio delle medesime,

c) in sede di votazione su 841 votanti 297 voti venivano attribuiti alla lista della democrazia cristiana e 43 a quella monarchico-fascista, di contro a 33 schede annullate, 46 bianche e 423, ossia più del 50 per cento, presentate previa l'applicazione, in segno di protesta, di un francobollo riprodotto il simbolo della lista non ammessa. (20696).

RISPOSTA. — Due giorni dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali nel comune di Calciano, e precisamente in data 14 aprile 1956, venne presentata presso quella sede municipale, la prima lista di candidati per la elezione del consiglio comunale contrassegnata da un aratro col berretto frigio. Detta lista venne a cura del segretario comunale immediatamente trasmessa alla commissione elettorale mandamentale di Tricarico, la quale ne iniziò l'esame il 20 aprile successivo, osservando che in luogo del certificato individuale di iscrizione nelle liste elettorali, come prescritto dall'articolo 15, ultimo comma della legge 23 marzo 1956, n. 136, era stato presentato un certificato collettivo per tutti i candidati. Per siffatto rilievo la predetta commissione decise di chiedere la regolarizzazione degli atti ai presentatori della lista, tramite il sindaco di Calciano.

Pervenuti i certificati richiesti, la commissione elettorale mandamentale rilevando successivamente che a fianco del nome di ciascun candidato mancava l'indicazione del luogo e della data di nascita, come prescritto dall'articolo 27 della legge 5 aprile 1951, n. 203, mo-

dificato dall'articolo 15 della legge 23 marzo 1956, n. 136, dispose nuovamente in data 26 aprile la restituzione della lista al comune di Calciano per le opportune integrazioni.

Senonché la raccomandata-espresso, contenente gli atti relativi, pur essendo stata spedita la stessa sera del 26 aprile, pervenne al comune il pomeriggio del giorno 28, e cioè il giorno successivo a quello ultimo stabilito dalla legge per la presentazione delle candidature.

Tale ritardo va attribuito al fatto che il comune di Calciano non è collegato direttamente con quello di Tricarico ma è servito, per le comunicazioni postali, da un servizio automobilistico sino allo scalo di Grassano e poi dal treno delle ferrovie dello Stato sino allo scalo di Calciano.

Il segretario comunale, appena ricevuta la raccomandata restituì immediatamente gli atti alla predetta commissione, a mezzo posta, con le notizie richieste e provvide, nel contempo, ad avvertire di ciò i presentatori della lista, i quali inviarono un loro rappresentante a Tricarico per fornire a voce i chiarimenti sopraindicati.

La commissione elettorale mandamentale però, siccome era scaduto il termine di presentazione delle liste, dichiarò non ammessa la lista in questione e procedette alla definitiva numerazione delle altre due liste presentate.

Avverso la decisione della commissione elettorale mandamentale i candidati della lista non ammessa hanno presentato in data 22 maggio ricorso al Consiglio di Stato. Analogo ricorso è stato poi prodotto il 24 maggio dai presentatori della lista. Il Consiglio di Stato (V sezione) con ordinanza del 9 giugno 1956 ha respinto la domanda incidentale di sospensione presentata dai ricorrenti.

Ciò premesso, nessun provvedimento può essere adottato da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — con riferimento all'interrogazione n. 16696, alla quale fu risposto il 7 dicembre 1955, protocollo n. 1914 — a che punto sia lo studio, già da tempo posto, del problema del miglioramento di carriera dei sottufficiali musicanti effettivi presso le bande reggimentali; e se, anche in considerazione della lunga attesa degli interessati, intenda disporre per una sollecita definizione della questione che accolga le loro giuste aspirazioni. (20676).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

RISPOSTA. — Come già comunicato all'onorevole interrogante, il problema del miglioramento di carriera dei sottufficiali musicanti viene considerato in sede di nuove norme sugli organici, il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, il cui progetto, riferendosi a materia assai complessa e delicata, non è stato ancora possibile definire.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

BIMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere cosa intenda fare a favore degli insegnanti di educazione fisica estromessi, in via amministrativa, dal Commissariato della gioventù italiana, a seguito del trasferimento della ex gioventù italiana del littorio al Commissariato della gioventù italiana ed attualmente in posizione di incaricati dell'insegnamento di educazione fisica.

L'interrogante ritiene infatti che un provvedimento riparatore si renda necessario anche in considerazione della carenza di personale qualificato per detto insegnamento. (21033).

RISPOSTA. — Con il disegno di legge concernente provvedimenti per l'educazione fisica sono state prese in considerazione solo le posizioni di quegli insegnanti che furono costretti a lasciare il servizio anteriormente al compimento del 65° anno d'età, in applicazione del regolamento della cessata G.I.L., purché gli stessi avessero continuato a prestare servizio nelle scuole governative in qualità di incaricati o supplenti dell'anno scolastico successivo al collocamento a riposo e con interruzioni complessive, non superiori ad un anno in ciascun quinquennio. Si è ritenuto, di intesa con il Ministero del tesoro, di limitare il riesame delle posizioni a questa categoria di insegnanti, in quanto con la effettiva prestazione del servizio, anche se in qualità di incaricati o supplenti, può considerarsi annullata la precedente interruzione del rapporto di impiego.

A questo Ministero non risulta che il Commissariato della gioventù italiana abbia estromesso, in via amministrativa, insegnanti di educazione fisica già di ruolo della cessata G. I. L., ad eccezione dei pochi casi per i quali la risoluzione del rapporto di impiego fu determinata da circostanze imputabili agli stessi interessati per non aver assunto servizio nei termini prescritti e senza aver tempestivamente giustificato la loro assenza.

Tenuto conto di tali circostanze, non si ravvisa la opportunità di prendere in particolare considerazione i pochi casi ai quali

l'onorevole interrogante fa riferimento; tuttavia, dato che il disegno di legge sopra indicato prevede anche l'istituto della riammissione in servizio per coloro che appartennero ad uno dei ruoli degli insegnanti di educazione fisica esistenti anteriormente al 1° ottobre 1946 e che interruppero il rapporto di impiego per una delle cause indicate nell'articolo 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 (dimissioni, collocamento a riposo non per limiti di età, ecc.), gli insegnanti estromessi in via amministrativa dal Commissariato della gioventù italiana per motivi loro imputabili potranno eventualmente avvalersi di tale concessione e riprendere, in conseguenza, la loro interrotta carriera.

Il Ministro: Rossi.

BONOMI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvidenze intendono adottare in vista dell'attuale situazione di disagio economico in cui versa il settore agrumicolo nazionale.

Le provvidenze dovrebbero mirare a facilitare ed incoraggiare l'esportazione degli agrumi verso i paesi più fortemente consumatori; a sviluppare proficua propaganda per un aumento del consumo di prodotto italiano sui mercati esteri e su quelli interni; a ridurre notevolmente il divario dei prezzi tra la produzione ed il consumo nell'ambito nazionale, a favorire il possibile adeguamento, sui mercati esteri, dei prezzi degli agrumi italiani a quelli degli altri paesi produttori, i quali facilitano le loro esportazioni con premi ed agevolazioni varie. (17375).

RISPOSTA. — Il disagio del mercato agrumicolo nazionale segnalato non sembra rivestire carattere di particolare gravità.

I prezzi degli agrumi, consolidatisi dal mese di febbraio, hanno raggiunto, anche quest'anno, livelli soddisfacenti per i produttori.

È da chiarire, infatti, che di norma, annualmente, dalla metà del mese di dicembre a febbraio si verifica una flessione dei prezzi delle arance a causa della saturazione dei mercati di consumo nazionali ed esteri. Successivamente, però, si manifesta una lievitazione dei prezzi, specialmente nel marzo, quando la produzione italiana migliora in qualità e trova attenuata concorrenza sui mercati esteri.

Le note avversità climatiche della scorsa stagione hanno contribuito, quest'anno, ad attenuare ancor più la concorrenza degli altri

paesi produttori, e ciò è dimostrato dal confortevole andamento delle nostre esportazioni.

Questa amministrazione non trascura, comunque, di perseguire ogni azione intesa a migliorare, in quanto possibile, le posizioni raggiunte sui mercati esteri, in special modo, su quello della Germania orientale che, almeno per il momento, si mostra disposto ad assorbire la produzione delle arance calabresi.

Non si può, tuttavia, non riconoscere che le possibilità commerciali in genere, come quelle relative al condizionamento del prodotto, sono determinate essenzialmente dalle caratteristiche della produzione, la quale risponde, oggi, solo in parte alle esigenze dei mercati di consumo, orientati prevalentemente su specifiche varietà di pregio.

In merito alla riduzione dei costi della distribuzione all'interno, argomento di competenza di altre amministrazioni, si osserva che detta riduzione è condizionata alla possibilità di una migliore organizzazione dei mercati all'ingrosso e della distribuzione fino al dettaglio.

Per l'organizzazione di detti mercati è, da tempo, all'esame delle Commissioni parlamentari uno schema di provvedimento legislativo; per la distribuzione al dettaglio, le iniziative di alcune amministrazioni comunali e gli esperimenti direttamente condotti da questo Ministero hanno dimostrato la possibilità di una riduzione dei costi in tale fase, con l'adozione di nuovi criteri distributivi, già in atto, con successo, in altri paesi.

Questo Ministero, ha, pertanto, predisposto un programma che mira al completamento degli studi sul problema della distribuzione e alla adozione dei provvedimenti relativi, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di adottare particolari provvidenze a favore del settore agrumicolo, quali ad esempio la concessione di premi all'esportazione, si fa osservare che l'istituzione di tale agevolazione non risolverebbe il problema della qualità del prodotto, che spinge gli acquirenti esteri a dare la preferenza agli agrumi di altri paesi e sarebbe inoltre in contrasto con l'indirizzo generale della nostra politica commerciale e con gli impegni assunti dal nostro paese in sede O.E.C.E.

Ad avviso di questo Ministero, l'azione più idonea per superare la situazione di disagio del mercato agrumicolo nazionale dovrebbe basarsi sui nuovi e più progrediti indirizzi,

da adottarsi da parte degli stessi produttori e consistenti in una maggiore razionalizzazione delle operazioni colturali, nella intensificazione della lotta contro i parassiti, in una più accurata selezione delle varietà da esportare e in una più ampia ed efficace opera di propaganda all'estero attraverso la costituzione di consorzi tra gli esportatori medesimi.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
COLOMBO.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quali difficoltà tuttora impediscono la definizione della pensione indiretta spettante, quale padre di caduto, a Cabutto Giovanni fu Bartolomeo, residente a Canale (Valpone), il quale da circa dieci anni attende la decisione della domanda, numerose volte sollecitata a mezzo di parlamentari ed in modo diretto ed ultimo rinnovata il 19 dicembre 1955; si avverte che l'interessato è ultrasettantenne, e quale piccolo mezzadro versa in ristrettissime condizioni economiche; donde la necessità di urgente soluzione. (20510).

RISPOSTA. — La pratica di pensione fu già definita con decreto ministeriale del 3 giugno 1947, n. 1032551, con il quale all'interessato fu negata la pensione per le sue buone condizioni economiche.

Copia del succitato decreto fu trasmessa al comune di Canale d'Alba per la relativa notifica.

Poiché il signor Cabutto ha prodotto nuova istanza, la pratica è stata ripresa in esame, ai sensi della legge del 10 maggio 1955, n. 491, e trovasi in corso d'istruttoria in attesa di acquisire agli atti nuove e dettagliate informazioni sulle attuali condizioni economiche dell'interessato, chieste ai carabinieri di Canale.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali difficoltà non si sia provveduto alla definizione della pensione di guerra richiesta da Cane Domenico fu Lorenzo, residente in Alba, in dipendenza della dispersione in Russia del figlio Cane Lorenzo, sergente maggiore del 1° alpini, classe 1921, tale domanda fu trasmessa fin dal 10 marzo 1953, numero di posizione 443658, e non è stato possibile finora avere informazioni. (20512).

RISPOSTA. — Nei confronti del soprannominato, con decreto ministeriale del 5 ottobre 1949, n. 1118087, fu negata la pensione per le sue buone condizioni economiche.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Sulla scorta di una nuova domanda, la pratica è stata ripresa in esame e trovasi in corso di istruttoria per la eventuale concessione della pensione, ai sensi della legge del 10 maggio 1955, n. 491.

Sono stati interessati i carabinieri di Alba (Cuneo) perché trasmettano nuove e dettagliate informazioni sulle attuali condizioni economiche del richiedente. Inoltre è stata disposta, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, la visita del signor Cane onde accertare la sua inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia imminente la definizione della domanda di pensione presentata da Boffa Sebastiano fu Camillo residente a Nerve (Cuneo) della classe 1884, invalido della guerra 1915-1918, che ha passato visita medica collegiale fin dal 23 novembre 1954. Si avverte che il Boffa, privo di ambe le gambe, versa in grave bisogno. (20844).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1956, n. 1621652, è stato negato ulteriore trattamento economico di guerra per non riscontrato aggravamento degli esiti di ferita d'arma da fuoco alla gamba destra, già indennizzata con la X categoria per anni uno. Con lo stesso provvedimento è stata respinta la domanda di pensione per l'amputazione al terzo medio della coscia sinistra in quanto essa non è in relazione con la ferita di guerra.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BUBBIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia stata autorizzata dal Governo o comunque sia a conoscenza di esso l'esistenza di un « Fronte dei cavalieri italiani », associazione civile tra gli insigniti di ordini cavallereschi, con sede in Roma, via Massaciuccoli 32, tale associazione rilascia diplomi di iscrizione nei ruoli dei diversi ordini cavallereschi, esigendo diverse migliaia di lire per tasse di iscrizione, diploma, tessera, distintivo, ecc. Richiedesi pure se siano accertati quali finalità abbia tale Fronte, quale sia l'ammontare complessivo dei contributi riscossi e quale la loro destinazione, e se non si debba riconoscere che l'attività di tale organizzazione, avente manifestamente fini privati di lucro, non sia pregiudizievole al prestigio e al decoro degli insigniti di ordini cavallereschi. (21080).

RISPOSTA. — Il « Fronte dei cavalieri italiani » risulta costituito in Roma il 6 luglio 1953, per atto notarile, ad iniziativa del pubblicista Rubbi Ugo, abitante nella capitale, via Massaciuccoli, n. 32.

Trattasi di associazione di fatto, tra insigniti di onorificenze di svariati ordini cavallereschi, che si propone di costituire fra i soci vincoli di solidarietà, promuovendo riunioni, dando vita a speciali forme mutualistiche, culturali e ricreative, e patrocinando le cause di ordini indipendenti che si trovano in particolari posizioni storiche-giuridiche, al fine di far loro ottenere il riconoscimento dello Stato.

Il promotore, in definitiva, tenta di riunire nell'associazione quelle persone, insignite di onorificenze non riconosciute ai sensi della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il Rubbi, per sviluppare la sua attività, si serve di moduli che fa pervenire agli insigniti di ordini cavallereschi, invitandoli a far parte del « Fronte » e a versare, quindi, i seguenti contributi.

lire 1.500 per l'iscrizione (compreso l'abbonamento annuo all'organo ufficiale del « Fronte » dal titolo « L'Araldo dei cavalieri italiani »),

lire 1.000 per il diploma;

lire 1.000 per la tessera;

lire 500 per il distintivo e, infine, un contributo volontario.

I soci finora iscritti sono circa 150 ed in media hanno versato un contributo di lire 5 mila ciascuno. Questo Ministero ha disposto che l'attività di detta associazione venga attentamente vigilata dagli organi di polizia per le eventuali infrazioni alle vigenti disposizioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

BUBBIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia di studio del progetto di soppressione della linea ferroviaria Asti-Castagnole Lanze, con trasformazione in servizio di autocorriera, tale notizia ha causato viva opposizione da parte della popolazione, data la necessità di detto tronco ferroviario per il servizio non soltanto degli importanti comuni da esso toccati, ma anche per assicurare le rapide comunicazioni tra le province di Cuneo e di Asti, dato che tale linea rappresenta per tutta la regione, e specialmente per l'Albese, il collegamento più diretto con Milano, con conseguente continuo aumento del traffico dei viaggiatori estranei su di essa mediante autotreni diretti sul percorso Cuneo-Asti-Casale-Milano. (21089).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

RISPOSTA. — Per la linea Asti-Castagnole Lanzo, come per tutte le altre linee a scarso traffico della rete delle ferrovie dello Stato, sono in corso approfondite indagini al fine di acquisire i necessari elementi di giudizio per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nell'interesse generale.

Ogni previsione è quindi prematura.

Desidero comunque assicurare che qualsiasi determinazione al riguardo sarà adottata tenendo conto delle esigenze sociali ed economiche della zona.

Il Ministro: ANGELINI.

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'attuale stato della pratica di pensione nuova guerra indiretta (n. 429319), relativa alla signora Hrovad Teresa, madre dell'ufficiale di cavalleria in servizio permanente effettivo Tresbe Milan Vittorio fu Andrea, classe 1916, già insegnante di equitazione presso l'accademia militare di Modena, caduto a Fossoli (Modena) il 12 luglio 1944.

L'interrogante chiede inoltre se, qualora venisse riconosciuto il diritto a pensione alla richiedente, la medesima, che risiede in territorio posto sotto la giurisdizione jugoslava, potrà beneficiarne. (20526).

RISPOSTA. — La pratica per la eventuale concessione della pensione di guerra trovasi in corso d'istruttoria.

È stato interessato il distretto militare di Udine perché trasmetta lo stato di servizio del dante causa con l'indicazione del servizio prestato dallo stesso nelle formazioni partigiane.

Si sono richieste inoltre al consolato italiano di Zagabria le informazioni sulle condizioni economiche della richiedente e l'atto di morte del padre del militare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è a conoscenza del grave stato di abbandono del cimitero di Ferruzzano (Reggio Calabria) e se non intenda disporre per il più sollecito intervento, al fine di eliminare uno sconcio, che mortifica il senso religioso dei cittadini di detta località. (20966).

RISPOSTA. — A richiesta dell'amministrazione comunale di Ferruzzano, nel novembre 1955, è stato effettuato un sopralluogo da parte di una apposita commissione provinciale per prescegliere un'area da destinare al nuovo cimitero, la cui costruzione è resa indispensabile dalle pessime condizioni del vecchio cimitero,

aggravate da movimenti franosi, accentuatisi dopo le alluvioni degli anni 1951 e 1953.

Successivamente, è stato conferito ad un libero professionista l'incarico di predisporre il relativo progetto.

Detto professionista, però, non ha ancora provveduto a stendere la relazione.

Il comune di Ferruzzano, sollecitato dalla prefettura di Reggio Calabria, si è riservato di chiedere le provvidenze previste dalla legge Tupini, non appena sarà a conoscenza del presumibile importo dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BUFFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali motivi ostano per il riconoscimento civile della parrocchia « Visitazione di Maria Santissima » in Vaccarizzo di Montalto (Cosenza), la cui domanda, inoltrata alcuni anni fa dal sacerdote Alfredo Arpa, non ha avuto ancora alcun esito. (21177).

RISPOSTA. — La parrocchia della Visitazione della Beata Maria Santissima in frazione Vaccarizzo del comune di Montalto Uffugo (Cosenza) è stata riconosciuta, agli effetti civili, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1956, registro n. 98, foglio n. 40 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1956, n. 157.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

BUZZI. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano doverosi applicare nei confronti degli operai giornalieri assunti dal Ministero della difesa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1956, n. 67, lo stesso trattamento tributario, che le leggi in vigore prevedono per tutti i prestatori d'opera pubblici o privati che siano, anziché quello previsto dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, come risulta essere stato disposto dalla direzione generale delle imposte dirette.

Pare all'interrogante che, nel caso degli operai di cui trattasi, non si possa parlare, con piena legittimità, di estranei all'amministrazione statale né di locazione d'opera che impegni detto personale solo per brevi periodi della giornata o saltuariamente e con incarichi di natura del tutto particolare e transitoria, come quelli che l'ente pubblico potrebbe affidare a liberi professionisti (consulenza legale, assistenza sanitaria, progetti tecnici, ecc.) o ad artigiani e ditte lavoranti in proprio

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

(installazione e riparazione di impianti, di macchinari, di mobili, ecc.), mentre sembra trattarsi, nel caso in esame, di dipendenti con rapporto di impiego regolato dalle norme sul contratto d'impiego privato.

La natura di tale rapporto, che per l'apposizione del termine di 90 giorni esclude il diritto alla permanenza oltre detto termine, è infatti chiaramente identificabile:

1°) nell'assunzione per prestazioni inerenti agli scopi istituzionali dell'ente,

2°) nell'esclusività della prestazione con carattere professionale,

3°) nella continuità della prestazione sia pure nei limiti del termine apposto,

4°) nella retribuzione predeterminata;

5°) nella subordinazione e dipendenza gerarchica da organi dell'amministrazione statale. (20438).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro della difesa.

La questione prospettata dall'onorevole interrogante è stata già esaminata dall'amministrazione finanziaria sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, il quale precisò che gli operai giornalieri, occasionalmente reclutati dalle varie amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono da considerarsi quali vere e proprie maestranze private e, quindi, estranee all'amministrazione statale.

Così definita la natura del rapporto di lavoro degli operai giornalieri assunti in base alle disposizioni sopra ricordate, non vi è dubbio che le retribuzioni ad essi corrisposte debbano essere assoggettate al trattamento tributario previsto dall'articolo 30 (secondo comma) della legge 8 aprile 1952, n. 212, il quale stabilisce che su tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato ad estranei, le ritenute per imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare si applicano sull'intero ammontare con le aliquote, rispettivamente, dell'8 per cento e dell'1,50 per cento, oltre la addizionale E.C.A.

Il Ministro delle finanze ANDREOTTI.

CACCIATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengono necessario far stanziare i fondi necessari per salvare da completa rovina la chiesa di Santa Maria delle Grazie in Cassano Irpino (Avellino) che contiene preziosi dipinti del '300. (16613).

RISPOSTA. — A seguito della risposta data all'interrogazione con nota 4539 del 9 aprile 1956, si comunica che da notizie pervenute dal competente soprintendente ai monumenti di Napoli risulta che effettivamente la chiesa di Santa Maria delle Grazie in Cassano Irpino, opera del periodo romanico, successivamente trasformata in periodo rinascimentale e barocco, risulta da tempo abbandonata.

Al fine di conservare un tale artistico sacro manufatto occorrerebbe un primo stanziamento di lire 2 milioni necessario al consolidamento di alcune strutture murarie dell'interno e al consolidamento del soffitto del sacro edificio, con riserva di eventuali ulteriori interventi per il completamento dei lavori qualora i contributi locali che saranno chiesti dalla soprintendenza non raggiungano l'entità necessaria per tale completamento.

E, per altro, da far presente che la deficienza dei fondi stanziati in bilancio e precedenti impegni per restauri di maggior urgenza ad altri monumenti non consentiranno di far luogo all'inizio dei lavori nell'esercizio 1956-57.

Della questione è stata presa nota per ogni favorevole provvedimento non appena possibile.

Il Ministro della pubblica istruzione ROSSI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Ercolano Salvatore fu Pasquale da Pontecagnano (Salerno). (19033).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Saviotti Francesco fu Luigi da Rudiano (Brescia). Tale pratica porta il n. 182580 di posizione. (20025).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi ancora in corso di istruttoria.

Si è in attesa che il distretto militare di Brescia faccia conoscere quale provvedimento medico legale sia stato adottato in esito al ricovero avvenuto presso l'ospedale militare di Brescia nel novembre 1945.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga legittimo l'operato del prefetto di Salerno, il quale ha emesso decreto di annullamento di deliberazioni dei consigli comunali — come quelli di Vietri sul Mare, Colliano ed altri — sulla condizione degli eletti, sostituendosi ai consigli stessi e alla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela nel proclamare eleggibili i dichiarati ineleggibili o viceversa.

Ad avviso dell'interrogante, al prefetto non è attribuito dall'ordinamento in vigore alcun potere nelle questioni di eleggibilità e pertanto l'operato del prefetto di Salerno è atto di illegittima interferenza.

La legge infatti — agli articoli 67 e 74 del testo unico del 1951, n. 203, modulo 1, del 1956, n. 136 — prevede, per le questioni di eleggibilità, soltanto che:

a) « ove i consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la giunta provinciale amministrativa in sede di tutela » (articolo 67 citato);

b) « contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, a norma dell'articolo 67, è ammesso ricorso al consiglio comunale ... » (articolo 74 citato).

A parte la considerazione che la legge, parlando di « decisione », ha voluto proprio escludere che si tratti, nella fattispecie, di un'ordinaria deliberazione comunale, sulla quale sarebbe possibile lo svolgimento del potere di cui all'articolo 97 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e articolo 3 della legge del 1947, n. 530, è evidente che il riconoscimento d'un siffatto potere al prefetto sconvolgerebbe dalle fondamenta non solo il principio democratico, ma paralizzerebbe il potere di autonomia, tipico per tutti gli organi collegiali della cui sovranità è nel nostro caso espressione insostituibile. In sostanza, l'ammettere nei prefetti la possibilità di esercitare a proprio arbitrio un tale potere sarebbe riconoscere al prefetto la possibilità di paralizzare la funzione sovrana dei consigli comunali.

Il che si presenta tanto più grave se si pensa che contro il provvedimento prefettizio non sarebbe certo possibile insorgere a norma dell'articolo 74 del testo unico, con la conseguenza che esso rimarrebbe — se non giuridicamente, per il mezzo del ricorso gerarchico — di fatto inoppugnabile. Ed è da considerare che un eventuale ricorso al ministro avverso il provvedimento prefettizio finirebbe con lo spostare la questione di eleggibilità dai suoi giudici naturali, che sono quelli stabi-

liti dalla legge e cioè. consiglio, giunta provinciale amministrativa, corte di appello e corte suprema di cassazione. Invece, contro la decisione del ministro sul ricorso avverso il decreto prefettizio non sarebbe dato che il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Risulta evidente, dunque, che il potere generale di annullamento, attribuito al prefetto dal ricordato articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale (articolo 3 della legge del 1947, n. 530), trova il suo limite nella fattispecie tassativamente regolata dalle leggi elettorali in relazione alla qualificazione del diritto soggettivo pubblico, del quale è titolare il cittadino eletto o no. Anche a voler ammettere che sulle deliberazioni in questione sia ammissibile controllo prefettizio della legalità formale, non sarebbe certo pensabile la estensione della competenza del prefetto sino a sostituirlo ai magistrati competenti e persino alla corte di appello e alla corte suprema di cassazione.

Né si dica che il decreto prefettizio di annullamento non pregiudicherebbe i rimedi giurisdizionali, poiché — annullata la decisione sia pure, come fa il prefetto di Salerno « limitatamente » al caso che interessa — non sussisterebbe più nemmeno decisione impugnabile a norma dell'articolo 74 del testo unico del 1951, n. 203, come modificato dalla legge del 1956, n. 136. (20959).

RISPOSTA. — Il prefetto di Salerno, nel rilevare, in sede di controllo di legittimità delle relative deliberazioni consiliari, la condizione di ineleggibilità di alcuni consiglieri di cui era stata convalidata la nomina, si è uniformato al principio ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato — per ultimo, con decisione del 30 gennaio 1954, n. 95 — nel senso che le deliberazioni di convalida, quali atti amministrativi, non differiscono da ogni altra ordinaria deliberazione comunale e debbono intendersi sottoposte, quindi, al sindacato prefettizio di legittimità non solo sotto l'aspetto formale ma anche del contenuto sostanziale, per violazione di norme concernenti l'eleggibilità, e ciò, indipendentemente dagli eventuali, successivi rimedi giurisdizionali previsti dalla legge, in materia.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene che debba restare ancora in carica il collocatore di Angri (Salerno), il quale il giorno 15 luglio 1956, alla vedova Castaldi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Rosa, che chiedeva lavoro per dare pane ai suoi bimbi, rispondeva con calci e pugni.

L'interrogante chiede ancora di conoscere quali provvedimenti intende adottare contro i funzionari dell'ufficio del lavoro e dell'ispettorato del lavoro, i quali non solo non sono intervenuti per l'increscioso fatto di cui sopra, ma messi a conoscenza che ad Angri erano stati avviati al lavoro Pauciello Aniello, coltivatore di due moggi di terreno e proprietario di un fabbricato, Faello Luigi coltivatore diretto e proprietario di una casa di abitazione e Damaso Giovanni, coltivatore di tre moggi di terreno, hanno archiviato la denuncia pur sapendo che ad Angri vi sono numerosi disoccupati che vivono nella più squallida miseria. (21021).

RISPOSTA. Le risultanze dei particolari accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato consentono di escludere fermamente che il comportamento del collocatore di Angri nei confronti della lavoratrice Contaldo (non Castaldi) Rosa sia stato quello di cui è cenno nell'interrogazione.

Si è invece a conoscenza che il collocatore, in data 12 giugno 1956, ha sporto denuncia contro la nominata Contaldo all'arma dei carabinieri per violazione di ufficio ed oltraggi, manifestatisi in occasione di un tentativo di invasione dell'ufficio di collocamento di Angri da parte di un gruppo di lavoratrici disoccupate.

Per quanto, poi, si riferisce ad asserite responsabilità di funzionari dell'ispettorato e dell'ufficio del lavoro di Salerno, nessuna denuncia a carico del predetto collocatore è mai pervenuta a detti organi che, se del caso, non avrebbero, ovviamente, mancato di espletare in merito ogni più opportuna indagine. Comunque si desidera far rilevare che:

a) il lavoratore Pauciullo (non Pauciello) Aniello di Francesco, già iscritto nelle liste dei disoccupati, con la qualifica di meccanico-motorista, è risultato radiato dalle liste stesse sin dal 30 settembre 1954 per non essersi egli più presentato ai prescritti controlli mensili.

Di conseguenza, non poteva risultare e non è risultato avviato ad alcun lavoro,

b) il nominato Faello Luigi non è risultato mai iscritto all'ufficio di collocamento. Interrogato dal direttore dell'ufficio del lavoro, ha dichiarato di essere il titolare di una bottega artigiana di falegnameria e di non aver mai aspirato, come non aspira, ad alcuna diversa occupazione. Tanto meno, il medesimo è risultato avviato dall'ufficio di collocamento presso alcuna azienda,

c) il lavoratore D'Amaro (non Damaso) Giovanni di Cosimo è risultato iscritto, quale disoccupato, con la qualifica di « manovale conserviero » ma non è risultato avviato da quell'ufficio di collocamento presso alcuna ditta. Nel corso delle indagini svolte in merito agli avviamenti al lavoro, è emerso — infine — che la lavoratrice Contaldo Rosa si trovava già, all'epoca dell'incidente sopra descritto, occupata, arbitrariamente, presso la ditta De Felice Nicola, nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli dove la medesima esplica tuttora tale attività.

Per tale infrazione, la ditta suddetta è stata segnalata al locale ispettorato del lavoro per quanto di competenza.

Stanti tali risultanze, e poiché l'operato del collocatore di Angri come l'andamento dell'ufficio da esso commesso non hanno dato luogo a rilievi, questo Ministero non ritiene di dover adottare il provvedimento di revoca sollecitato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: VIGORELLI.

CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere quale sia l'intendimento degli organi competenti nei riguardi della autonomia amministrativa richiesta dai cittadini della popolosa frazione di Priolo Gargallo (Siracusa), considerato che l'operoso borgo dista circa 12 chilometri dall'abitato del comune cui è incorporato, situazione questa che pone i cittadini di Priolo in grave stato di disagio, tale da averli spinti alla esasperazione di astenersi dal voto nelle recenti elezioni amministrative — restando pertanto senza rappresentanti al consiglio comunale di Siracusa — nella speranza di richiamare l'attenzione degli organi di Stato responsabili sull'annoso problema. (21116).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 15 dello statuto speciale siciliano spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

In attuazione di tale precetto, la materia della erezione di nuovi comuni è stata disciplinata con l'articolo 171 del decreto del Presidente della regione del 9 giugno 1954, n. 9, e con gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, con vigore dal 15 maggio 1956, secondo cui la istituzione di nuovi comuni ha luogo con legge della regione. Questa è pertanto unicamente competente ad accertare la esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

eventuale erezione in comune della frazione Priolo-Gargallo, cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.*
- Per conoscere il suo pensiero sull'inqualificabile atteggiamento degli amministratori uscenti del comune di Fano (Pesaro), i quali, dopo di avere, con provvedimento, in data 8 giugno 1956, convocato per il 16 giugno, ore 17, il nuovo consiglio comunale per l'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti il 27 maggio e per l'elezione del sindaco e della giunta, e dopo di avere comunicato alla cittadinanza, con pubblico manifesto, tale convocazione, hanno improvvisamente ed inesplicabilmente disdetto la convocazione, con una deliberazione di giunta presa alle ore 13,30 dello stesso giorno, e l'hanno rinviata al 30 giugno, dimostrando, tra l'altro, il più sovrano disprezzo verso la legge, verso la volontà degli elettori e verso gli interessi della popolazione, che richiede l'urgente insediamento dell'organo idoneo ad amministrare con pienezza di funzioni; e per conoscere, altresì, se risponda a verità che tale inverosimile ed eversiva procedura sia stata suggerita dalla prefettura di Pesaro e la detta riunione di giunta sia stata tenuta in presenza di un consigliere della stessa prefettura inviato *ad hoc* a Fano. (20952).

RISPOSTA. — La giunta municipale uscente del comune di Fano, nell'ambito della sua competenza in ordine alla fissazione della prima seduta del consiglio neo-eletto, ha ritenuto, in accoglimento di voti espressi da esponenti del consiglio stesso, di dovere differire la relativa convocazione, in un primo tempo stabilita per il 16 giugno scorso, allo scopo di consentire la conclusione di trattative per la nomina dei nuovi amministratori.

Si esclude che tale rinvio sia avvenuto in seguito a sollecitazioni o comunque suggerimenti del prefetto di Pesaro.

La presenza poi al comune, nel giorno in cui la giunta municipale adottava tale deliberazione, di un funzionario di prefettura è da considerarsi puramente occasionale in quanto il medesimo si trovava colà per normali accertamenti di carattere tecnico sul funzionamento dell'ufficio elettorale.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.*
- Per conoscere il testo integrale delle circolari emanate dal 1946 in poi in materia di

convocazione, da parte del sindaco cessante, del nuovo consiglio municipale. (21061).

RISPOSTA. — Nessuna circolare è stata diramata da questo Ministero in tema di adempimenti relativi alla prima convocazione del consiglio comunale neo eletto.

Sul piano giuridico, nessuna questione si presentava in ordine alla competenza, non dubbia, della giunta e del sindaco uscenti — quali organi le cui attribuzioni d'istituto restano di diritto prorogati fino alla nomina dei successori, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — nei riguardi della indizione della convocazione suddetta e della diramazione dei relativi avvisi ai nuovi consiglieri.

Sotto ogni altro profilo, poi, trattandosi di adempimenti che attengono alla sfera dei poteri *interna corporis* delle locali amministrazioni, questo Ministero ha ritenuto, nel rispetto delle autonomie municipali, di doversi astenere dall'impartire direttive in materia, essendo, per altro, rimessa ai prefetti la valutazione delle situazioni particolari che possano localmente presentarsi, per ogni eventuale necessario intervento, a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.*
- Per conoscere il testo del parere espresso - presumibilmente nel 1951 — circa la opportunità di provvedere mediante la nomina di un commissario prefettizio, su richiesta dell'amministrazione interessata, per gli atti urgenti, il cui ritardo potrebbe cagionare danno, nell'intervallo tra la cessazione delle funzioni del consiglio decaduto e l'insediamento del consiglio nuovo (G. Malvaldi, *La decadenza dei consigli comunali, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 1951, pagina 675). (21066).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è in grado di individuare, attraverso gli elementi forniti, il parere al quale accenna l'onorevole interrogante.

Comunque, la questione prospettata, circa la competenza a provvedere sugli atti urgenti nelle more dell'insediamento della nuova rappresentanza elettiva del comune, deve ritenersi ormai risolta, per concorde dottrina, nel senso che, nella vacanza del consiglio comunale, spettò alla giunta municipale scaduta — rimasta in carica ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — di deliberare, ricorrendo all'urgenza, anche sugli affari di perti-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

nenza dell'organo consiliare, coi poteri di cui all'articolo 140 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere finalmente la definizione della pratica di pensione di guerra della quale è beneficiaria Amato Lucia vedova di Spiezia Domenico fu Antonio deceduto il 27 giugno 1952 (numero di posizione servizio dirette nuova guerra 199116). (19780).

RISPOSTA. — Per la eventuale definizione della pratica per pensione di guerra è stato ripetutamente sollecitato il distretto militare di Nola (Napoli) perché faccia pervenire la documentazione matricolare del dante causa.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CAPRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono alla sollecita emanazione, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, del decreto presidenziale per la determinazione dei prescritti criteri per la concessione del nulla osta per la costruzione di sale cinematografiche. L'interrogante, considerato il notevole numero di domande che risultano giacenti presso la direzione generale dello spettacolo e sottolineando altresì il notevole danno che deriva agli interessati da tale ritardo che inspiegabilmente si protrae da oltre quattro mesi, chiede che agli adempimenti di legge si provveda con ogni possibile tempestività. (20606).

RISPOSTA. — L'elaborazione del testo del decreto, previsto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, ha richiesto uno studio più approfondito che non nel passato perché non si poteva prescindere dai lavori in corso al Parlamento per la compilazione delle nuove disposizioni sulla cinematografia.

La Presidenza del Consiglio ha curato soprattutto di fare in modo che la norma regolamentare su indicata fosse in armonia con le fondamentali esigenze del settore cinematografico, senza discostarsi dal preciso orientamento manifestato dal Parlamento in materia di rapporto tra popolazione e posti cinema di ciascun comune.

Il provvedimento è stato firmato dal Presidente del Consiglio il 28 giugno ed è stato

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1956, n. 165. La commissione competente all'esame delle domande di agibilità cinematografica ha ripreso subito i lavori.

Il Sottosegretario di Stato: LANZINI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non crede opportuno estendere l'assistenza di malattia agli agenti di pubblica sicurezza aggiunti e ai loro familiari.

Tali aggiunti prestano servizio da molti anni alle dipendenze di codesto Ministero ed in tale posizione è probabile rimangano per molto tempo; essi purtroppo non beneficiano di alcuna assistenza in caso di malattia, mentre oggi si sta estendendo l'assistenza obbligatoria a tutte le categorie di lavoratori. (21151).

RISPOSTA. — Un provvedimento legislativo inteso ad estendere l'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. a tutto il personale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, a qualsiasi categoria appartenga, è attualmente in corso di studio.

In merito all'adozione di detto provvedimento, si sono già espressi favorevolmente sia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che il Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

CASTELLARIN. — *Al Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire nei confronti del signor Duilio Palavanchi, affittuario del terreno demaniale dell'ex campo d'aviazione di Poggiorenatico (Ferrara), il quale tiene un atteggiamento provocatorio, rifiutandosi di rispettare il patto provinciale agricolo nei confronti dei lavoratori e provocando un grave perturbamento dell'ordine pubblico. (21256).

RISPOSTA. — Il signor Duilio Palavanchi, affittuario del terreno demaniale dell'ex campo d'aviazione di Poggiorenatico, a seguito dell'intervento del prefetto di Ferrara, si è impegnato a corrispondere ai lavoratori, che partecipano alle operazioni di mietitura e di trebbiatura del grano, quintali 200 dei circa 2 mila del previsto raccolto.

I lavoratori si sono dichiarati soddisfatti dell'accordo raggiunto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PUGLIESE.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Vittolo Giorgio di Nicola, da Vieste (Foggia) (diretta nuova guerra). (18417).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica si è in attesa del parere della commissione per i casi di diserzione.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Trotta Vincenzo di Michele, da Mattinata (Foggia) diretta nuova guerra. (18529).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Berardi Leonardo di Giuseppe, da Foggia, diretta nuova guerra. (18582).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo per assenza d'infermità classificabile, notificato il 4 agosto 1948 all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno istituire a Foggia scuole agrarie a tipo professionale e un istituto tecnico agrario, che possano veramente rispondere alle esigenze di un centro agricolo tanto importante, quale quello della Capitanata. (20741).

RISPOSTA. — Questo Ministero dedica particolare attenzione al problema dell'istruzione professionale nel settore agrario nei riguardi della provincia di Foggia.

Il problema viene esaminato in relazione a tutte le aree depresse del Mezzogiorno d'Italia e delle isole.

Allo scopo di integrare opportunamente le istituzioni scolastiche esistenti ed al fine di facilitare l'insediamento degli assegnatari delle terre derivanti dallo scorporo dei latifondi, si è provveduto, su deliberazione del

Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, di intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con la Cassa per il Mezzogiorno, ad istituire nelle sopra menzionate aree depresse alcuni istituti professionali per l'agricoltura, che operano nei comprensori dei locali enti di riforma fondiaria, mediante l'istituzione di sedi distaccate in numerose località della provincia e della regione.

Nel caso specifico, è stato istituito l'Istituto professionale per l'agricoltura per la Puglia ed il Molise, con sede centrale in Bari.

Esso opera già dall'ottobre 1954 anche in provincia di Foggia, dove, nel corrente anno scolastico, funzionano in Borgo Libertà (Cerignola) un corso preparatorio ed il primo anno di una scuola professionale per l'agricoltura generica. È, inoltre, in allestimento nella località di Segezia un altro corso preparatorio.

Tale attività, ovviamente, subirà ulteriori notevoli sviluppi non appena terminato di predisporre, a cura, rispettivamente, della Cassa per il Mezzogiorno e dell'ente di riforma interessato, i locali e le attrezzature occorrenti.

Quanto alla segnalata istituzione di un istituto tecnico agrario in Foggia, si fa presente che esiste già a Cerignola un istituto di tale tipo e che esso può rispondere alle esigenze di quella provincia.

Il Ministro. ROSSI.

CAVALIERE STEFANO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza che il sindaco di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), senza alcun deliberato di giunta, ha assunto una quarantina di operai, tutti del suo partito, direttamente, senza fare la richiesta all'ufficio di collocamento, per la esecuzione di alcuni lavori del comune;

b) quali provvedimenti intendano adottare perché il predetto sindaco non commetta altri arbitri del genere, e perché non ci siano discriminazioni nell'avviamento degli operai al lavoro;

c) se almeno il su ripetuto sindaco sia stato denunciato all'autorità giudiziaria, per avere assunto operai senza fare la richiesta all'ufficio di collocamento. (21134).

RISPOSTA. — Effettivamente è risultato da accertamenti all'uopo disposti dalla prefettura di Foggia — che nel comune di Castelluccio Valmaggiore — senza tramite dell'ufficio del collocamento — sono stati assunti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

operai disoccupati per l'esecuzione di opere stradali, durante la gestione sia del sindaco della precedente amministrazione comunale che del sindaco della nuova amministrazione eletta il 27 maggio 1956, e ciò in contravvenzione alle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La prefettura segnalerà detta infrazione all'ispettorato provinciale del lavoro per gli adempimenti di competenza e per l'adozione dei provvedimenti a carico dei responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PUGLIESE.

CHIAROLANZA. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, allo scopo di impedire che medici — i quali prestano la loro attività nei servizi mutualistici vengano fatti oggetto di continue pressanti minacce da parte di assistibili allo scopo di ottenere prestazioni non dovute.

I recenti dolorosi incidenti di Torre Annunziata (Napoli), ove il dottore Alfredo Simonetti è caduto vittima del dovere sotto i colpi di un assistibile al quale egli aveva rifiutato la concessione di prestazioni che non gli spettavano, ed il più recente episodio della vile aggressione di cui è stato vittima il dottore Alfredo Bitonti, consigliere dell'Ordine dei medici di Catanzaro, rendono particolarmente urgente l'emanazione di norme atte a regolamentare gli evidenti abusi da parte degli assistibili, nel chiedere e pretendere ingiustificate prestazioni assistenziali dai propri medici di fiducia. (17241).

RISPOSTA. — Con la interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante si è richiamato a manifestazioni di violenza, verificatesi recentemente in danno di due medici da parte di lavoratori assistiti in regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Pur non potendo, ovviamente, che rammentarsi degli episodi in questione, i quali hanno carattere di eccezionalità nei rapporti che normalmente intercorrono fra sanitari e clienti, non si hanno elementi validi per dedurre che siffatti atti di violenza costituiscano un indice di una oggettiva situazione di fatto.

L'onorevole interrogante sollecita la emanazione di norme atte a disciplinare richieste eventualmente esorbitanti che l'assistito possa rivolgere al medico.

A parte la dubbia efficacia pratica di particolari norme in tale senso, sembra che un accorgimento valido ad eliminare contrasti nei rapporti tra medico ed assistito può ri-

sultare quello che, accolto nella regolamentazione in atto per l'assistenza sanitaria dell'I.N.A.M., consente agli assicurati di ricorrere ad altro sanitario, allorquando venga meno la fiducia già riposta nel medico prescelto.

Questo Ministero ritiene che, con tale norma, si sia inteso, appunto, di evitare, per quanto possibile, il determinarsi di situazioni di disagio e di incompatibilità che potrebbero dar luogo ad incidenti del genere di quelli lamentati, incidenti che — come è nei voti di tutti — potranno essere eliminati con una sempre più larga e profonda coscienza assistenziale, alla formazione della quale debbono concorrere gli istituti mutualistici, le organizzazioni sindacali e gli stessi medici che, per la natura e la pratica della propria missione, trovansi nel più diretto contatto con gli assistiti.

Il Ministro. VIGORELLI.

COGGIOLA, MONTAGNANA E ROASIO.
— *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire in aiuto ai coltivatori diretti di alcune zone della provincia di Torino, i quali nei giorni 30 e 31 maggio 1956 sono stati colpiti da una violenta ed eccezionale grandinata che ha provocato danni calcolati in oltre un miliardo e mezzo di lire.

Gli interroganti fanno presente che in particolare nella zona del Canavese i coltivatori diretti sono stati gettati nella più nera miseria e disperazione per la impossibilità di adattare le colture e per la difficile situazione in cui già si trovano a causa della povertà dell'agricoltura locale. (20820).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.

Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino è risultato che, nel comune di Carmagnola, il nubifragio, di cui è cenno nell'interrogazione stessa, ha causato danno a prodotti vari (grano, segale, mais, colture ortali-zie-foraggere, semi di canapa, piante aromatiche) per un ammontare di 800 milioni di lire circa.

Nel comune di Cuorgné, i danni, che riguardano particolarmente l'uva, le frutta, il grano, il granturco e il fieno maggengo, si aggirano intorno ai 125 milioni di lire.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha prestato la propria assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, impartendo istruzioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

per la sostituzione immediata delle colture erbacee distrutte.

Lo stesso ispettorato ha inoltre provveduto alla concessione straordinaria di contributi nella spesa di acquisto di mais ibridi, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

L'assistenza generica a favore di coloro che, a causa dell'evento calamitoso, sono venuti a trovarsi in stato di assoluto bisogno è svolta dagli E.C.A.

Il Ministero delle finanze infine ha fatto presente che nessun provvedimento di sgravio fiscale può essere adottato a favore degli agricoltori danneggiati dalle recenti grandinate, in quanto i danni provenienti da infortuni del genere sono stati contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

Ciò non esclude, per altro, che, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati possano ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PUGLIESE.*

COLASANTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se e come intende intervenire per frenare il rialzo ingiustificato dei prezzi al dettaglio e specialmente di quelli dell'olio e di alcuni legumi. Detti generi sono stati venduti dai produttori e specialmente dai piccoli coltivatori a prezzi molto più bassi di quelli che sta realizzando la speculazione. (17313).

COLASANTO. — *Ai Ministri del bilancio, del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per sapere se e come intendono frenare l'attuale rialzo dei prezzi al dettaglio e specialmente di quelli di alcune derrate come l'olio ed i legumi.

Sembra che la pur necessaria protezione di alcuni settori dell'economia agricola, in-

sieme alla speculazione dei commercianti all'ingrosso ed al dettaglio, a danno dei produttori e dei consumatori, stiano causando sensibili squilibri economici che potrebbero aumentare nel prossimo dicembre e che, pertanto, richiedono provvedimenti equilibratori, come potrebbero essere quelli di opportune manovre di scorte di Stato. (17321).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo rispettivamente dei Ministri dell'industria e del commercio e del bilancio, trattandosi di questioni che rientrano nella prevalente competenza di questa amministrazione.

Com'è noto, la produzione dell'olio di oliva che, secondo le previsioni precedenti al raccolto, era valutata sui 2,3 milioni di quintali, è risultata, invece, a seguito di un violento attacco di « dacus » inferiore al milione e mezzo di quintali di prodotto, costituito prevalentemente da oli ad alta acidità.

Tale stato di cose, aggravato dallo scarso raccolto che si è avuto in tutti i paesi del bacino mediterraneo, non poteva non riflettersi sull'andamento del mercato e determinare quel rapido aumento dei prezzi di vendita, specie per gli oli sopraffini ed extra, registrato sin dalla fine dello scorso anno.

Questo Ministero, nell'ambito della sua competenza, è prontamente intervenuto, adottando o promuovendo vari provvedimenti atti a riportare il mercato oleicolo nazionale su posizione di equilibrio.

Fra tali provvedimenti meritano di essere ricordati:

l'immissione sul mercato di scorte statali di oli vegetali. Tali scorte, che venivano precedentemente cedute col sistema delle gare periodiche, attualmente sono vendute su semplice richiesta con pagamento a prezzi di listino;

allargamento dei rapporti di abbinamento tra l'acquisto di oli di scorta statale e l'importazione di oli di semi oleosi, nella misura di 1:20 per gli oli di semi, ed in misura anche maggiore per i semi oleosi e gli oli di oliva;

importazione dagli Stati Uniti d'America di contingenti di semi oleosi sui « surplus agricoli » riservati all'Italia;

importazione di olio d'oliva dalla Libia in esenzione doganale e senza obbligo di abbinamento;

messa a disposizione di valuta per favorire l'importazione di olio d'oliva.

Tali provvedimenti — ai quali vanno aggiunti quelli relativi alle recenti importazioni di olio dalla Spagna, venduto tramite gli enti

comunalì di consumo — sono valsi a porre un freno, all'ascesa dei prezzi all'ingrosso e a stabilizzare il mercato su posizioni più equilibrate.

Per quanto riguarda i legumi, si fa osservare che, tra i principali fattori che ne hanno determinato il rialzo dei prezzi, va annoverato quello della diminuita produzione nei confronti dell'annata precedente.

Solo in parte, però, il rialzo verificatosi nei prezzi al dettaglio potrebbe addebitarsi all'andamento del mercato alla produzione, in quanto un lieve movimento ascendente dei prezzi alla produzione si ripercuote quasi sempre in misura sensibilmente maggiorata sui prezzi al consumo.

Il divario esistente tra i prezzi alla produzione ed i prezzi al consumo costituisce, soprattutto un problema di distribuzione che esula dalla competenza specifica di questa amministrazione.

Al riguardo si fa comunque presente che il competente Ministero dell'industria e del commercio non ha mancato di invitare i prefetti, presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, ad intervenire presso le categorie commerciali, onde evitare ingiustificati aumenti dei prezzi.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste.
COLOMBO.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sull'infortunio mortale dell'operaio De Vita nello stabilimento napoletano della Società anonima elettrificazione e sull'abuso che detta società fa dei contratti a termine, pur essendo fornitrice di aziende pubbliche in genere e delle ferrovie dello Stato in specie. (18729).

RISPOSTA. — La morte del lavoratore De Vita Antonio, occorsa il 24 gennaio 1956, presso lo stabilimento della Società anonima elettrificazione in Napoli ha dato luogo ad ogni più accurato accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro di Napoli, che non ha mancato di acclarare le circostanze e le eventuali, presumibili cause del luttuoso episodio.

Poiché, a quanto è emerso, non tutte le indispensabili misure di sicurezza erano state adottate dalla direzione dello stabilimento, si è in grado di assicurare che già è stato trasmesso all'autorità giudiziaria un dettagliato rapporto per l'eventuale seguito di competenza.

Per quanto concerne la seconda parte delle interrogazioni, risulta che la Società elettri-

ficazione con sede a Milano e con stabilimenti vari in alta Italia), avvalendosi delle disposizioni per la industrializzazione del Mezzogiorno, impiantò nel 1947 in Napoli uno stabilimento meccanico per la costruzione ed il montaggio in opera di carpenterie metalliche zincate a fuoco per capannoni, elettrodotti, grue a ponte, ecc.

Sino al 1949 lo stabilimento rimase completamente inattivo per mancanza di commesse da parte del mercato interno meridionale.

Al fine di non prolungare l'inattività di tale complesso industriale, la Società nel 1949 trasferì all'azienda di Napoli commesse, per conto di aziende dell'alta Italia, già acquisite dallo stabilimento di Acquate (Lecco).

Poiché però la produzione non risultava economicamente conveniente, data la forte incidenza del costo dei trasporti, dovendo la materia prima essere spedita per via terra dal nord Italia e dovendo i manufatti finiti ritornare nuovamente nel nord, la Società tentò di conquistare i mercati internazionali e gradualmente poté esportare i suoi prodotti nei mercati esteri dell'Australia, Sud Africa, America del Sud, Egitto, Turchia e Grecia. La produzione di carpenteria metallica dello stabilimento di Napoli passò, quindi, progressivamente dalle 297 tonnellate del 1949 alle 12 mila tonnellate del decorso anno. Di tale produzione, l'88 per cento è assorbita dal mercato estero, mentre il restante 12 per cento dal mercato interno.

La Società, però, nella previsione che le commesse per l'estero potessero essere soggette a fluttuazione e che quindi in avvenire si verificasse la eventualità di un arresto, sia pure temporaneo, della commesse stesse, ritenne di adottare, nell'assunzione di nuovo personale, il sistema del contratto a termine della durata di mesi 3, rinnovabile ad ogni scadenza dello stesso.

Sino ad oggi, poiché il ritmo delle commesse per l'estero non ha mai subito flessioni non risulta che la società abbia provveduto a licenziamenti di operai alla scadenza dei termini dei contratti; inoltre, alla fine di ogni anno, essa ha trasferito alcuni gruppi di operai dalla categoria a contratto a termine in quella di effettivi (40 unità in data 31 dicembre 1955).

È anche da rilevare che gli operai con contratto a termine hanno lo stesso trattamento degli altri lavoratori e che detto trattamento viene effettuato con criteri inolto superiori a quelli stabiliti dal contratto di lavoro per i metalmeccanici. Inoltre, è stabilito che agli operai a termine, in caso di licenziamento (cioè

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

che sino ad oggi non risulta mai avvenuto) all'atto di eventuale riassunzione vengono riconosciuti, agli effetti dell'anzianità di servizio, i periodi di lavoro precedentemente maturati.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potranno essere pagati a Grignoli Michele fu Domenico, da Campobasso, pensionato diretto dell'ultima guerra (decreto ministseriale del 7 dicembre 1951, n. 2270992) gli arretrati dal 9 settembre 1943 (congedo) al 31 ottobre 1950 (domanda di aggravamento) essendo da presumere che dopo tanti anni la competente autorità sanitaria si sia pronunciata sulla classifica della infermità in relazione al periodo predetto. (16135).

RISPOSTA. — La pratica di pensione trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di fognature nel comune di Castelpetroso (Campobasso). (20784).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Castelpetroso (Campobasso), in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete idrica interna nel comune di Castelpetroso (Campobasso). (20785).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della rete idrica nel comune di Castelpetroso (Campobasso), in quanto si è dovuto dare la

precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere ridato alla frazione Selvone del comune di Filignano (Campobasso) l'orologio pubblico distrutto dagli eventi bellici. (20813).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi, non hanno consentito di includere nei programmi degli scorsi esercizi finanziari la spesa occorrente al ripristino dell'orologio pubblico della frazione Selvone del comune di Filignano, né è stato possibile provvedere al finanziamento di tale spesa col reimpiego delle economie, le quali sono state destinate a opere di maggiore urgenza e necessità.

I lavori di ripristino del predetto pubblico orologio saranno comunque tenuti presenti per un possibile finanziamento nei prossimi esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estendano al personale delle istituzioni di assistenza e beneficenza, che percepisce stipendi irrisori, non fruisce di indennità accessorie, ha carriera limitatissima ed ha solo in parte goduto dei benefici concessi col decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, i benefici concessi agli altri enti locali con il decreto-legge 19 maggio 1950, n. 319. (20853).

RISPOSTA. — La legge 19 maggio 1950, numero 319, recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, era estensibile anche al personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in base all'esplicito riferimento agli « enti locali istituzionali » contenuto nell'articolo 2 della legge stessa.

Tuttavia la efficacia di tali norme era limitata nel tempo, ed è ormai scaduta ai sensi dell'articolo 4 della legge.

Si soggiunge, del resto, che anche le disposizioni della successiva legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti pubblici, erano estensibili al personale degli enti locali e quindi delle opere pie; nonché pure queste sono scadute ai sensi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

dell'articolo 11 della medesima legge. In ogni modo, si informa che è in corso di esame uno schema di provvedimento legislativo per la proroga della efficacia delle norme predette.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento della rete di fognatura urbana del comune di Civitacampomariano (Campobasso). (20900).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter comprendere, fra le opere che sono state ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di completamento delle fognature nel comune di Civitacampomariano (Campobasso).

Non si mancherà, comunque, di tenere in particolare considerazione la richiesta del predetto comune in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo ai sensi della citata legge 589.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione con briglie del torrente Mordale, che fiancheggia il comune di Civitacampomariano (Campobasso), per evitare la perdita di un ponte del valore di circa 50 milioni che sta crollando, essendo stato scalzato dalle fondamenta. (20901).

RISPOSTA. Il ponte in muratura sul torrente Mordale, di luce metri 7,80, larghezza metri 4,00 e altezza metri 11,40 del valore di circa 6 milioni, è a servizio della mulattiera che collega l'abitato di Civitacampomariano con una vasta zona rurale dell'agro del comune predetto e con il comune di Guardialfiera.

Il manufatto di cui trattasi non è in pericolo di crollare, ma è perfettamente statico per cui il transito si svolge regolarmente.

A seguito di sopralluogo si è rilevato, soltanto, che la briglia ubicata a valle del ponte stesso ha le fondazioni scalzate a causa della continua erosione delle acque e potrebbe provocare, nel caso che le acque stesse la asportino, danni alle fondazioni del ponte.

Nessun intervento può essere adottato da questa amministrazione in quanto le opere di sistemazione sono a carico del comune interessato il quale è stato informato di quanto sopra, perché provveda in conseguenza.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al completamento delle riparazioni delle vie Campo di Maggio e Campo Aperto nel comune di Colledanchise (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (20990).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici verificatisi alle strade interne del comune di Colledanchise sono stati eseguiti, nei decorsi anni, due lotti di lavori per un importo complessivo di lire 3 milioni.

Un terzo lotto, per l'importo di lire 2.500.000, concernente i lavori di completamento, è stato ultimato nel mese di giugno scorso.

Con la esecuzione dei lavori suddetti sono stati completamente e definitivamente riparati i danni di guerra alle strade interne del comune predetto.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al consolidamento del comune di Colledanchise (Campobasso). (20992).

RISPOSTA. — Come è già stato comunicato in risposta ad analogo precedente interrogazione n. 19162, il comune di Colledanchise non è interessato da un vero e vasto movimento franoso, per cui questo Ministero non ritiene, per il momento, di includere l'abitato stesso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, numero 445.

Solo per una piccola parte del suddetto centro abitato, compromessa da frana, sono in corso di ultimazione, a cura dell'Ufficio del genio civile competente, opere di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità per l'importo di lire 4 milioni.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione da parte della gestione I.N.A.-Casa, in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un fabbricato, e se i quartini dello stesso potranno essere assegnati a pescatori del posto. (21022).

RISPOSTA. - Lo stanziamento di lire 60 milioni per San Benedetto del Tronto verrà deliberato dal comitato di attuazione del piano I.N.A.-Casa, non appena sarà stata reperita l'area idonea per le costruzioni programmate.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL 21 LUGLIO 1956

Tale reperimento presenta particolari difficoltà, dati i prezzi elevati richiesti con le offerte di aree finora pervenute alla stazione appaltante e responsabile delle costruzioni di cui trattasi.

Si assicura, comunque, che la gestione sta seguendo con il massimo interessamento la questione affinché essa possa trovare la più opportuna e sollecita definizione.

Per quanto si riferisce al quesito se i pescatori locali potranno beneficiare dell'assegnazione di tali alloggi, si chiarisce che, a norma dell'articolo 13 della legge istitutiva della I.N.A.-Casa, possono concorrere all'assegnazione degli alloggi, a riscatto o a locazione, quei lavoratori che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Duronia (Campobasso). (21100).

RISPOSTA. — Non è stato possibile accogliere la domanda di contributo avanzata dal comune di Duronia per la costruzione di un edificio scolastico, data la necessità di andare incontro ad esigenze ancor più pressanti prospettate da altri comuni della provincia di Campobasso.

Il comune di Duronia potrà rinnovare la domanda in parola per l'esercizio 1956-57 entro i termini e con le modalità previste dalla legge del 9 agosto 1954, n. 645.

*Il Ministro della pubblica istruzione
ROSSI.*

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non crede opportuno accogliere la proposta del comune di Longano (Campobasso) di istituire ivi dei cantieri-scuola, il cui progetto rimonta al 1952. (21209).

RISPOSTA. — Come in più occasioni fatto rilevare all'onorevole interrogante, questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base dei piani redatti dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro d'intesa con la prefettura e sentita la commissione provinciale per il collocamento).

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva,

opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio.

Agli organi predetti è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per altro, per quanto concerne l'istituzione del cantiere sollecitato, non risultando a questo scopo inclusa nel piano redatto dagli organi suindicati per l'esercizio 1955-56 alcuna richiesta, non si è reso possibile adottare alcun favorevole provvedimento.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di esaminare le esigenze del comune di Longano, qualora una richiesta, intesa alla istituzione di un cantiere scuola, dovesse figurare tra le proposte che gli organi sopra precisati compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Ururi (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro, che, mentre gioverebbe molto ai disoccupati locali, contribuirebbe alla sistemazione dell'importante strada campestre che trovasi in contrada Via delle Vigne. (21286).

RISPOSTA. — Questo Ministero non mancherà di valutare la possibilità di istituzione in Ururi di un cantiere-scuola di lavoro, sempreché la relativa proposta venga inclusa, a cura dei competenti organi periferici (ufficio provinciale del lavoro, d'intesa con la prefettura) nell'apposito « piano » di cantieri della provincia di Campobasso.

Il Ministro VIGORELLI.

COTTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per perequare il trattamento economico dei funzionari di pubblica sicurezza a quello degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (vedi decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 409).

A decorrere dal 1° luglio 1956, infatti, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza percepiranno lo stipendio conglobato della indennità di funzione, e in più l'intera indennità speciale di pubblica sicurezza (articolo 5 del decreto citato), mentre i funzionari di pubblica sicurezza percepiranno tale indennità

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

speciale decurtata di quella di funzione conglobata nello stipendio (articolo 13 dello stesso decreto).

Si fa osservare che la sperequazione, forse frutto di errore, mentre è assai notevole (lire 16 mila tra la indennità di un commissario di pubblica sicurezza grado 8° e quella di un maggiore di pubblica sicurezza), contrasta con lo spirito della legge 27 aprile 1955. (20937).

RISPOSTA. - Quanto prospettato dall'onorevole interrogante è stato avvertito da questo Ministero non appena emanato il decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico spettante ai pubblici dipendenti.

Nello spirito e nel principio da ultimo affermato con la legge 27 febbraio 1955, n. 409, già il Ministero dell'interno ha predisposto e trasmesso per l'ulteriore corso, schema di disegno di legge per l'adeguamento della indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

COTTONE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere se non ritenga opportuno escludere dal progettato aumento delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose, i vini e i prodotti vinosi in genere, il cui mercato è da tempo notoriamente in crisi, si fa notare che la rettificata della curva di differenzialità, con gli aumenti impliciti, graverebbe particolarmente sulla economia vitivinicola dell'Italia meridionale e soprattutto su quella della Sicilia, regione la più decentrata, le cui spedizioni necessariamente si effettuano per distanze superiori agli 800 chilometri; si fa notare altresì che la tariffa progettata per i vini e prodotti vinosi destinati alla esportazione, la quale dimezza le agevolazioni in vigore, fatalmente rischierebbe di farci perdere altri mercati stranieri dove, a nostro detrimento, sono già riusciti a penetrare prodotti vinicoli di altri paesi, sorretti dalle molte agevolazioni concesse dai rispettivi Governi. (21076).

RISPOSTA. La questione relativa ai progettati ritocchi tariffari dei trasporti delle merci in genere e quindi anche dei vini, trovasi come è noto, all'esame della commissione centrale prezzi.

Assicuro, tuttavia, che nello studio fatto in proposito è stato tenuto conto sia della incidenza del prezzo di trasporto sui prezzi di mercato, sia dei riflessi che il provvedimento

potrà avere nei confronti dell'economia nazionale e degli scambi con l'estero.

Il Ministro: ANGELINI.

CREMASCHI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Giovanardi Giovanni fu Luigi, classe 1912, posizione n. 332862. (12235).

RISPOSTA. - La pratica di pensione trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CUCCO. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere se corrisponda al vero la notizia che l'ammiraglio Maugeri, di cui sono note le benemerite, talune per auto-confessione altre per sentenza di magistrato, essendo stato raggiunto dai limiti di età, sia stato immantinente richiamato in servizio, quasi ad ovviare una soluzione di continuità, e sia stato gratificato di un nuovo incarico;

nel caso la grave notizia fosse vera, chiedo siano fatte conoscere al Parlamento e al paese le ragioni di tanto provvedimento. (21109).

RISPOSTA. - L'ammiraglio di squadra Francesco Maugeri è stato collocato in ausiliaria a decorrere dal 20 aprile 1955.

Dopo il collocamento in tale posizione non è stato trattenuto in servizio, non è stato richiamato, né ha ricevuto alcun incarico da parte del Ministero della difesa.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

CUTTITTA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere se è vero che alcuni impiegati provenienti dal disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e forniti del diploma di abilitazione magistrato siano stati assunti dall'amministrazione del tesoro tra il personale non di ruolo, in base alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, ed inquadrati nella terza categoria come impiegati d'ordine, mentre altri elementi, in possesso del medesimo titolo di studio, assunti in epoche diverse ed in qualità di impiegati non di ruolo, direttamente o provenienti da altre amministrazioni, sarebbero stati inquadrati nella seconda categoria.

In caso affermativo, chiede di conoscere i motivi che hanno dato luogo a siffatta sperequazione. (20053).

RISPOSTA. Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, il quale disciplina il trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, stabilisce all'articolo 4 che « per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto, per il corrispondente impiego di ruolo, dal regolamento del personale dell'amministrazione nella quale avviene l'assunzione ».

L'articolo 129 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, nonché l'articolo 1 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 694, recante norme intese a disciplinare il reclutamento del personale di gruppo B della direzione generale delle pensioni di guerra, non prevedono fra i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per le carriere di gruppo B di questo Ministero, alle quali corrisponde la seconda categoria del personale non di ruolo, il diploma di abilitazione magistrale.

Ora, la detta norma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 207 è stato fin qui di generale applicazione e non trova eccezione in alcuna delle disposizioni che successivamente sono state emanate sullo stato giuridico degli impiegati non di ruolo.

Infatti, la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato, la quale all'articolo 5 consente che possano essere immessi nei detti ruoli di gruppo B gli impiegati appartenenti alla seconda categoria del personale non di ruolo muniti di qualsiasi titolo di licenza di istituto medio di secondo grado, e perciò anche del diploma di abilitazione magistrale, avendo espressamente limitata l'applicazione del beneficio a coloro che furono assunti prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 207, non si discosta, com'è evidente, dal principio sancito dal surriportato articolo 4 del decreto legislativo medesimo, ma ne costituisce anzi una diretta conferma che ne convalida l'attuale perdurante efficacia.

Con la norma della citata legge n. 376, in fatti, si è voluto assicurare il collocamento nei ruoli speciali di gruppo B a quegli impiegati che, pur essendo sprovvisti dei titoli di studio specificatamente previsti dai regolamenti dei vari Ministeri, furono a suo tempo inquadrati — tanto presso questa amministrazione, che ne ha attualmente alle proprie dipendenze un notevole numero, quanto presso le altre — in

virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, ora abrogate dal surriportato articolo 4 del decreto legislativo n. 207, le quali richiedevano per le assunzioni nella prima, seconda e terza categoria del personale non di ruolo, rispettivamente, il possesso di un qualsiasi diploma di laurea o di un diploma di scuola media di 1° grado.

Né d'altra parte, avuto riguardo al carattere di norma speciale che all'articolo 7 della legge n. 64 va attribuito, può dirsi che nelle assunzioni del personale dell'U.N.S.E.A. si sarebbe potuto prescindere dal disposto del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 207 in virtù del noto principio che « la norma speciale posteriore prevale sulla norma generale anteriore ».

Ogni concreta possibilità di applicazione di tale principio venne esclusa, almeno per quanto riguardava questo Ministero, dallo stesso articolo 7, laddove dispose che il reclutamento del personale di cui trattasi dovesse essere subordinato alla condizione che il medesimo venisse « riconosciuto particolarmente idoneo all'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico ».

Infatti, ove si consideri, da un lato, che la mancanza di affinità fra le mansioni precedentemente svolte dal personale di cui trattasi e quelle cui avrebbe dovuto attendere presso questa amministrazione non consentiva di attribuire valore prevalente, ai fini dell'accertamento della « particolare idoneità » di cui alla citata norma, ai servizi prestati dal personale medesimo presso l'U.N.S.E.A. e ove si tenga presente, dall'altro, che per accedere agli impieghi di questo Ministero sono previsti dal regolamento sopra citato determinati titoli di studio appunto perché ritenuti i più idonei in relazione alla natura dei compiti connessi agli impieghi medesimi, ne deriva che quali elementi fondamentali di giudizio per potere stabilire l'accennata « particolare idoneità » non potevano che essere assunti tali titoli di studio.

D'altra parte, è da considerare che ogni norma speciale è tale unicamente rispetto a quelle che si dimostrano incompatibili con il suo contenuto.

Ora, all'articolo 7 può essere riconosciuta tale natura soltanto in quanto deroga alle vigenti norme che vietano di assumere personale non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e perché, in eccezione al principio generale che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici impieghi, la sua sfera di applicazione è limitata al personale che abbia prestato servizio presso l'U.N.S.E.A.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

All'infuori di queste ora accennate, nessun'altra particolare nota di eccezionalità o di singolarità è dato riscontrare in essa rispetto ad altre norme comuni e tanto meno rispetto a quelle che stabiliscono i requisiti generali occorrenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato; requisiti fra i quali rientrano tanto quello relativo al possesso del prescritto titolo di studio, quanto, ad esempio, quelli relativi al possesso della cittadinanza italiana o al godimento dei diritti politici, ed è ovvio che come non si sarebbe potuto prescindere nelle assunzioni stesse da tali ultimi requisiti, così non si è potuto prescindere dall'altro.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno inserire la linea marittima Palermo-Napoli nelle comunicazioni rapide verso il nord, mettendo i viaggiatori in arrivo alla stazione marittima di Napoli il mattino alle ore 6, in condizioni di potere raggiungere, con automotrice od altro mezzo, la stazione di Napoli centrale, in tempo utile per proseguire verso Roma col treno rapido n. 520, in partenza alle ore 6,50. (21206).

RISPOSTA. — L'intervallo fra l'arrivo a Napoli marittima del piroscafo da Palermo (ore 6,00) e la partenza da Napoli P.G. del rapido R 520 per Roma (ore 6,50), non è sufficiente per garantire l'allacciamento fra i due scali con mezzi ferroviari anche se dei più celeri, quali sono ad esempio le automotrici. Infatti la velocità e la praticità di manovra di queste ultime, non trovano, nel caso in questione, possibilità di sfruttamento, poiché il percorso dalla stazione marittima a quella di Napoli P. G. svolgendosi in sede stradale, impone, per ragioni di cautela, forti limitazioni di velocità. A questo aggiungasi il tempo necessario per le operazioni di trasbordo dei viaggiatori e dei bagagli al porto e in stazione, con un perditempo complessivo superiore ai 50' di intervallo indicati.

E poi da tenere anche presente che buona parte del pubblico in arrivo con l'accennato piroscafo preferisce invece ritardare la partenza del servizio di collegamento per la stazione di Napoli, allo scopo di avere la possibilità di prolungare la permanenza in cabina. A tal fine infatti sono state avanzate premure per un posticipo della partenza dallo scalo marittimo della vettura per Roma, che viene inoltrata da Napoli centrale col direttissimo 90.

Pertanto l'intera questione dell'allacciamento di Napoli marittima con gli scali ferroviari di Napoli è tuttora all'esame.

Il Ministro: ANGELINI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non reputa opportuno istituire una scuola media a Resina (Napoli) comune di quarantamila abitanti, i cui alunni sono costretti a frequentare la scuola media statale di Portici le cui sezioni hanno superato le lettere dell'alfabeto. (21112).

RISPOSTA. — Benché all'esigenza di creare scuole secondarie statali siano di ostacolo i limiti di bilancio, si comunica che non è pervenuta alcuna domanda per l'istituzione di una scuola media nel comune di Resina (Napoli).

Le modalità e i termini che devono essere osservati da parte del comune per la richiesta di cui sopra sono contenuti nella circolare del 9 ottobre 1954, n. 3746 (*Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 45, dell'11 novembre 1954).

Il Ministro: ROSSI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda opportuno di istituire un liceo a Frattamaggiore e un altro ad Afragola, le cui popolazioni — tenuto conto dei comuni vicini (Caivano, Casoria, Cardito, Grumo, Arzano, Sant'Antimo, Giugliano, Melito, ecc.) — assommano a più di un terzo della provincia di Napoli.

L'interrogante fa notare che nella stessa provincia di Napoli sono stati istituiti, senza criterio, licei che sarebbe opportuno eliminare: essi vivono una vita grama sia per la mancanza di alunni sia perché privi di adeguati edifici scolastici. Qualche liceo addirittura è accampato in qualche stanza ove la mancanza di servizi igienici, di aule scolastiche, di tutto, ne rendono poco dignitoso e decoroso il funzionamento. (21113).

RISPOSTA. — La richiesta di un liceo ginnasio nel comune di Frattamaggiore (Napoli), fornita del parere favorevole del provveditore agli studi, risulta regolare e completa nella documentazione; le attuali esigenze di bilancio, però, non ne consentono l'accoglimento a decorrere dall'anno scolastico 1956-57.

Nessuna domanda risulta pervenuta al competente ufficio da parte dell'amministra-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

zione comunale di Afragola per l'istituzione in tale capoluogo di un liceo ginnasio statale.

Al primo ottobre 1955, statistiche ufficiali hanno accertato che le classi dei licei-ginnasi statali della provincia di Napoli sono tutte giustificate quanto al numero dei frequentanti, dalle norme in vigore, con la sola eccezione di una prima liceale ad Ottaviano dove, tuttavia, la riduzione dei corsi in organico non è consigliata dall'aumento della popolazione scolastica dell'istituto nell'ultimo biennio.

Circa i locali e i servizi igienici degli stessi istituti, le difficoltà che risultano al Ministero e per le quali sono in corso gli interventi presso le amministrazioni comunali dirette a rimuoverle, non sembrano rivestire carattere di eccezionalità nel quadro generale di questo importante settore della scuola. L'onorevole interrogante, a questo proposito, è anzi pregato di voler circostanziare i casi accennati che possano risultargli particolarmente gravi, perché sia promosso in concreto il più vivo interessamento al riguardo.

Il Ministro: Rossi.

DANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei riguardi dell'ufficiale postale di Rodi Milici (Messina), il quale ha svelato, comunicandoli a terze persone, i nominativi di destinatari di alcune corrispondenze inviate dall'amministrazione provinciale di Messina.

Infatti, il giorno 23 maggio 1956, a poche ore di distanza dall'arrivo delle missive, il sindaco mandava a chiamare tutti e quattro i destinatari e precisamente: Rapazzo Giovanni fu Andrea, Aliberti Antonio fu Salvatore, Presti Giovanni di Giuseppe, De Pasquale Giuseppe fu Giuseppe, chiedendo notizie sul contenuto di tali lettere ed invitandoli a consegnarle a lui. (20687).

RISPOSTA. — Al riguardo, si informa di avere senz'altro disposto i necessari accertamenti, per cui ci si riserva di rispondere appena si conoscerà il loro esito.

Il Ministro: BRASCHI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende intervenire per evitare il grave pericolo alla circolazione sorto in seguito alla caduta di un tratto di muro di sostegno, nella via Umberto di Francavilla di Sicilia (Messina), via che è stata regolarmente assunta dall'A.N.A.S., a cui sono stati segnalati dal compartimento

regionale della viabilità di Palermo i danni ed il pericolo incombente. (21085).

RISPOSTA. — Per la riparazione del muro di sostegno crollato in via Umberto di Francavilla di Sicilia (Messina), è stata di recente approvata una perizia di urgenza redatta dal compartimento della viabilità di Palermo.

In dipendenza dell'inizio dei lavori per la definitiva riparazione del detto muro di sostegno, il predetto compartimento — d'accordo col comune di Francavilla — ha disposto l'esecuzione dei lavori indispensabili per evitare pericoli e intralci alla circolazione.

Nel contempo, è opportuno far presente che l'intervento dell'A.N.A.S. nei lavori di cui sopra e della riparazione definitiva del muro in questione non pregiudica eventuali diritti di rivalsa nella spesa verso il comune di Francavilla da parte dell'A.N.A.S. medesima.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Donato Montanari di Pasquale, da Ischitella (Foggia), classe 1919, distretto militare di Foggia, il quale avrebbe già goduto pensione di ottava categoria per anni tre ed avrebbe avanzato da tempo domanda di rinnovo. (19404).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà disposta la visita di aggravamento richiesta dall'invalido Uva Filippo di Vincenzo, da Cerignola (Foggia), La domanda sarebbe stata trasmessa sin dal 4 ottobre 1955. (20539).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione indiretta spettante alla signora Grazia Buonomo, vedova Ribatti fu Antonio.

L'interrogante è a conoscenza che le informazioni richieste sulle condizioni economiche della richiedente, alla data della nuova domanda e alla data di morte del figlio, sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

state inviate a codesto dicastero, servizio pensioni indirette. (20540).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se intenda disporre una organica e completa regolamentazione dei servizi anti-incendi nei loro mezzi tecnici di costruzione, collaudo, impiego, così che dovunque, ugualmente e sicuramente, sia possibile garantire la migliore difesa dei pericoli e dei danni del fuoco distruttore, in quanto l'attuale mancanza di disciplina è ragione di inquietudine in valutazione di prevenzione e di repressione. (21045).

RISPOSTA. — I servizi antincendi sono disciplinati dalla legge istituzionale 27 dicembre 1941, n. 1570 e successive modificazioni. Discende, in conseguenza, direttamente dalla legge l'attuale ordinamento dei servizi ed alla legge stessa, va, necessariamente, riferita la soluzione dei problemi di natura tecnica ed organizzativa, legati per altro alle sempre crescenti esigenze derivanti dal progresso industriale.

Per quanto concerne la richiesta dell'onorevole interrogante circa l'organica e completa regolamentazione dei mezzi tecnici di costruzione si fa presente che questo Ministero, soprattutto allo scopo di acquistare o far appositamente costruire mezzi i più perfezionati, ha da anni istituito presso la direzione generale dei servizi antincendi uno ispettorato tecnico, che ha lo scopo precipuo di progettare — sulla base anche di quanto viene realizzato in altre nazioni — mezzi e tipi i più progrediti per dotare il corpo nazionale dei vigili del fuoco di mezzi che siano all'avanguardia della tecnica pompieristica.

Inoltre, è stato creato fin dall'istituzione il centro studi ed esperienze articolato nei seguenti laboratori:

- 1°) laboratorio di chimica,
 - 2°) laboratorio di fisica;
 - 3°) laboratorio di meccanica;
 - 4°) laboratorio di scienza delle costruzioni;
 - 5°) laboratorio di elettrotecnica e telecomunicazioni;
 - 6°) laboratorio di idraulica;
- dove vengono effettuate ricerche scientifiche e dove sono sperimentate le innovazioni tecniche.

Per quanto riguarda la costruzione dei mezzi antincendi, l'amministrazione si avvale delle norme che disciplinano gli acquisti e le forniture dello Stato.

I mezzi oggi in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per numero che per potenza hanno di gran lunga superato l'attrezzatura complessiva del 1938.

Indubbiamente l'industrializzazione del Paese ed i progressi tecnici richiedono sempre più nuovi e più perfezionati mezzi e la cassa sovvenzioni antincendi ha fatto e continuerà a fare sul suo modesto bilancio ogni più concreto sforzo per potenziare le attrezzature.

Questo Ministero ha anche all'uopo predisposto un apposito disegno di legge con il quale viene chiesto un contributo allo Stato di lire 1.500.000.000 all'anno e per tre anni da impiegarsi nell'acquisto di mezzi tecnici.

L'amministrazione, poi, tiene sempre presente il principio della unificazione dei tipi, sia per unità di indirizzo nell'addestramento del personale sia, per la sempre possibile necessità d'impiego simultaneo e collettivo di mezzi provenienti da vari corpi, chiamati ad operare in occasioni di grandi calamità.

Tutti i mezzi costruiti dalle ditte sono sottoposti a rigorosi collaudi, con l'osservanza delle formalità di legge per le amministrazioni statali. Le apposite commissioni di collaudo sono formate da tecnici specializzati, appartenenti anche ad altre amministrazioni dello Stato.

L'assegnazione dei mezzi antincendi ai vari corpi provinciali viene effettuata dal Ministero tenendo presente sia gli organi dei corpi, sia i dati statistici circa la ricorrenza dei sinistri, e di tutti gli interventi del genere qualificati nel numero e nella natura.

I comandanti dei corpi, nell'ambito delle giurisdizioni di competenza, provvedono alla distribuzione dei mezzi al centro ed ai distaccamenti dipendenti in ragione della particolare pericolosità e della natura geografica delle rispettive zone.

Deve, per altro, mettersi in particolare rilievo che la organizzazione antincendi italiana, unitaria e centralizzata, attraverso i corpi provinciali, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze ha raggiunto per efficienza tecnica, scientifica ed organizzativa una posizione di particolare avanguardia in campo internazionale.

Per quanto concerne infine, il settore della prevenzione, il relativo servizio viene esplicato con assoluto criterio di uniformità per tutto il territorio nazionale, in base alle diret-

tive ed alle norme tecniche emanate dalla direzione generale dei servizi antincendi.

Tutta la materia, dalla formazione delle norme alla determinazione dei criteri tecnici di applicazione ed alla esecuzione delle misure di controllo, forma oggetto di speciale attenzione da parte della direzione generale dei servizi antincendi, e, in particolare, dell'ispettorato tecnico e del centro studi esperienze.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DE MARSANICH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla situazione degli impiegati vincitori del concorso a 187 posti di grado IX gruppo C (capi ufficio per merito distinto), e successivamente vincitori del concorso a 1.500 posti di grado XI gruppo B (ragionieri aggiunti) bandito l'11 marzo 1952.

Si tratta di un gruppo di 47 impiegati in servizio al Ministero, i quali attendono di essere promossi al grado IX gruppo B dell'attuale ruolo del gruppo B transitorio, che dovrebbe essere costituito di 730 elementi e ne conta ora soltanto 39.

Ragioni di equità e di convenienza giustificano la promozione dei 47 predetti impiegati al grado IX, gruppo B, in quanto gli interessati già fruiscono del trattamento economico dello stesso grado IX, gruppo B.

Si darebbe in tal modo giusto riconoscimento giuridico e morale a impiegati meritevoli e vincitori di due concorsi, senza alcun aumento di spesa. (20814).

RISPOSTA. — Debbo anzitutto far presente che il personale di cui tratta l'interrogazione appartiene al quadro normale del ruolo delle poste e telecomunicazioni di gruppo B, e non potrebbe essere immesso nel quadro transitorio del ruolo medesimo ai fini della desiderata promozione, non esistendo attualmente alcuna norma che consenta un simile passaggio. Tale circostanza mi dispensa dall'accennare ad altre difficoltà che si presenterebbero per l'accoglimento della richiesta segnalata.

Si soggiunge per altro che in sede di elaborazione delle norme concernenti il riordinamento delle carriere dei dipendenti di questo Ministero, e nelle quali si intende statuire la soppressione del citato quadro transitorio di gruppo B, l'amministrazione non mancherà di valutare attentamente anche la situazione dei funzionari cui l'onorevole interrogante si riferisce, in rapporto a quello che potrà essere il trattamento riservato ai capi d'ufficio vincitori del concorso per merito

distinto. Ciò in considerazione del fatto che tali funzionari hanno superato lo stesso concorso, anche se essi abbiano successivamente optato per l'attuale posizione.

Il Ministro: BRASCHI.

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di sollecitare le pratiche giacenti da vari anni presso l'ufficio imposte indirette di Adria (Rovigo), relative al rimborso delle imposte per la formazione della piccola proprietà contadina, giusta la legge 6 agosto 1954, n. 604. (20655).

RISPOSTA. — Le domande di rimborso per imposte percepite dall'ufficio del registro di Adria su atti stipulati per la formazione della piccola proprietà contadina tuttora pendenti sono cinque, di cui quattro in corso di istruttoria ed una in procinto di essere trasmessa alla competente commissione di contenzioso tributario, essendo risultata inapplicabile la chiesta agevolazione fiscale.

Il Ministero ha già vivamente raccomandato all'intendenza di finanza di Rovigo di affrettare, per quanto possibile, gli incompleti istruttori previsti dalle vigenti disposizioni di legge, al fine di definire con la massima sollecitudine le istanze di rimborso di cui trattasi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire presso le competenti autorità perché vengano applicate le sanzioni, previste dalla legge, a carico dei componenti dei seggi della prima e seconda sezione elettorale di Grumo Appula (Bari) nelle quali si sono riscontrati gravi brogli.

Risulta nei verbali delle due sezioni elettorali che si è permesso a due parenti di elettori di esprimere il voto per l'elettore che trovavasi a casa ammalato, ritenendo valido il certificato medico e la dichiarazione del parente di avere mandato di esprimere il voto.

I suddetti brogli si sono verificati il giorno 28 maggio, poco prima dell'ora di chiusura delle operazioni di voto. (20953).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti sugli esemplari dei verbali relativi alle operazioni della I e della II sezione elettorale del comune di Grumo Appula, è risultato quanto appresso.

Nella I sezione hanno votato, con le modalità prescritte dalla legge per l'espressione

del voto da parte degli elettori fisicamente impediti (articoli 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e 23 della legge 23 marzo 1956, n. 136) dieci elettori nella giornata del 27 maggio ed una elettrice nella giornata successiva; nella II sezione hanno votato, con le stesse modalità, quattordici elettori nella prima giornata di votazione e quattro elettori nella seconda.

Per ciascuno dei suddetti elettori, nei verbali, è indicato il rispettivo accompagnatore ed è allegato regolare certificato medico, mentre nei verbali medesimi non v'è annotazione di proteste o reclami presentati in relazione alle operazioni eseguite nel giorno 28 maggio, cui in particolare si riferisce l'onorevole interrogante.

Pertanto, sulla base delle risultanze dei verbali sezionali, è da escludere che i due parenti di elettori degenti in casa, per malattia, abbiano espresso il voto in assenza dell'elettore.

È opportuno aggiungere che, fino ad ora, non risulta essere stato presentato al consiglio comunale alcun ricorso in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali del comune di Grumo Appula.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

D'ESTE IDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.*

— Per conoscere se non intendano estendere alle compagnie drammatiche dei Carri di Tespi le provvidenze legislative godute dalle compagnie regolari, quali rientro dei diritti erariali, premi per novità, interventi dell'Istituto del dramma italiano, ecc., e ciò per evitare che la disparità di trattamento faccia naufragare quella preziosa attività che le compagnie dei Carri di Tespi svolgono in tutti i centri della penisola dove altre forme di teatro non giungono, favorendo quel pubblico di modesti lavoratori che altrimenti non godrebbero dello spettacolo per i prezzi molto alti praticati altrove. (20810).

RISPOSTA. — Poiché non esiste attualmente una organizzazione di « Carri di Tespi », si ritiene che l'onorevole interrogante intenda riferirsi alle cosiddette compagnie secondarie e ai teatri mobili, alcuni dei quali hanno assunto tale denominazione di loro iniziativa senza che sia intervenuto un riconoscimento ufficiale.

La Presidenza del Consiglio segue con interesse l'attività di detti complessi artistici e concede loro sovvenzioni in ragione della loro

importanza organizzativa e numerica e dei risultati della loro attività artistica.

Si tratta, però, nella grande maggioranza dei casi, di nuclei teatrali a carattere familiare, non disciplinati da norme contrattuali e previdenziali, che svolgono attività di rilevanza artistica relativamente modesta, se pure degna di apprezzamento, perché contribuisce alla diffusione dell'arte drammatica anche nei piccoli centri.

Tenuto conto delle limitate disponibilità di bilancio non è perciò possibile, agli effetti dei contributi statali, considerare l'attività di tali complessi alla stessa stregua di quella delle compagnie primarie, che devono sostenere oneri molto gravosi per mantenere una dignità e un livello artistico consoni alle alte tradizioni dell'arte drammatica nazionale.

Per quanto riguarda invece l'abbuono del 10 per cento sui diritti erariali, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e per il quale è all'esame del Parlamento il disegno di legge che ne proroga l'applicazione, non sono contemplate differenze di trattamento. L'abbuono viene concesso per le rappresentazioni di lavori drammatici di autori italiani, indipendentemente dalla categoria delle compagnie che le eseguono.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
LANZINI.*

DE VITA. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro agli agricoltori siciliani che in questi giorni hanno visto gravemente danneggiate dal gelo le coltivazioni; particolarmente se non intenda concedere contributi a favore di coloro che risultano maggiormente colpiti. (20545).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che a norma degli articoli 14 e 20 della legge 26 febbraio 1948, n. 2, i provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di agricoltura e di assistenza agli agricoltori della Sicilia sono di competenza della Regione siciliana.

Si fa comunque presente che questo Ministero ha da tempo impartito precise disposizioni anche agli ispettorati agrari della Sicilia di accertare i danni causati alle aziende agricole dalle avversità atmosferiche e di prestare la massima assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, suggerendo quelle pratiche colturali idonee a favorire la ripresa vegetativa delle coltivazioni o quanto meno a contenere le conseguenze dei danni medesimi.

Aggiungesi che, come è noto, questo Ministero ha preso l'iniziativa dei due disegni di legge, attualmente all'esame del Parlamento, che prevedono agevolazioni fiscali e creditizie a favore delle aziende agricole che risultano gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi durante l'annata agraria 1954-55.

Tali agevolazioni potranno essere estese anche a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità meteorologiche dell'esercizio in corso.

Per quanto concerne, in particolare, gli olivicoltori, si comunica che è in corso di esame la possibilità di ammettere i danneggiati al beneficio dell'esenzione decennale dell'imposta terreni, prevista dalla legge 14 giugno 1934, n. 1091, per la ricostituzione degli oliveti.

Per il pagamento dei contributi agricoli unificati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché, nel caso di danni conseguenti ad avversità meteorologiche, adottino i medesimi provvedimenti disposti dalle intendenze di finanza per i tributi erariali.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

DI GIACOMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno intervenire urgentemente, affinché gli operai, autotrasportatori, fornitori (tra cui Tomeo Michele, Di Benedetto Giuseppe, Conti Onorato, Ricciuti Pasquale, Ciarlona Fioravante, Franceschetti Domenico, da Rocasinibalda, e molti altri dello stesso comune, nonché dei comuni di Forlì del Sannio ed Agnone) che hanno lavorato alla dipendenze della S.I.C.E.L.P. per la sistemazione della strada statale n. 86 (Istonio) sul tratto Roccasicura-Carovilli (Campobasso), vengano soddisfatti delle loro spettanze, di cui sono creditori da diversi mesi. L'ente appaltatore è l'A.N.A.S. (21005).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato, è emerso che la impresa S.I.C.E.L.P. — assuntrice dell'appalto delle opere di cui alla interrogazione — pur avendo licenziato, a seguito del completamento dei lavori, nel novembre 1955, tutti gli operai impiegati non ha corrisposto a n. 74 di essi quanto dovuto per competenze salariali, indennità di fine lavoro ed assegni familiari.

Le somme dovute agli operai, accertate dalla sezione dell'ispettorato del lavoro di Campobasso, ammontano a lire 1.252.064.

L'ufficio del lavoro di Campobasso, a seguito di denunce pervenute nel dicembre 1955 dai lavoratori interessati, intervenne prontamente per la sollecita tacitazione delle richieste degli operai medesimi, presso la sede centrale della impresa che, nel gennaio 1956, informò che avrebbe provveduto, non appena avesse ricevuto dalla filiale di Campobasso gli elementi contabili relativi a ciascun operaio.

Poiché, per altro, la S.I.C.E.L.P. non ha ancora dato seguito a tanto, l'ufficio del lavoro di Campobasso, oltre a far pervenire all'impresa stessa ripetute, successive premure, di concerto con l'ispettorato del lavoro ha interessato la sezione A.N.A.S., ente appaltante e finanziatore, la quale ha trattenuto, sulle competenze da corrispondere all'impresa, la somma di lire 5.366.000 quale percentuale sulle competenze dovute all'impresa medesima, e di cui, a norma delle clausole contenute nel capitolato di appalto, è consentita la trattenuta per fronteggiare eventuali inadempienze.

Su detta somma verrà prelevato e versato ai lavoratori, a cura dell'A.N.A.S., l'ammontare del credito da essi vantato.

Il Ministro. VIGORELLI.

FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se lo stesso intende soffermare la sua particolare attenzione sulla sentenza emessa dal tribunale di Pisa il 10 settembre 1955, nella causa promossa dalla « Società anonima aziende agricole Pomania » contro l'« Ente per la colonizzazione della maremma toscolaziale e del territorio del Fucino ». Dalla motivazione di tale sentenza appare infatti, nel modo più chiaro, che l'ente convenuto ha promosso l'emanazione di decreti presidenziali di espropriazione di fondi rustici fuori dei casi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in aperta ed inescusabile violazione delle disposizioni della legge stessa. Dalla esposizione in atto della sentenza si rileva inoltre che lo stesso ente ha resistito nel giudizio intentato dalla società espropriata opponendo anzitutto una serie di eccezioni preliminari, riconosciute tutte infondate, attinenti alla competenza del tribunale ed alla procedura.

L'interesse della sentenza, è poi aumentato dal fatto che essa non riguarda un caso isolato ma, indirettamente, altri casi consimili e dà ragione praticamente a tutti gli espropriati che hanno protestato per aver dovuto subire il maggiore esproprio di terre calcolato sulla

base dell'applicazione arbitraria dei dati del catasto del 1950, anziché dei dati del catasto del 1943, come è inequivocabilmente stabilito dalla legge stralcio.

In relazione a quanto sopra esposto si domanda se il ministro non ritenga opportuno richiamare gli organi responsabili dell'ente in oggetto, e di tutti gli enti costituiti per la applicazione della legge di riforma, ad un più cauto ed equanime modo di agire, ispirato al rigoroso e spontaneo rispetto della legge, e ciò al fine di sollevare i privati dall'ingiusto onere di defatigatorie procedure per la tutela dei propri diritti. (17306).

RISPOSTA. — La sentenza del tribunale di Pisa, alla quale l'onorevole interrogante fa riferimento, è stata impugnata dall'Ente Marenna.

Non trattandosi, quindi, di sentenza definitiva il Ministero dell'agricoltura non può esprimere alcun apprezzamento sulla sentenza stessa.

Si fa comunque presente che nei decreti di esproprio per la riforma fondiaria la quota di scorporo è stata sempre determinata in base al reddito che i terreni avevano, nelle condizioni risultanti dal catasto alla data di compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione, secondo le tariffe d'estimo entrate in vigore il 1° gennaio 1943.

Il Ministro: COLOMBO.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il finanziamento dei lavori di costruzione della strada Pianopoli-Migliuso (Catanzaro), sulla cui indifferibile necessità il consiglio comunale di Pianopoli ebbe ad esprimersi sin dal gennaio 1953, chiedendone la inclusione nei piani tecnici della Cassa per il Mezzogiorno. (21092).

RISPOSTA. — La strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde, la cui realizzazione comporterebbe una spesa di 80 milioni di lire, non è compresa nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con le autorità locali e col Ministero dei lavori pubblici e quindi approvato dall'apposito Comitato dei ministri, né vi è ora possibilità di comprenderla, in quanto i fondi destinati al settore della viabilità ordinaria nella provincia di Catanzaro, sono stati tutti assegnati in base al predetto piano.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda procedersi da parte della Cassa, con carattere di urgenza, all'approvazione del progetto, presentato dall'amministrazione provinciale di Cosenza, per la sistemazione e bitumazione della provinciale n. 115 (statale n. 19 che porta da Cosenza a Castiglione Cosentino e San Pietro in Guarano), strada resasi ormai assolutamente impraticabile. (21093).

(La risposta è identica a quella precedente n. 21092).

FORA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda opportuno dare esauriente risposta alla lettera raccomandata, inviata gli il 25 novembre 1955, dall'ex maresciallo maggiore dei carabinieri Argenti Giuseppe, improvvisamente estromesso dall'ufficio di collocatore, nel comune di Castelgiorgio (Terni) e sostituito col signor Dario Stoppacciaro, segretario locale della democrazia cristiana.

Per sapere:

1°) se, per il ministro, la posizione dello Stoppacciaro — muratore cottimista nell'impresa edile (datrice di lavoro) insieme con i fratelli e col padre — è compatibile con la funzione di collocatore;

2°) se il ministro è a conoscenza delle varie ispezioni superiori, dalle quali risulta che l'Argenti, sin dal 1950, conduceva in perfetta regola l'ufficio di collocamento affidatogli;

3°) se risulti al ministro che l'Argenti è un patriota che ha partecipato a tre guerre, più volte decorato e reduce dall'internamento in Germania; che perciò egli ha diritto al trattamento di preferenza che le nostre leggi accordano ai reduci ed ai combattenti;

4°) se il ministro reputi che il motivo addotto non corrisponda alla gravità del provvedimento adottato, per cui la sostituzione lamentata abbia il carattere di un atto di favoritismo politico, da doversi cancellare, per il decoro della pubblica amministrazione. (20957).

RISPOSTA. — Il provvedimento di revoca dell'incarico di collocatore comunale, adottato nel novembre 1955 nei confronti del signor Giuseppe Argenti fu unicamente determinato dalla esigenza di assicurare un più efficiente e regolare andamento del servizio.

Il competente ufficio provinciale del lavoro di Terni si era, infatti, trovato nella necessità di dovere, più volte, effettuare a tale scopo richiami ed interventi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Per quanto, poi, concerne l'attuale collocatore — signor Stoppacciaro Dario — dagli elementi di cui si è in possesso risulta che il predetto ha da tempo dato le dimissioni dalla carica di segretario della sezione della democrazia cristiana di Castelgiorgio. Non è emerso, inoltre, che lo Stoppacciaro svolga, attualmente, attività di lavoro, né che abbia con parenti o terzi rapporti di dipendenza a tale titolo.

Il Ministro: VIGORELLI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Commissario per il turismo* — Per conoscere se è suo intendimento adottare provvedimenti o proporre norme legislative che diano precisa regolamentazione alle attività campeggistiche.

L'interrogante osserva che una disciplina di tale materia sarebbe assai opportuna specie per quanto riguarda la libertà di scelta — da parte dei campeggiatori — delle zone di sosta; infatti, di frequente, le autorità locali, senza alcuna seria giustificazione, costringono i campeggiatori a raccogliersi in località pre-stabilite e a corrispondere, spesso ad organizzazioni private, più o meno onerosi contributi. (18832).

RISPOSTA. — Il Commissariato per il turismo ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, fra i quali sono anche compresi i parchi di campeggio.

Il provvedimento è tuttora allo studio fra i vari Ministeri interessati alla materia, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e si spera che esso possa essere reso operante al più presto.

Il Commissario: ROMANI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre immediati lavori di riattamento della nazionale « Adriatica » n. 16, particolarmente nel tratto Vasto-San Salvo (Chieti), attualmente pressoché intransitabile per i gravi danni non riparati arrecati al piano dalle eccezionali intemperie dello scorso inverno. (21014).

RISPOSTA. — Il tratto Vasto-San Salvo fa parte del tronco Vasto-Termini (della strada statale n. 16 « Adriatica ») che si svolge con tracciato tortuoso su terreni fortemente frangibili, per cui l'A.N.A.S. ha già studiato un progetto per costruire una grande variante che colleghi Vasto con Termini, con percorso molto più breve e su terreni stabili.

Tale grande variante comporterà una spesa preventivata in un miliardo e mezzo, e verrà realizzata a lotti compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S.

Per tale motivo lungo il tronco in questione l'A.N.A.S. più che a radicali interventi, sta provvedendo solo a riparazioni dei più gravi danni in gran parte provocati dalle precipitazioni nevose e dal susseguente gelo della scorsa stagione invernale.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere i motivi che hanno determinato la mancata definizione della pratica di pensione di Galli Diva fu Angelo, vedova del militarizzato deceduto Lazarini Enrico, da Viareggio (Lucca); e quale sia lo stato della pratica stessa. (17354).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame della commissione medica superiore.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere i motivi che hanno impedito sino ad ora la definizione della pratica di pensione di guerra diretta relativa all'infortunata civile Lunardi Zorana fu Menotti (posizione 112596); e quando la pratica stessa potrà essere definita. (18876).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere i motivi che hanno determinato fino ad oggi la mancata definizione della pratica di pensione di guerra relativa all'infortunata civile Monteverdi Ivana di Guglielmo (posizione n. 2043505); e quale sia lo stato della pratica stessa. (18878).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro*. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta di guerra dell'ex partigiano Burgalassi Giuseppe fu Amerigo (posizione n. 374940); e quando la pratica stessa potrà essere definita. (19257).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 16 settembre 1955 al sindaco di Terricciola (Pisa) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi in base ai quali, dal 1954 ad oggi, il questore di Lucca impedisce, con la sola eccezione del periodo della campagna elettorale, di tenere pubblici comizi nelle adiacenze dell'azienda Cucirini-Cantoni-Costa.

Tenuto presente che tali manifestazioni si erano, nel passato, regolarmente svolte nell'ordine più perfetto e senza che mai si verificasse il benché minimo incidente, si domanda al ministro se non intenda intervenire per porre fine a tale inammissibile violazione delle libertà costituzionali. (21069).

RISPOSTA. — L'autorità di pubblica sicurezza di Lucca ha ritenuto di non consentire l'ulteriore svolgimento dei comizi avanti allo stabilimento Curini-Cantoni-Costa — situato nelle immediate vicinanze della via del Brennero, strada statale di grande traffico — in quanto i comizi tenuti in passato davanti a tale stabilimento hanno causato arresti di circolazione con conseguenti incidenti fra comizianti e conducenti di automezzi.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di ratei presentata dalla vedova dell'ex militare Ansaloni Bruno di Virgilio, classe 1912. (11844).

RISPOSTA. — La pratica relativa all'attribuzione del rateo di pensione alla vedova del sopra nominato è stata definita con provvedimento concessivo, ma le somme dovute a tale titolo saranno incamerate per intero in favore dell'erario, a parziale scomputo della somma complessiva di lire 12.730, percepita dai familiari del pensionato, a titolo di soccorso giornaliero, dal comune di Nonantola (Modena).

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GELMINI E CREMASCHI. — *Ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere il reale rapporto di lavoro esistente fra i lavoratori, Komleff Nicanor, Ingiulatoff Daniele e Effimov Nicolai e l'amministrazione

dell'ex Centro allevamento quadrupedi di San Martino Spino; e per sapere altresì, in base a quali disposizioni i suddetti dipendenti sono stati licenziati e se a loro compete una indennità di licenziamento. (18683).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I nominativi cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sono tuttora alle dipendenze dell'amministrazione dell'esercito in qualità di operai giornalieri.

Il rapporto tra detti operai e l'amministrazione è quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

GRAZIOSI, TRUZZI, GORINI, FERRARI RICCARDO E MARZOTTO. — *All'Alto Commissione per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non intenda farsi promotore di una legge che apporti una attesa e necessaria modifica all'articolo 68 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nel senso di allungare il limite di età per essere ammessi ai concorsi sanitari.

Attualmente, come è noto, il limite fino a 32 anni è ritenuto esiguo ed insufficiente, come lo dimostra il grande numero di laureati che a causa dei corsi di specializzazione e di perfezionamento hanno superato tale limite, senza potersi sistemare.

L'articolo 68 del vigente testo unico può essere giustamente modificato in modo da prorogare il limite di età per i concorsi sanitari ad almeno 37 anni. (20788).

RISPOSTA. — Il limite di età per la partecipazione ai concorsi sanitari, previsto in 32 anni dall'articolo 68 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è stato ritenuto sufficientemente ampio fino alla stasi dei concorsi pubblici, conseguente agli eventi bellici, che produsse un notevole disagio a quei sanitari che alla ripresa dei concorsi si trovavano ad aver superato il limite massimo di età per partecipare ai concorsi in questione.

Per ovviare a tale disagio vennero emanati vari provvedimenti legislativi di carattere transitorio, tra i quali: la legge 1° marzo 1949, recante l'esenzione dal limite di età per coloro che non avevano partecipato ai concorsi in quanto non iscritti al partito fascista, per gli interini in servizio da più di quattro anni e per i combattenti, nonché il prolungamento di 10 anni del limite stesso per tutti i concor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

renti; la legge 3 maggio 1950, n. 223, che elevava di cinque anni il limite in questione per tutti i concorsi e, infine, la legge 24 luglio 1954, n. 569, che prevedeva l'esenzione dal limite di età per i sanitari risultati idonei nei concorsi banditi nel 1947, i quali non avevano conseguito l'assegnazione di alcun posto.

Con le predette disposizioni venne data la opportunità a numerosi sanitari di sistemarsi, malgrado avessero superato il limite di età.

Poiché le conseguenze della guerra possono considerarsi ormai quasi totalmente eliminate, questo Alto Commissariato ritiene che non sia opportuno promuovere un provvedimento legislativo che modifichi l'attuale limite di 32 anni, considerato che coloro i quali si laureano normalmente a 24 anni hanno la possibilità di frequentare corsi di specializzazione e di perfezionamento e di acquisire titoli per circa otto anni prima di superare il limite stesso, elevabile, del resto, per effetto delle normali disposizioni vigenti in favore di determinate categorie.

D'altra parte, si deve rilevare che il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, ha fissato in 32 anni il limite per la partecipazione ai pubblici concorsi e che tale limite riguarda non soltanto i concorsi per i quali è richiesta la laurea in giurisprudenza (conseguibile in quattro anni), ma anche quelli per i quali è necessaria la laurea in ingegneria e medicina (conseguibile rispettivamente in cinque e in sei anni).

Si deve, infine, osservare che l'attuale limite di età per il collocamento a riposo dei sanitari (65 anni) non consente di raggiungere, nella maggior parte dei casi, il massimo della pensione, per cui una elevazione del limite per la partecipazione ai concorsi ridurrebbe ulteriormente il periodo di servizio utile ai fini della pensione stessa.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali il comandante la stazione dei carabinieri di Castellaneta (Taranto), nonostante il nulla osta concesso per la pubblica riunione dalla autorità di pubblica sicurezza (questura di Taranto), con foglio del 22 giugno 1956, non ha permesso che, alcuni minuti prima dell'inizio del comizio indetto ed organizzato dal partito socialista italiano, nella piazza centrale del comune di Castellaneta (Taranto), alle ore 19,30, di domenica 24 giugno 1956, i dirigenti di

quella sezione potessero trasmettere pubblicamente per radiogrammofono l'Inno di Mameli e l'Inno dei lavoratori.

Per conoscere, altresì, i provvedimenti che saranno adottati per tale aperta violazione della Costituzione e per impedire che simili abusi di autorità abbiano a ripetersi. (21108).

RISPOSTA. — Non è risultato che la sera del 24 giugno 1956, in occasione del comizio tenuto in Castellaneta dall'onorevole interrogante, il comandante della stazione dei carabinieri abbia vietato la trasmissione dell'Inno dei lavoratori e di quello di Mameli.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali sino a questo momento la competente direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non ha provveduto a prendere in considerazione il ricorso avanzato in data 25 maggio 1955 dal signor Carmine Domenico Dettoli, domiciliato e residente in Palagiano (Taranto), via Sansonetti n. 17 — invalido di guerra — con un figlio (Antonio), anch'esso invalido di guerra e con altro figlio morto in guerra (nuova guerra).

Con detto ricorso — notificato nei modi e nelle forme di legge — il Dettoli Carmine Domenico chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento del 7 aprile 1955, numero 04/43764, e la riconferma della piena validità ed efficacia della delibera 15 novembre 1954, n. 23679, con la quale l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Bari assegnava al citato ricorrente la gerenza della istituenda rivendita di monopoli di Stato in Palagiano, alla via Sansonetti.

Se non ritenga, infine, opportuno intervenire onde evitare che si favorisca altra persona non avente diritto alcuno alla assegnazione della predetta rivendita di generi di monopolio in Palagiano.

In ogni caso, ritengono sia indispensabile un provvedimento di giustizia, che tenga conto della effettiva situazione di fatto e giuridica come denunciata dal ricorrente e come facilmente ed obiettivamente rilevabile da una ispezione in loco che, con la presente ed in questo momento, si chiede al Ministro interrogato. (20445).

RISPOSTA. — Si porta a conoscenza che l'amministrazione ha provveduto a decidere in merito al ricorso presentato dal signor Carmine Domenico Dettoli, da Palagiano, con decreto ministeriale del 14 aprile 1956, nu-

mero 04/42172, notificato all'interessato il 29 maggio 1956.

Il ricorso del Dettoli è stato respinto poiché è risultato che il contratto di affitto dei locali offerti per l'impianto della rivendita venne firmato da persona che non era né proprietaria né usufruttuaria dell'immobile locato; quindi la convenzione non poteva considerarsi valida ai fini del concorso perché stipulata con persona che non aveva titolo per disporre del locale.

Il provvedimento che, come si è detto, già è stato portato a conoscenza della parte, ha valore definitivo per cui non può prendersi in considerazione la richiesta degli onorevoli interroganti di una ispezione *in loco*, tanto più che prima della decisione furono eseguiti rigorosi accertamenti sul posto.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del signor Elio Aquino, vice collocatore dell'ufficio comunale del lavoro di San Vito dei Normanni (Brindisi), per l'alteggiamiento arbitrario, arrogante, antidemocratico e anticostituzionale assunto nella sua importante funzione pubblica, affidatagli nel soddisfare ed evadere le legittime richieste di avviamento al lavoro di disoccupati di ogni categoria del ricordato comune.

Gli interroganti, mentre invitano il ministro a volere richiamare le denunce più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali alle competenti autorità ministeriali e quelle tuttora in corso di istruttoria avanti l'autorità giudiziaria, segnalano l'opportunità di una inchiesta *in loco*, con immediato provvedimento di trasferimento del predetto funzionario. (21211).

RISPOSTA. — Accertamenti particolari sono stati disposti da questo Ministero, in ordine alle lagnanze di cui alla interrogazione degli onorevoli interroganti.

Sulla scorta, per altro, delle risultanze acquisite, non sono emersi fatti o circostanze tali, da poter considerare il comportamento in servizio del signor Elio Aquino — vice collocatore di San Vito dei Normanni — come arbitrario e antidemocratico.

Poiché anche le denunce formulate a carico del predetto signor Aquino da parte di organizzazioni sindacali — e alle quali si richiama la interrogazione — non hanno trovato rispondenza in fatti o addebiti concreti, questo Ministero non ritiene di dover adottare,

nei confronti del vice collocatore in questione, il provvedimento di trasferimento richiesto.

Il Ministro: VIGORELLI.

GUARIENTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per il motivo per cui è stata sospesa fin dal 5 novembre 1954 la corrispondenza dei ratei di pensione indiretta (iscrizione n. 3850442, Ministero difesa-esercito) a favore della signora Scotton Trivellato Claudia, vedova di Scotton Giuseppe da Este.

La Corte dei conti con decisione del 4 dicembre 1952 n. 179855, accolse il ricorso prodotto dalla Trivellato riconoscendo che il militare Scotton Giuseppe morì per causa di servizio di guerra. In conseguenza di ciò trasmise gli atti alla direzione generale delle pensioni di guerra per i provvedimenti di sua competenza (posizione n. 1906219).

Le condizioni di grave disagio economico della suddetta vedova consigliano l'adozione urgente del provvedimento concessivo di pensione privilegiata di guerra. (20503).

RISPOSTA. — È stato predisposto schema di provvedimento della pensione privilegiata di guerra.

Il suddetto provvedimento è stato trasmesso per l'esame di merito al comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LATANZA. — *Al Presidente del consiglio dei ministri.* — Per conoscere se in conseguenza della grave crisi economica che minaccia seriamente l'intera provincia di Taranto, crisi già esistente da anni, ma notevolmente aggravatasi in conseguenza degli incalcolabili danni prodotti dalle brinate primaverili, dalle piogge e dall'umidità persistenti, nonché dai fortissimi attacchi di mosca olearia, non ritiene di dover efficacemente intervenire per disporre l'urgente emanazione di provvedimenti che valgano ad alleviare la crisi stessa, ed in particolare che:

a) riducano, in proporzione al danno subito, l'imposta sui terreni e l'imposta di reddito agrario, fino a tutto il dicembre 1956;

b) riducano il grave onere relativo ai contributi unificati in agricoltura per gli anni 1955-56, in modo da esentare l'agricoltore da quella parte di contributo pertinente alle giornate di lavoro non assorbite;

c) istituiscano appositi cantieri di lavoro che rendano possibile l'assorbimento della mano d'opera disoccupata nel settore dell'industria e in quello dell'agricoltura;

d) istituiscano forme speciali di credito agrario che possano consentire agli agricoltori, dopo la rinnovazione delle cambiali agrarie ordinarie, di attingere ugualmente al credito per le normali esigenze di conduzione delle proprie aziende;

e) accelerino al massimo l'approvazione ed il conseguente finanziamento di tutte le progettazioni pubbliche riguardanti la provincia di Taranto, affinché attraverso i lavori da iniziarsi con urgenza possa almeno in parte trovare collocamento un forte numero di disoccupati della zona. (18009).

RISPOSTA. — Questo Ministero non appena verificatesi le avversità indicate, che hanno interessato non soltanto i comuni della provincia di Taranto, ma, con intensità varia, diverse regioni del territorio nazionale, ha impartito immediate disposizioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura di rilevare i danni e di prestare la massima assistenza tecnica alle aziende agricole maggiormente danneggiate, allo scopo di contenere le conseguenze degli eccezionali fenomeni meteorologici e suggerire le pratiche colturali per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Nella misura consentita dalle residue disponibilità dello stanziamento per la concessione di contributi a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono state fatte assegnazioni di fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle zone maggiormente danneggiate, per dare modo ai dipendenti uffici di intervenire, nei casi più gravi, per la concessione di contributi nelle spese di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

Inoltre, le aziende agricole danneggiate sono state preferite nella concessione di contributi nella spesa, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto delle sementi elette. Al riguardo si comunica che l'importo di tali contributi per la provincia di Taranto è stato di circa lire 13.500.000.

Di intesa con i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stata poi disposta la sospensione, fino al prossimo mese di agosto, del pagamento delle imposte erariali e dei contributi agricoli unificati da parte dei produttori agricoli le cui aziende siano state notevolmente danneggiate dal gelo.

Durante il corso della sospensione, gli uffici del catasto effettueranno, gratuitamente, a domanda degli interessati, accertamenti circa la effettiva entità dei danni, per poter far

luogo a moderazioni di imposta e, nei casi più gravi, alla revisione degli estimi catastali.

A favore degli olivicoltori maggiormente danneggiati, i quali per ripristinare gli oliveti debbano recidere il tronco degli ulivi o procedere a nuovi impianti, potrà essere concessa l'esenzione dalla imposta terreni per la durata di dieci anni, a norma della legge 14 giugno 1934, n. 1091.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha da tempo impartito disposizioni ai prefetti interessati, perché estendano al pagamento dei contributi agricoli unificati gli stessi provvedimenti che le intendenze di finanza per le medesime ragioni adottano per il pagamento dei tributi erariali, e perché le commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dispongano riduzioni della base imponibile, qualora dal danno arrecato alle colture sia derivata una diminuzione dell'impiego di mano d'opera.

Aggiungesi che sono all'esame del Parlamento due disegni di legge, di iniziativa di questo Ministero, recanti, rispettivamente, agevolazioni fiscali e creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'annata agraria 1954-55. Tali agevolazioni potranno essere estese anche alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'esercizio in corso.

Inoltre agli olivicoltori danneggiati sarà assicurata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dal disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno per cinque anni per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

Per quanto concerne la richiesta contenuta nella lettera d) dell'interrogazione, si fa osservare che gli articoli 2 e 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardanti il credito agrario di esercizio, già prevedono la dilazione di un anno della scadenza dei prestiti in corso nei casi di mancato o insufficiente raccolto, nonché la possibilità della concessione di nuovi prestiti per le esigenze di conduzione delle aziende.

Questo Ministero, comunque, ha anche recentemente interessato la Banca d'Italia e gli istituti di credito perché, a favore delle aziende agricole colpite dal maltempo, venga consentito il rinvio delle esposizioni in atto per prestiti di esercizio e venga agevolata una più

larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento fondiario.

Per quanto riguarda in particolare l'istituzione di cantieri di lavoro nella provincia di Taranto si fa presente che nel corrente esercizio finanziario sono stati concessi a detta provincia n. 26 cantieri-scuola, per un totale di 81.330 giornate operaio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assicurato che la situazione dei disoccupati della provincia di cui trattasi, ai fini della concessione di altri cantieri, non mancherà di essere tenuta presente non appena si potrà conseguire una integrazione delle disponibilità di bilancio.

Si assicura infine che sia questo Ministero, sia le altre amministrazioni interessate, hanno impartito precise istruzioni ai dipendenti organi periferici della Puglia, e quindi anche della provincia di Taranto, perché definiscano sollecitamente gli adempimenti necessari per l'inizio dei lavori di esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la causa del ritardo nel pagamento della indennità liquidata a:

1°) Ferrari Domenico di Angelo, decreto n. 2488849 del 13 agosto 1954, anni due, lettera D) *una tantum*;

2°) partigiano sottotenente Cecchetti Giovanni fu Cesare, decreto n. 0019610 del 19 settembre 1953.

L'interrogante prega di far disporre il pagamento con cortese sollecitudine. (20109).

RISPOSTA. — 1°) Nei confronti del Ferrari Domenico risulta emesso mandato di pagamento il 31 giugno 1956;

2°) nei confronti di Cecchetti Giovanni fu Cesare sarà provveduto quanto prima a cura della ragioneria centrale, alla emissione del mandato di pagamento relativo alla indennità *una tantum* liquidata con decreto ministeriale 0019610.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni che ancora ostano alla liquidazione della pensione di guerra all'invalido ex combattente Cartosio Giovanni di Giuseppe, classe 1919, nato a Rocca-verano (Asti) n. 1456226 di posizione. (18987).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 13 gennaio 1956 al sindaco di Rocca-verano per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono informati che nell'arsenale di Taranto negli ultimi due mesi sono morti sul lavoro tre operai mentre erano utilizzati in mansioni diverse dalle proprie per la mancanza di personale addetto ai lavori di pulizia e manovalanza;

per conoscere se si è provveduto alla regolare inchiesta ed alla denuncia alla autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità;

per conoscere le misure adottate per impedire il rinnovarsi di questi tragici episodi, misure di carattere tecnico ed organizzativo. (20468).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I tre operai cui si riferisce l'onorevole interrogante sono deceduti mentre erano addetti a lavorazioni rientranti nelle mansioni proprie delle qualifiche rispettive.

In ordine ai dolorosi incidenti si è proceduto sia ad inchiesta amministrativa sia alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie.

Quantunque gli incidenti stessi non siano da imputare a deficienze tecnico-organizzative, è stata intensificata nell'arsenale l'azione antinfortunistica.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BOVETTI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Sui limiti di età consentiti per la permanenza in servizio dei finanzieri e delle guardie di finanza, considerati ristretti rispetto agli altri dipendenti dello Stato;

sulla opportunità di equiparare i limiti di età a quelli degli agenti di pubblica sicurezza, considerandosi possibile anche per questi meritevoli dipendenti dello Stato una utilizzazione corrispondente alle condizioni fisiche, soprattutto tenendo conto delle molteplici possibilità offerte dai numerosi servizi che il corpo delle guardie di finanza presta in stabilimenti, magazzini, ecc. (20975).

RISPOSTA. — I vigenti limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza

sono stati fissati in relazione alla natura delle prestazioni ad essi richieste, le quali non possono essere espletate con la debita efficacia in età molto avanzata, e sono identici a quelli previsti per i parigrado dell'arma dei carabinieri il cui ordinamento è molto affine a quello del corpo.

È noto che i compiti istituzionali della guardia di finanza sono assolti, in linea di massima, in zone isolate e particolarmente disagiate, quali il confine alpestre e marittimo, ove i servizi di vigilanza, di natura politico-militare oltre che prettamente fiscale, vengono eseguiti, a piedi, in località impervie ed inaccessibili a qualunque mezzo di trasporto e, molto spesso, in condizioni climatiche avverse che mettono a dura prova la resistenza degli uomini.

Per tali motivi è da escludersi, perciò, un raffronto con gli altri dipendenti dello Stato ivi compresi gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si fa, comunque, presente che la questione dei limiti di età per i militari del corpo è stata già posta allo studio per esaminare la possibilità di elevarli in relazione alla natura del servizio affidato al corpo della guardia di finanza.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'esattore comunale di Carpino (Foggia), per le sue gravi inadempienze verso i propri dipendenti e gli istituti previdenziali.

Il suddetto, come è stato ripetutamente denunciato, non retribuisce il lavoro straordinario, non concede le ferie né le indennità sostitutive, non corrisponde gli aumenti di scala mobile e solo in seguito a proteste e denunce ha corrisposto gli aumenti sugli assegni familiari ed ha acclarato le varie pendenze presso l'I.N.P.S. (20038).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'intendenza di finanza di Foggia l'operato dell'esattore delle imposte dirette di Carpino nei confronti del proprio personale è risultato ineccepibile.

Anche la posizione assicurativa dei dipendenti della stessa esattoria è stata riscontrata regolare e la vertenza sorta tra l'esattore e il dipendente Savastano circa l'applicazione della scala mobile sugli stipendi per effetto del patto collettivo di lavoro 15 febbraio 1951, è stata risolta con la corresponsione al lavoratore degli emolumenti e degli accessori.

Comunque, si reputa opportuno, con l'occasione, far presente che i rapporti tra esattore e personale dipendente sono regolati dal contratto d'impiego privato, ai quali l'amministrazione è estranea, e che la risoluzione di eventuali vertenze rientra nella competenza degli organi sindacali o della autorità giudiziaria.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano di dover intervenire affinché agli operai dell'industria dipendenti dall'amministrazione forestale nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) siano corrisposti gli aumenti dovuti a tutti i lavoratori dell'industria in virtù degli accordi sulla scala mobile. (21091).

RISPOSTA. — I lavoratori del comune di Monte Sant'Angelo, impiegati con qualifiche varie (muratori, falegnami, cavamonti, manovali) nei lavori della foresta demaniale « Umbra », amministrata dal corpo forestale dello Stato, nel decorso mese di aprile chiedevano l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Foggia, al fine di ottenere, da parte della citata amministrazione, la corresponsione degli aumenti salariali derivanti dagli scatti della indennità di contingenza.

Si assicura che, con effetto dal primo maggio 1956, il corpo delle foreste ha regolarizzato la posizione di ogni dipendente, corrispondendo a ciascuno, a seconda della qualifica posseduta, la retribuzione salariale prevista dal contratto provinciale di lavoro, unitamente all'indennità di contingenza nella misura dovuta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MALAGODI. — *Ai Ministri del bilancio, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione e della difesa.* — Per sapere se — in vista delle difficili condizioni in cui versa la produzione lattiera — non ritengano di esaminare la possibilità di destinare il controvalore dei *surplus* agricoli americani ceduti all'Italia, all'acquisto di latte di produzione nazionale da destinare a refezioni scolastiche ed all'integrazione delle razioni militari, raggiungendo così un duplice obiettivo, igienico e sociale da un lato, agricolo-economico dall'altro. (20561).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei ministri dell'agricoltura e foreste, della difesa e della pubblica istruzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Gli accordi intervenuti in materia di eccedenze agricole si ricollegano:

a) al titolo I dell'*Agricultural Trade Development and Assistance Act* del 1954 (legge 480), che prevede la cessione di eccedenze agricole, sotto determinate condizioni, contro valuta del paese importatore;

b) al titolo II dello stesso *Agricultural Trade Development and Assistance Act*, che prevede la cessione e distribuzione di eccedenze agricole a titolo gratuito;

c) alla sezione 402 del *Mutual Security Act* del 1954, che prevede la cessione di eccedenze agricole, contro valuta del paese importatore da utilizzare per il finanziamento di esportazioni verso terzi paesi.

Evidentemente l'onorevole interrogante ha inteso riferirsi al primo caso in quanto la possibilità di utilizzare le eccedenze agricole nel senso sollecitato resta a priori esclusa negli altri due casi, in dipendenza dei vincoli posti, in via generale, ai fini di tale utilizzazione, dalle fonti legislative americane cui gli accordi si ricollegano.

Siffatta possibilità deve per altro escludersi, in concreto, anche in riferimento all'unico accordo fin qui stipulato in base al primo caso e che risale allo scambio di note del 23 maggio 1955, essendo stato convenuto che l'equivalente in lire dei 30 milioni di dollari di eccedenze agricole utilizzabile, a titolo di prestito, da parte italiana, in virtù di detto accordo, sia destinato « per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia in base alla sezione 104 (g) della legge condizionatamente ad ulteriori intese tra i due Governi ». L'utilizzazione proposta dall'onorevole interrogante non appare, infatti, riconducibile all'ipotesi considerata in tale accordo e, in ogni caso, sono già in corso di approvazione tre disegni di legge che, nel quadro dell'accordo stesso e delle « ulteriori intese » con il Governo statunitense, prevedono la integrale utilizzazione del controvalore in lire delle predette eccedenze, rispettivamente a favore dello sviluppo economico dell'Italia meridionale e insulare, della piccola proprietà contadina e dell'industria alberghiera.

Il Ministro del bilancio: ZOLL.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante i numerosi solleciti, non si evade la richiesta della pensione di guerra della Brusa Lidia vedova Galeotti per il figlio, sergente Galeotti Adelmo di Carlo, la vedova fin dal 1955 ha presentato domanda di pensione di guerra in

quanto il deceduto percepiva già una pensione di quinta categoria. (17923).

RISPOSTA. — La pratica trovasi in corso d'istruttoria in attesa di acquisire agli atti il foglio matricolare del dante causa, chiesto più volte al Ministero della difesa-aeronautica.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, fino ad oggi, non sono stati stanziati i fondi per il pagamento degli arretrati spettanti alle lavoratrici dipendenti dall'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67, mentre altri ministeri — diversamente dal Ministero della difesa — hanno ottenuto lo stanziamento occorrente ed hanno potuto provvedere in tal modo alla regolare liquidazione. (14053).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del ministro per il tesoro.

Alle salariate dipendenti dall'istituto chimico farmaceutico militare di Firenze è stata già corrisposta la metà delle differenze di competenze venute a risultare in favore delle stesse in seguito all'inquadramento economico, a far tempo dal 1° settembre 1946, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Si confida di poter disporre il pagamento della restante metà all'inizio dell'esercizio finanziario 1956-57.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia stata inserita nel piano di opere approvato dal comitato dei ministri la costruzione dell'acquedotto per il comune di Serrata (Reggio Calabria), segnalato anche dal Ministero dei lavori pubblici in seguito alla deliberazione di quel consiglio comunale, che ha chiesto l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione dell'acquedotto stesso. (20931).

RISPOSTA. — I lavori per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Serrata non sono compresi nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito comitato dei ministri, né vi è possibilità di comprenderli oggi, dato che i fondi assegnati per opere acquedottistiche sono stati destinati per assicurare l'approvvigionamento idrico degli abitati che ne sono sprovvisti.

Attualmente il suddetto comune è servito da un acquedotto a gravità con una portata in arrivo al servatoio di litri-secondo 1,02 corrispondente ad una dotazione giornaliera di litri 45 per abitante.

La Cassa, nel graduare gli interventi in materia di acquedotti, ha dovuto dare la precedenza ai centri del tutto sforniti di acquedotti o che, pur avendolo, si trovassero in condizioni peggiori del comune di Serrata, sia come dotazione giornaliera *pro-capite* sia dal punto di visto igienico-sanitario.

Un intervento a favore del comune suddetto, pertanto, si potrà verificare solo nel caso che a favore della Cassa siano disposti ulteriori finanziamenti.

Il Presidente del Comitato dei ministri:
CAMPILLI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Vallini Dino di Anchise, della classe 1917. (8637).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione di guerra si è in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari disposti presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Livorno (ora Firenze).

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Brioschi Mario di Pietro. (8950).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra trovasi all'esame del comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ORTONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali sono le notizie a sua conoscenza e, sulla base di queste, le sue posizioni in merito a certe situazioni esistenti nella cassa mutua provinciale di Vercelli per i coltivatori diretti.

L'interrogante segnala:

1°) il rilascio da parte delle casse mutue comunali, su disposizione della cassa provinciale, del certificato-tessera ai capifamiglia, solo dietro corresponsione di una somma del tutto sproporzionata rispetto al valore intrinseco e materiale del documento; il che appare costituire una sorta di tassazione non giustificata o autorizzata in legge;

2°) l'inserimento nella busta contenente il sopracitato documento di materiale di propaganda della confederazione bonomiana, che pure non appare previsto da alcuna norma di legge;

3°) l'aumento della quota, ottenuto mediante la scomposizione delle giornate accertate per il fondo in giornate-uomo, donna e ragazzo; aumento che, anch'esso, non appare autorizzato dalla legge e che inoltre colpisce con ingiusta sperequazione i più piccoli tra gli stessi coltivatori diretti;

4°) la disposizione per la liquidazione soltanto parziale delle spese mediche, quando siano superate le somme disponibili presso la cassa mutua comunale, senza tenere conto dei maggiori introiti fatti, per i motivi noti, dalla cassa nazionale e dei fondi disponibili da parte di quella provinciale, del bilancio della quale l'interrogante desidererebbe conoscere i dati fondamentali;

5°) lo scioglimento del consiglio direttivo della mutua comunale di Pralungo, effettuato per motivi di cui non si vede la validità e l'assegnazione di tale cassa alle cure di un commissario che accentra così nelle sue mani ben 7 mutue comunali;

6°) l'esistenza del regime commissariale in parecchie casse comunali oltre i termini consentiti dalla legge;

7°) situazioni quale quella di Asigliano, illustrata a titolo di esempio, dove i coltivatori diretti erano consuetudinariamente abbonati presso un medico al quale versavano una quota annua capitaria di lire 2.000, quota che devono tuttora versare in aggiunta a quanto ora pagano in contributi mutua previsti dalla legge. (19099).

RISPOSTA. — La federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, opportunamente interessata affinché il rilascio dei certificati di iscrizione alle mutue venisse disciplinato in maniera uniforme, ad evitare lagnanze come quella che forma oggetto della interrogazione cui si risponde, ha comunicato che, con propria circolare n. 0067, fin dal 15 aprile 1955, aveva dato istruzioni in proposito alle singole mutue di malattia.

Con dette istruzioni si stabiliva che il compenso da richiedere per il rilascio dei certificati in questione fosse fissato per tutti in lire 20, a titolo di parziale rimborso delle spese incontrate per l'approntamento del certificato (modulo C.D. 4) e della relativa busta di custodia.

La stessa federazione ha ora comunicato che, a modifica di quanto a suo tempo stabilito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

con la circolare predetta, ha dato istruzioni affinché detti certificati e buste siano rilasciati gratuitamente e gli introiti già ricavati siano devoluti a favore delle singole mutue, rimanendo a carico della federazione medesima il costo delle forniture.

Nessuna inserzione, in tali custodie, di materiale propagandistico di organizzazioni sindacali risulta essere mai stata autorizzata o, comunque, effettuata dalla cassa mutua provinciale di Vercelli.

Circa la determinazione delle quote contributive a carico degli iscritti alle casse mutue, essa è compito esclusivo degli uffici provinciali dei contribuiti agricoli unificati; comunque, la scomposizione delle giornate lavorative, prevista ed autorizzata dalla legge non può provocare un aumento del complessivo onere contributivo.

Per ciò che concerne lo scioglimento del consiglio direttivo della cassa mutua comunale di Pralungo, esso è stato determinato da gravi necessità funzionali. A quanto risulta, il commissario incaricato della relativa gestione è persona idonea ad assicurare la normale funzionalità della cassa medesima.

a durata delle gestioni commissariali normalmente non supera i limiti previsti dalla legge; solo eccezionalmente, per gravi difficoltà di carattere organizzativo, tale termine è stato prorogato per breve periodo di tempo.

Infine, relativamente a quanto rappresentato per i coltivatori diretti di Asigliano, essi usufruiscono dell'attività assistenziale regolarmente erogata dalla cassa mutua comunale. Il fatto che alcuni di essi non intendano derogare dalla preesistente prassi consuetudinaria di volontario « abbonamento » presso un determinato sanitario locale, autoimponendosi conseguentemente un ulteriore onere contributivo, è indipendente dalla volontà dell'ente ed esula dalla sua competenza.

Il Ministro: VIGORELLI.

ORTONA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come intende procedere affinché la Corte dei conti trasmetta al Ministero della difesa, ispettorato pensioni, il fascicolo relativo all'ex militare Ballarè Luigi di Francesco, classe 1901.

In data 20 aprile 1955 l'interrogante veniva informato che il Ministero della difesa aveva sollecitato, al riguardo, la corte dei conti. Analoga informazione riceveva il 18 luglio 1955, nel novembre dello stesso anno, nel febbraio 1956 e finalmente il 30 maggio 1956, sì che un anno è inconcepibilmente passato senza nulla di fatto. (20862).

RISPOSTA. — A seguito della persistente mancanza di riscontro alle richieste di trasmissione di questa amministrazione della pratica di pensione relativa al soldato Ballarè Luigi, classe 1901, sono state effettuate dirette ricerche presso la Corte dei conti, in base alle quali è stato accertato trattarsi di pratica definitivamente esaurita fin dal 1934. In relazione, infatti, ad una domanda inoltrata nell'agosto 1934 dal Ballarè, al fine di ottenere di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per aggravamento di infermità, la procura generale della Corte dei conti, con nota del 15 ottobre 1934, n. 27664, comunicò che la predetta domanda non poteva essere accolta in quanto fin dal 19 aprile 1931 era decorso il periodo di cinque anni dalla scadenza dell'assegno rinnovabile di settima categoria, di cui l'interessato aveva beneficiato, ed entro il quale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, avrebbe potuto essere prodotta domanda di aggravamento.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

PERLINGIERI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi i segretari comunali e provinciali non hanno avuto il libretto di concessione ferroviaria C, in sostituzione della concessione speciale D, al pari degli altri dipendenti statali.

Tale omissione provoca un malcontento della categoria sia per il fastidio di dover intestare per ogni viaggio un apposito scontrino e sia perché le ferrovie sovvenzionate rifiutano di accordare la concessione speciale D, con evidente danno degli interessati.

Il vigente stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e le dichiarazioni rese in ripetute occasioni da rappresentanti qualificati del Governo, hanno sempre riconosciuto e affermato la posizione di « funzionari statali » dei segretari stessi, per cui riesce inspiegabile ogni ulteriore indugio in materia. (20848).

RISPOSTA. — La speciale concessione C, riservata ai dipendenti statali sulle ferrovie dello Stato, su quelle in concessione e sulle linee marittime, non può estendersi ai segretari comunali e provinciali, i quali, pur essendo dalle vigenti disposizioni equiparati ai dipendenti statali, hanno uno stato giuridico particolare.

È noto, infatti, che mentre la riduzione accordata dalle ferrovie dello Stato ai dipendenti statali grava sul bilancio delle ferrovie stesse e nessun onere grava sul bilancio dello Stato per la riduzione accordata in favore dei predetti dalle ferrovie in concessione, quella

accordata dalle ferrovie dello Stato ai segretari comunali e provinciali (concessione D) deriva invece da apposita convenzione stipulata dal Ministero dell'interno con quello dei trasporti, e il relativo onere ricade sui comuni e sulle province che sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 219 della legge 27 giugno 1942, n. 851, una quota fissa, da determinarsi dal Ministero dell'interno, per la costituzione di un fondo da erogarsi annualmente al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione stessa.

Tale concessione è limitata alle sole ferrovie dello Stato, in quanto le numerose società esercenti ferrovie in concessione non possono essere obbligate a concedere, senza corrispettivo, ai segretari comunali e provinciali la stessa riduzione usata ai dipendenti statali, né è possibile stipulare con ciascuna di esse apposita convenzione anche in considerazione del maggiore onere finanziario che ne deriverebbe ai comuni e alle province.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

PESSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende stanziare le somme occorrenti per il proseguimento dei lavori di costruzione della strada Borzonasca-Levaggi-Colletta d'Acero (Genova) mediante l'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Borzonasca, in considerazione del fatto che:

1°) il cantiere n. 023665/L, aperto in detto comune il 3 novembre 1955, si è chiuso il 21 aprile 1956, dopo che era stato ultimato un chilometro della strada che da Borzonasca conduce a Levaggi;

2°) per il completamento dei lavori almeno fino a Levaggi, primo centro abitato, è necessaria la costruzione di altri due chilometri di strada in mancanza dei quali l'opera sino ad oggi compiuta non potrebbe essere utilizzata, e col trascorrere del tempo andrebbe in rovina;

3°) per la realizzazione definitiva dell'opera secondo i piani inizialmente fissati, occorre la costruzione di altri otto chilometri di strada per il congiungimento con Colletta d'Acero. (21160).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri per disoccupati sulla base dei piani redatti dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa

con la prefettura e sentita la commissione provinciale per il collocamento).

I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva, opportunamente integrato dalla valutazione del reddito medio.

Agli organi predetti è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

Per quanto concerne il prolungamento del cantiere sollecitato dall'onorevole interrogante si fa presente che, non risultando alcuna richiesta al riguardo inclusa nel piano redatto dagli organi su indicati per l'esercizio finanziario 1955-56, non è stato possibile adottare alcun provvedimento favorevole per il comune di Borzonasca.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di esaminare la possibilità di approvare il cantiere in parola, qualora la relativa richiesta dovesse risultare inclusa nel piano di proposte di cantieri, che gli organi sopra precisati compileranno per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro: VIGORELLI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se vi sia identità tra le due pratiche di pensione di guerra contraddistinte dai nn. 1255057 e 1136995 di posizione, rispettivamente intestate agli ex militari Nigro Francesco di Michele e Nigro Ciro di Michele, entrambi domiciliati in Grottaghe (Taranto).

Nel caso affermativo, l'interrogante chiede l'unione delle dette pratiche, ravvisandosi nell'erroneo stato di cose attuale la causa del ritardo verificatosi nell'istruttoria della domanda dell'interessato.

Nel caso negativo, invece, l'interrogante chiede di essere ragguagliato sui motivi per i quali si è fermato l'espletamento dell'una e dell'altra pratica, nonché di avere maggiori dati al fine di identificare i rispettivi titolari di esse. (19241).

RISPOSTA. — È risultato da vario tempo che le due pratiche sopraindicate e contraddistinte con le posizioni n. 1136995 e 1255057 costituivano doppione e fin da allora sono state unificate, proseguendosi l'istruttoria sul fascicolo 1136995.

Attualmente per la definizione della pratica si è in attesa che il distretto militare di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Taranto, numerose volte sollecitato, faccia pervenire la documentazione matricolare relativa al militare sopra nominato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli assegni familiari alle famiglie degli emigrati in Francia vengono pagati con tre-quattro mesi di ritardo;

per sapere se non ritenga possibile e necessario intervenire per eliminare tale grave inconveniente. (21006).

RISPOSTA. — In ottemperanza agli accordi italo-francesi per la corresponsione degli assegni familiari, gli organi francesi, erogatori degli assegni stessi spettanti ai lavoratori italiani emigrati in Francia per i figli rimasti in Italia, devono provvedere a liquidare detti assegni mensilmente.

Una precisa disposizione in tal senso è inserita in tutti gli accordi che si sono susseguiti per il trasferimento in Italia delle prestazioni in oggetto.

Di fatto, per altro, in molti casi, le casse interessate provvedono alla liquidazione degli assegni ed alla rimessa dei fondi relativi, a periodi di tempo superiori al mese, in quanto preferiscono cumulare diverse mensilità in un unico *bordereau*.

Per giunta, i *bordereaux* stessi vengono, di frequente, spediti all'I.N.P.S. con notevole ritardo, per cui le cause degli inconvenienti lamentati sono del tutto estranee all'Istituto predetto.

A tale proposito, è opportuno porre in evidenza che gli adempimenti amministrativi e contabili che l'I.N.P.S. deve compiere per poter mettere in pagamento gli assegni di cui trattasi (controllo dei *bordereaux*, operazioni di cambio, trascrizione sulle schede individuali dei lavoratori dei dati relativi a ciascun pagamento, invio dei *bordereaux* alla Banca nazionale del lavoro per l'emissione degli assegni circolari a favore degli aventi diritto, ecc.), nonché le successive operazioni di banca, fino alla spedizione dell'assegno circolare alla madre dei minori od alla persona che ne ha cura, sono definiti in un periodo di tempo che, normalmente, non è superiore ai 15-20 giorni.

Pertanto, in un termine breve, rispetto alla data di ricevimento del *bordereau*, la persona interessata è in grado di riscuotere gli assegni di sua spettanza.

E per altro evidente che, per conseguire il tempestivo pagamento degli assegni fami-

liari in parola, non sono sufficienti gli accorgimenti posti in atto dall'I.N.P.S., se eguale sollecitudine non è osservata da parte delle casse francesi.

Si assicura, comunque, che gli opportuni passi sono stati promossi presso le competenti autorità francesi, al fine di ottenere la eliminazione dell'inconveniente lamentato.

Il Ministro: VIGORELLI.

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le assicurazioni fornite all'interrogante, con risposta n. 56231/126 alla interrogazione riguardante gli alloggi I.N.A.-Casa di Tortoli (Nuoro), cantiere n. 3939, non sono state seguite da un intervento effettivo atto a rimediare agli inconvenienti lamentati dagli inquilini; nonostante, infatti, un sopralluogo di un ingegnere, niente di concreto è stato fatto per eliminare le cause dell'infiltrazione di acqua piovana, per rimuovere il pozzo nero e per la costruzione del muro di cinta;

per sapere se non ritenga necessario intervenire per ottenere che siano compiute le opere richieste. (21007).

RISPOSTA. — La gestione I.N.A.-Casa, non appena in possesso degli indispensabili elementi tecnici di giudizio, ha potuto recentemente deliberare la maggiore spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori per migliorare l'abitabilità degli alloggi I.N.A.-Casa in Tortoli (recinzione, allacciamento alle fognature, sistemazione dei piazzali e pavimentazione dei vialetti) ed ha autorizzato la stazione appaltante (Istituto case popolari di Nuoro) all'immediato inizio delle suddette opere, che verranno eseguite unitamente agli altri lavori necessari per eliminare gli inconvenienti segnalati dagli assegnatari.

Risulta che il ritardo rilevato dall'onorevole interrogante, è da imputarsi ad esigenze tecniche, essendosi dovuto procedere a più accurati accertamenti circa la consistenza delle opere da eseguire — ed amministrative, dato che si è resa necessaria una speciale autorizzazione, importante i lavori in questione una spesa eccedente l'importo consentito.

Il Ministro: VIGORELLI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intendano disporre perché gli ispettorati agrari di Sassari, Nuoro e Cagliari procedano con la mas-

sima sollecitudine e precisione all'accertamento dei gravissimi danni causati dalle recenti nevicate e dal gelo all'agricoltura delle tre province, con particolare riguardo alle piantagioni di carciofi, alle altre colture orticole, agli aranceti, ai frutteti ed agli oliveti; e se intendano:

1°) rendere al più presto operante la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, recante provvidenze a favore dei danneggiati dalla siccità, affinché gli interessati possano usufruire dei contributi e dei crediti necessari al finanziamento di lavori straordinari e ordinari; il che servirebbe anche in qualche misura a mitigare il gravissimo disagio delle masse lavoratrici doppiamente colpite da una perdurante situazione di disoccupazione e di miseria, ed ora dalle sofferenze dell'eccezionale ondata di freddo;

2°) di prevedere l'estensione delle provvidenze della predetta legge alle aziende agricole, particolarmente ortofrutticole, danneggiate dalla neve e dal gelo, con adeguato aumento degli stanziamenti;

3°) di esonerare dai contributi unificati e dalle imposte del 1956 tutti i produttori ortofrutticoli danneggiati;

4°) di emanare un decreto che proroghi di almeno un anno senza ulteriori interessi la imminente scadenza 31 marzo e mesi successivi delle cambiali rilasciate dagli orticoltori — mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, piccoli proprietari — per gli acquisti di concimi necessari alle piantagioni di carciofi ed altre colture orticole. (18973).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha impartito precise disposizioni anche agli ispettorati agrari di Sassari, Nuoro e Cagliari perché procedano ad una esatta rilevazione e valutazione dei danni arrecati alle colture, tanto dalle nevicate che dalle gelate.

Frattanto, gli ispettorati agrari medesimi sono stati invitati ad intensificare l'assistenza tecnica agli agricoltori, soprattutto allo scopo di agevolare quelle pratiche colturali atte a contenere le conseguenze dannose delle cenate calamità.

Di intesa con i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stata poi disposta la sospensione, fino al prossimo mese di agosto, del pagamento delle imposte erariali e dei contributi agricoli unificati da parte dei produttori agricoli le cui aziende siano state notevolmente danneggiate dal gelo.

Durante il corso della sospensione, gli uffici del catasto effettueranno, gratuitamente, a domanda degli interessati, accertamenti

circa la effettiva entità dei danni, per poter far luogo a moderazioni di imposta e, nei casi più gravi, alla revisione degli estimi catastali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha impartito disposizioni ai prefetti perché estendano al pagamento dei contributi agricoli unificati tutte le provvidenze eventualmente adottate dall'amministrazione finanziaria per i tributi erariali e perché, da parte delle commissioni provinciali previste dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, venga deliberata la riduzione della base imponibile nel caso in cui dai danni sia derivato un minor impiego di mano d'opera nelle operazioni agricole.

A favore degli olivicoltori danneggiati, i quali per ripristinare gli oliveti debbano recidere il tronco degli ulivi o procedere a nuovi impianti, potrà essere concessa l'esenzione dalla imposta terreni per la durata di dieci anni, a norma della legge 14 giugno 1934, n. 1091.

Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, si fa presente che, con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1956, sono state stabilite le modalità per la concessione dei prestiti e mutui, nonché dei contributi previsti dalla legge stessa a favore degli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità.

Aggiungesi che, come è noto, è già all'esame del Parlamento un disegno di legge di iniziativa di questo Ministero, che prevede la proroga fino a 24 mesi della scadenza dei crediti agrari di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'annata 1954-55. Tale agevolazione potrà essere estesa anche alle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'esercizio in corso.

Questo Ministero ha poi recentemente interessato la Banca d'Italia e gli istituti di credito perché, a favore delle aziende agricole colpite dal maltempo, venga consentito il rinvio delle esposizioni in atto per prestiti di esercizio e venga agevolata una più larga concessione del credito agrario, sia di esercizio che di miglioramento.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste.
COLOMBO.

PRIORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati per attenuare i gravi danni causati agli agricoltori di Martina Franca (Taranto) e comuni limitrofi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

della zona delle Murge dall'andamento stagionale assai sfavorevole, da brinate, piogge torrenziali e da invasioni parassitarie.

Rilevato che a tali danni fa riscontro una continua flessione dei prezzi dei prodotti, alla produzione, si chiede di conoscere in particolare se non si ravvisi l'opportunità:

1°) di estendere ai comuni suindicati le provvidenze concesse alle zone montane, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

2°) di razionalizzare la distribuzione dei contributi unificati con il criterio dell'effettivo impiego, abbandonando quello presuntivo, nonché di adeguare le aliquote ai redditi. (20498).

RISPOSTA. — Questo Ministero non appena verificatesi le avversità indicate dall'onorevole interrogante, le quali hanno interessato non soltanto i comuni della provincia di Taranto e della zona limitrofa delle Murge, ma con intensità varia, diverse regioni del territorio nazionale, ha impartito immediate disposizioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura di rilevare i danni e di prestare la massima assistenza tecnica alle aziende agricole maggiormente danneggiate, allo scopo di contenere le conseguenze degli eccezionali fenomeni meteorologici e suggerire le pratiche colturali per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Nella misura consentita dalle residue disponibilità dello stanziamento per la concessione di contributi a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono state fatte assegnazioni di fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle zone maggiormente danneggiate, per dare modo ai dipendenti uffici di intervenire, nei casi più gravi, per la concessione di contributi nelle spese di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende.

Inoltre, le aziende agricole danneggiate sono state preferite nella concessione di contributi nella spesa, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989, per l'acquisto delle sementi elette. Al riguardo si comunica che l'importo di tali contributi per la provincia di Taranto è stato di circa lire 13.500.000.

Aggiungesi che sono all'esame del Parlamento due disegni di legge, di iniziativa di questo Ministero, recanti, rispettivamente, agevolazioni fiscali e creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'annata agraria 1954-55. Tali agevolazioni potranno essere estese anche alle

aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'esercizio in corso.

Inoltre agli olivicoltori danneggiati sarà assicurata la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'impiego della mano d'opera e nell'acquisto di attrezzature antiparassitarie, previsti dal disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, che autorizza la spesa di due miliardi all'anno per cinque anni per il miglioramento, l'incremento e la difesa antiparassitaria dell'olivicoltura.

In merito poi alla richiesta di estendere ai comuni di Martina Franca e della zona delle Murge le provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani, si chiarisce che la concessione di dette provvidenze è subordinata all'inclusione di ufficio o su richiesta degli interessati, da parte della competente commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze, dei comuni stessi nell'elenco dei territori montani.

Poiché tale inclusione viene effettuata in base alle condizioni di altitudine, di acclività dei terreni, di reddito imponibile medio o in base alle condizioni economico-agrarie, nulla vieta che, qualora i comuni di Martina Franca e della zona delle Murge presentino le condizioni prescritte, la suddetta commissione censuaria proceda, di ufficio o su richiesta dei comuni stessi, alla loro inclusione nell'elenco dei comuni montani e che ad essi vengano, di conseguenza, estesi i benefici previsti dalla legge a favore dei territori montani.

Per quanto concerne infine la richiesta contenuta nel punto 2°) della interrogazione, si fa presente che i criteri di imposizione dei contributi unificati in base all'effettivo impiego di mano d'opera, in luogo di quello presunto, sono stati sperimentati dal Ministero del lavoro in alcune province dell'Italia meridionale, ma con risultati poco soddisfacenti, e l'attuale orientamento della competente commissione centrale è favorevole ad estendere l'esperimento.

Anche la proposta di adeguare i contributi al reddito non è stata accolta da detta commissione, perché non rispondente ai criteri fissati dalle leggi in vigore, che prevedono un sistema di accertamento e di imposizione desunto dall'impiego di mano d'opera.

Il Ministro COLOMBO.

PRIORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare il Governo, per l'avvenire, in merito alla

disputa della gara automobilistica su strada « Mille Miglia », la quale, anche quest'anno, ha dato luogo a gravi e funesti incidenti.

Considerando il ripetersi dei gravi incidenti che ogni anno mietono vittime tra i corridori e il pubblico, si chiede se non sia il caso di rivedere il regolamento, oppure di vietare addirittura la manifestazione. (20524).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio sta esaminando con particolare attenzione i complessi problemi che, sotto molteplici aspetti sono connessi all'ulteriore svolgimento di gare automobilistiche su strada.

Nell'occasione, pertanto, sarà opportunamente tenuto conto delle considerazioni svolte dall'onorevole interrogante in merito alla gara delle « Mille Miglia ».

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: Russo.

PRIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di provvedere affinché siano ammesse al godimento del sussidio straordinario di disoccupazione le tabacchine dei comuni di Grottaglie, San Giorgio, Mottola, Palagianello e Ginosa (Taranto).

Quanto sopra, in considerazione del fatto che eguale categoria dei comuni di Manduria e Massafra (Taranto) è stata già ammessa, a quanto risulta, al predetto godimento, per cui non sembrerebbe opportuno il prolungarsi di tale sperequazione. (20866).

RISPOSTA. — La richiesta trova pieno accoglimento nel decreto ministeriale in corso, con cui viene autorizzata la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della foglia del tabacco residenti nei comuni della provincia di Taranto.

Il Ministro: VIGORELLI.

PRIORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità, ormai non più dilazionabile, di istituire una stazione di carabinieri, con relativa caserma, nel comune di Faggiano (Taranto).

Rilevato che trattasi di comune con circa tre mila abitanti ed avente alle proprie dipendenze la borgata di San Crispieri, si fa presente che i carabinieri di Pulsano, ai quali Faggiano deve far capo, pur dotati di ogni buona volontà e zelo nell'espletamento del servizio, non possono provvedere adeguatamente a tutte le necessità tendenti ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico. Si

rileva, ancora, che mentre nelle ore diurne è possibile usare il telefono per avvertire i carabinieri, di notte, in caso di necessità, occorre raggiungere Pulsano a piedi o con altro mezzo privato.

Si confida, perciò, che il ministro voglia trovare la maniera per assicurare agli abitanti di Faggiano le condizioni indispensabili per il rispetto della legge. (21094).

RISPOSTA. — Il comune di Faggiano è compreso nella giurisdizione della stazione dell'arma di Pulsano che ha una estensione complessiva di chilometri quadrati 54 ed una popolazione di 10.817. abitanti.

Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica del comune di Faggiano sono ottime. Nel semestre decorso si sono verificati solo tre delitti di lieve entità.

La stazione di Pulsano, che per altro dispone di un motociclo biposto, è in grado di assicurare la necessaria vigilanza su tutto il territorio dipendente.

Per tali motivi e poiché l'attuale forza dell'arma non consente l'istituzione di nuovi reparti, non è possibile istituire in Faggiano una stazione carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

PRIORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — In considerazione che per le spedizioni vincolate al peso minimo tassabile di 10 tonnellate si prevede già un aumento di 5 classi pari ad oltre il 13 per cento; per le spedizioni vincolate al peso minimo tassabile di 15 tonnellate, con le classi dalla 72 alla 87, l'aumento previsto è di 3 classi pari circa al 7,70 per cento; considerando inoltre che è prevista una rettifica della curva di differenzialità delle tariffe, che inciderà precisamente sulle spedizioni dagli 801 chilometri in più, e cioè sulle spedizioni dei prodotti vinicoli che dal mezzogiorno d'Italia sono destinati ai centri di maggiore consumo dell'Italia settentrionale; tenendo conto della viva preoccupazione che l'aumento di costo derivante ai trasporti ferroviari vinicoli in partenza da queste regioni si ripercuota negativamente sui prezzi all'origine dei prodotti stessi, aggravando la crisi in atto nel settore vitivinicolo di queste regioni, particolarmente provate dalle avversità atmosferiche di questo ultimo inverno; e richiamandosi alle particolari agevolazioni sempre riconosciute alla produzione vitivinicola meridionale, in materia di tariffe di trasporto ferroviario, con riduzioni del 20, 30, 40 e persino del 50 per cento, continuamente accordate dal 1924 in poi — l'interrogante

chiede che sia rinnovata la concessione speciale numero 1007 per i trasporti vinicoli in carri-serbatoio privati, costituenti la maggioranza assoluta dei trasporti dal Mezzogiorno all'Alta Italia;

chiede inoltre che l'attuale riduzione del 18 per cento sia elevata almeno al 25 per cento, onde attenuare parzialmente l'aggravio che deriverà dall'aumento delle tariffe e dalla modifica della curva di differenzialità delle stesse; e ciò non soltanto nell'interesse degli operatori vitivinicoli rappresentati, ma anche nell'interesse della stessa amministrazione ferroviaria la quale diversamente perderebbe gran parte del traffico vinicolo, a tutto vantaggio degli autotrasportatori concorrenti. (21129).

RISPOSTA. — La questione dell'aumento delle tariffe per i trasporti delle merci, fra i quali anche quelli dei prodotti vinicoli, trovasi, come è noto, all'esame della competente commissione centrale prezzi.

Per quanto riguarda in particolare il mantenimento delle facilitazioni tariffarie di cui hanno fruito fino al 30 giugno 1956 i trasporti di vini, si fa presente che la concessione relativa (n. 1007) è stata recentemente prorogata fino al 31 luglio 1956.

Ciò in attesa dell'entrata in vigore del nuovo assetto tariffario, del quale sarà tenuto conto in occasione delle trattative che verranno svolte con le associazioni interessate per il rinnovo della concessione di cui trattasi.

Il Ministro: ANGELINI.

RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza del disagio che ha provocato tra i sottufficiali (brigadieri e vicebrigadieri), appuntati, carabinieri e gradi equiparati dell'arma dei carabinieri, la legge 23 marzo 1956, n. 185, che stabilisce con l'articolo 2 un trattamento diverso ai predetti militari rispetto a quello stabilito nei confronti degli appartenenti ai corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Infatti per l'articolo 1 della predetta legge, l'autorizzazione a contrarre matrimonio viene concessa al compimento del trentesimo anno (e non più al compimento del ventottesimo), ma per l'articolo 2 da tale limite sono esclusi gli agenti del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già arruolati all'atto dell'entrata in vigore della legge.

L'interrogante ritiene che per ragioni di equità anche ai militari arruolati con rafferma periodica triennale nell'arma dei carabinieri debba essere riservato uguale trattamento, non potendosi modificare unilateralmente una condizione non prevista all'atto della « rafferma » solo per uno dei corpi a cui si riferisce la legge, e chiede cosa intendono fare per ovviare a tale incongruenza ed eliminare uno stato di giustificato malcontento. (20673).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, anche a nome del ministro dell'interno.

Prima dell'emanazione della legge 23 marzo 1956, n. 185, il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri era regolato da due provvedimenti legislativi, informati a criteri alquanto diversi: il decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, e la legge transitoria 29 marzo 1949, n. 136.

La coesistenza dei due provvedimenti, dei quali quello transitorio più favorevole agli interessati, aveva creato notevoli sperequazioni di trattamento, ragion per cui, all'atto della emanazione di una nuova disciplina organica ed uniforme, il Parlamento ha ritenuto di dover eliminare tali sperequazioni che, altrimenti, con il sopravvivere delle preesistenti disposizioni, si sarebbero aggravate nel tempo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa.
Bosco.

RICCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui è stato impedito alla federazione del partito socialista italiano di Cremona di trasmettere a mezzo della normale rete telefonica da Parma a Cremona il comizio tenuto dall'onorevole Nenni mercoledì 9 maggio 1956.

L'interrogante fa presente che per tale allacciamento, su conforme circolare in possesso della società telefonica S.T.I.P.E.L., erano stati richiesti ed ottenuti i nulla osta delle questure di Parma e di Cremona e si era pure realizzato con le società telefoniche esercenti i servizi, S.T.I.P.E.L. di Cremona e T.I.M.O. di Parma, l'accordo economico e l'allacciamento tecnico.

Da quanto sopra, e per il fatto che nelle scorse settimane fra i vari centri del nostro paese sono avvenute trasmissioni dello stesso tipo, è convincimento dell'interrogante che si siano voluti frapporre ostacoli, anche dopo il favorevole parere degli organi di Governo delle due province, al solo scopo di impedire un libero diritto di propaganda elettorale. (20661).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto quanto segue:

1°) non esistono disposizioni legislative e regolamentari che prevedano la cessione in fitto, a favore di terzi, di circuiti telefonici interurbani adibiti al pubblico servizio, siano essi gestiti dallo Stato che dalle società concessionarie. Solo per le esigenze delle pubbliche amministrazioni ed a richiesta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, le società concessionarie — giusta l'articolo 28 delle convenzioni — sono tenute a cedere in fitto circuiti telefonici interurbani di loro proprietà;

2°) la durata delle conversazioni telefoniche interurbane è regolata da specifiche norme. In particolare, l'articolo 116 del regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, stabilisce che « la durata di una conversazione sulle linee interurbane è di 3 minuti e costituisce una unità »; e che « ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità consecutive, ammenoché il traffico in determinate ore non consenta un prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare, debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte ».

Ciò premesso, si informa che la mancata autorizzazione dell'uso dei circuiti interurbani per le speciali manifestazioni di cui è cenno nell'interrogazione, è dovuta esclusivamente all'applicazione di tali norme e non ad altri motivi.

È vero che nelle precedenti settimane erano state effettuate trasmissioni del genere, ed anzi si precisa che il caso si è verificato il 23 aprile ad Alessandria, dove la concessionaria telefonica di zona aveva ceduto alcuni circuiti in occasione di un comizio tenuto dall'onorevole Umberto Terracini.

Ma, a parte ogni altra considerazione, ciò si è verificato all'insaputa non solo del Ministero, bensì anche del competente organo periferico che è l'ispettorato telefonico di zona di Milano, al quale la concessionaria avrebbe avuto, comunque, l'obbligo di riferire preventivamente. Il caso in parola quindi, costituendo palese irregolarità, per cui, anzi, si è mossa contestazione alla società concessionaria della zona, non può essere richiamato come precedente.

Il Ministro: BRASCHI.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è stato firmato e registrato alla Corte dei conti il decreto di omologazione della concessione delle Acque di Avella dal comune di Palma Campania (Napoli) e dal consorzio acquedotto del Nolano alla Cassa per il Mezzogiorno. (21023).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il provvedimento col quale la Cassa per il Mezzogiorno è stata riconosciuta titolare della derivazione d'acqua dalla sorgente Avella, già assentita con decreto ministeriale 22 settembre 1942, n. 4856, per scopi potabili al comune di Palma Campania ed al consorzio idrico del Nolano, è stato perfezionato.

Con ministeriale 28 giugno 1956, n. 4855, è stato incaricato l'Ufficio del genio civile di Avellino di notificare ai cedenti ed alla concessionaria il provvedimento di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

RICCIO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando sarà dato inizio alla costruzione delle terme di Ischia (Napoli). (21027).

RISPOSTA. — Per la valorizzazione alberghiero-termale di Porto d'Ischia, venne raggiunto alla fine dello scorso anno un accordo fra la società per azioni C.I.A.T.S.A. e la società per azioni Ischiaterme.

In tale sede venne concordato che la prima delle società predette avrebbe realizzato un albergo del tipo « Jolli », con ricettività adeguata alle esigenze da soddisfare ed una dotazione complementare di sei camerini per cure idrotermali e fanghi, oltre ad una piscina; e la seconda avrebbe proceduto alla costruzione di uno stabilimento termale provvisto di tutti i reparti necessari sia per le cure balneo-termali che per quelle inalatorie utilizzando le sorgenti della località « Palude ». Inoltre, mentre la C.I.A.T.S.A. si obbligava a non assumere né gestioni di terme né concessioni termali nel comune di Porto d'Ischia, di contro la Ischiaterme si impegnava a non costruire alberghi, né assumere la gestione nello stesso comune. I due complessi, strettamente coordinati dal punto di vista funzionale, avrebbero permesso un agevole movimento dei curandi e le due gestioni avrebbero consentito alle rispettive clientele particolari agevolazioni.

A tale programma la Cassa per il Mezzogiorno ha dato la sua adesione stanziando i fondi necessari per i finanziamenti, a condi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

zione, però, che l'anzidetto accordo abbia piena applicazione.

Allo stato attuale, la Cassa attende la prova di quanto sopra, dopodiché potrà senz'altro consentire il perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

ROBERTI E BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione determinatasi nell'amministrazione delle poste, che, senza tener conto delle norme della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ha provveduto ad assumere molti operai provvisori, di cui 300 a Milano, corrispondendo loro il trattamento economico di agenti diurnisti ed obbligandoli delle volte a ripetuti turni notturni ed ad un orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere.

Si desidera pertanto conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per la sistemazione di detti operai provvisori in rapporto alle effettive mansioni che svolgono ed al trattamento percepito, anche perché gli stessi sono soggetti al sistema del licenziamento a periodi fissi per essere riassunti dopo 24 ore di interruzione di lavoro. (20523).

RISPOSTA. — Si ritiene che l'interrogazione anzidetta voglia riferirsi agli « operai giornalieri » assunti a Milano in numero di circa 150 unità (e non di 300), con carattere di assoluta precarietà ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Al riguardo, si deve far presente che tale forma di assunzione è l'unica cui è consentito a questa amministrazione far ricorso, a prescindere dai concorsi per posti di ruolo od analoghi. Né è dato a questa amministrazione stessa di derogare dal disposto di tale articolo 3, il quale stabilisce che gli operai giornalieri possono essere assunti soltanto con contratto di diritto privato per un periodo massimo di 90 giorni, dopo di che debbono *ope legis* essere licenziati, salva una nuova temporanea assunzione qualora si presentino le stesse esigenze di servizio per le quali fu disposta la prima assunzione.

Trattasi quindi di vere e proprie maestranze private, occasionalmente ed eccezionalmente reclutate per brevi periodi di tempo, maestranze che non possono essere confuse con quelle statali (salarati dello Stato), disciplinate da un apposito stato giuridico.

Si può, comunque, soggiungere che detti operai potranno partecipare, ai fini di una loro sistemazione, ai concorsi per salariato permanente che questa amministrazione dovrà gradualmente bandire a copertura della pianta organica di 7.000 unità operarie fissata con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15.

Il Ministro BRASCHI.

ROBERTI. — *Al Ministro della marina mercantile* — Per conoscere se non ritenga di estendere al personale civile periferico (capitanerie di porto) la corresponsione di quelle gratifiche che siano state o stiano per essere elargite al personale dell'amministrazione centrale, tenendo presente che alla astensione di cui sopra si è fatto luogo fino a tutto il 1955, e che la stessa è venuta successivamente a cessare.

Se non ritenga che anche le condizioni economiche del personale periferico meritino al fine su indicato di essere benevolmente riconsiderate. (21068).

RISPOSTA. — Il bilancio dell'amministrazione della marina mercantile non prevede particolari stanziamenti di fondi per la corresponsione di « compensi speciali al personale del Ministero ».

Tuttavia, sempre che nell'esercizio finanziario si verifichino disponibilità di fondi, il tesoro mette a disposizione della marina mercantile somme da utilizzarsi appunto per la corresponsione dei compensi di cui trattasi.

Nel caso di assegnazione sufficiente di fondi, i compensi in esame sono stati corrisposti sia al personale centrale sia a quello periferico — personale civile delle capitanerie di porto — dell'amministrazione della marina mercantile.

Nell'aprile scorso — e cioè nell'epoca in cui vennero corrisposti i compensi che hanno formato oggetto dell'interrogazione cui si risponde — il tesoro mise a disposizione del Ministero della marina mercantile fondi assai limitati. Si rese quindi indispensabile — allo scopo di non rendere del tutto irrisori i compensi stessi — limitarne la corresponsione al solo personale dell'amministrazione centrale, in misura assai ridotta, tenuto conto del nottano costo più elevato della vita nella capitale.

Si assicura, però, che nel caso di nuove assegnazioni di fondi da parte del tesoro, sarà tenuta in tutta considerazione l'aspirazione del predetto personale periferico.

Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.

ROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando intenda porre fine alla scandalosa frode, in danno dei contadini, costituita dalla arbitraria imposizione, da parte del servizio per i contributi agricoli unificati in agricoltura, di un balzello del 2 per cento sull'importo dei contributi stessi, giustificato come « riscossione del contributo associativo per conto della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti ».

Benché nell'avviso di pagamento che a cura dell'ufficio viene recapitato a ogni agricoltore, sia precisato che « il contributo è dovuto dai soli aderenti alle predette organizzazioni » sta di fatto che gli uffici provinciali per i contributi unificati riescono a far pagare la quota associativa anche agli agricoltori che non sono iscritti a quelle organizzazioni, col semplice accorgimento (per l'ipotesi che qualcuno di essi legga bene tutto lo stampato) di inviare loro i bollettini di versamento già riempiti, per un importo che comprende i contributi unificati maggiorati del 2 per cento; accorgimento che va anche posto in relazione con quanto è messo in evidenza nell'avviso di pagamento, e cioè che « i versamenti dovranno essere eseguiti con i modelli alligati... oppure tramite Banca nazionale del lavoro o suoi corrispondenti; non sono ammessi altri mezzi di pagamento (assegni bancari, vaglia postali, ecc.) e pertanto ove venissero usati non saranno considerati liberatori ». È evidente che gran parte dei contadini interpreta quelle parole nel senso che sia indispensabile usare quei bollettini di versamento già preparati e allegati all'avviso di pagamento.

L'interrogante gradirà sapere perché mai quel pubblico ufficio che il ministro ha messo a disposizione delle due citate organizzazioni (prescindendo dalla legittimità e dalla correttezza politica di questo originalissimo esercizio pubblico di private funzioni) ritenga di dover riempire anche i bollettini da inviare agli agricoltori che ad esse non sono iscritti. Forse i predetti uffici provinciali ignorano i nomi degli iscritti? In tal caso si chiede di conoscere la ragione di tale ignoranza e il modo con cui viene effettuata la ripartizione di quei proventi fra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana e la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti. (15846).

RISPOSTA. — Già da vari anni si affermava per le organizzazioni sindacali la necessità e la opportunità di ricorrere ad enti previden-

ziali per la esazione delle quote associative dei propri iscritti, unitamente ai contributi assicurativi di pertinenza degli enti stessi.

Tale servizio è notoriamente e pacificamente svolto dall'I.N.A.I.L. per i contributi associativi delle imprese industriali e dall'I.N.A.M. per i contributi associativi delle aziende commerciali.

Ma, anche volendo limitarsi al settore agricolo, su cui verte la questione, è da ricordare che fin dal 1947, con l'adozione del versamento diretto (in conto corrente) dei contributi agricoli unificati, si ammise che la distribuzione dei bollettini di versamento fosse fatta dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei coltivatori diretti per le aziende loro associate, ciò che permise alle organizzazioni stesse di riscuotere, unitamente al contributo obbligatorio, anche le quote associative, a carattere facoltativo, di loro pertinenza.

Poiché, tuttavia, tale sistema non aveva mancato di denotare qualche abuso da parte delle associazioni sindacali locali nella distribuzione dei bollettini di versamento, nell'anno in corso il problema è stato riesaminato, giungendo alla conclusione di evitare qualsiasi interferenza nella riscossione dei contributi da parte delle associazioni sindacali e di non consentire, invece, al servizio per i contributi agricoli unificati, di riscuotere, con i contributi medesimi, le quote associative degli agricoltori e dei coltivatori diretti aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana e alla Confederazione nazionale coltivatori diretti, facendo salvo il carattere facoltativo delle quote stesse.

Con la autorizzazione concessa nel corrente anno, si è ben badato ad eliminare la possibilità degli inconvenienti verificatisi negli anni decorsi e, infatti, l'autorizzazione in parola è stata subordinata alla osservanza delle seguenti precise condizioni:

che nessun onere debba derivare all'ente cui è affidato il servizio di riscossione, in quanto le spese relative debbono gravare sulle associazioni sindacali interessate;

che debba essere salvaguardato il carattere del tutto facoltativo del contributo, nel senso che — nella distinta annessa ai bollettini di versamento — debbano essere specificati sia l'importo delle quote associative, sia la natura di esse, lasciando alla libera iniziativa del contribuente il conglobamento dell'importo del contributo associativo con quello dei contributi obbligatori, attraverso la materiale trascrizione dell'ammontare complessivo sul bollettino di versamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

Non risulta a questo Ministero la circostanza, lamentata dall'onorevole interrogante, che gli uffici contributi unificati inviino ai contribuenti bollettini già compilati, con un importo globale comprendente sia i contributi di legge che quelli associativi.

Precise istruzioni sono, anzi, state impartite al servizio per i contributi agricoli unificati di astenersi dall'effettuare tali conglomeramenti, lasciandoli, come si è detto, alla libera autodeterminazione dei contribuenti interessati.

È evidente, pertanto, che, in base alle sueposte direttive, il contribuente viene reso pienamente cosciente dei versamenti che effettua, e non può certamente dirsi che egli sia incorso in involontario errore nel versare una quota facoltativa, quando, dopo essere stato in maniera inequivoca avvertito di tale carattere facoltativo, ha provveduto egli stesso, materialmente, ad includere detta quota nell'importo scritturato nel bollettino. Né sembra rilevante, a sostegno di contraria tesi, quanto viene precisato nella interrogazione circa il tenore delle annotazioni contenute nei bollettini di versamento distribuiti dagli uffici.

Con ciò — è da notare — viene anche ovviato all'inconveniente — da non escludersi a priori — che un bollettino, contenente nella distinta l'indicazione dell'importo delle quote associative, venga inviato per errore a ditte non aderenti alle associazioni sindacali predette. È vero, infatti, che al servizio per i contributi agricoli unificati sono state impartite disposizioni, affinché detti bollettini siano recapitati alle sole ditte i cui titolari siano segnalati come aderenti alle associazioni in discorso; tuttavia, in caso di possibili errori, il contribuente, essendo avvertito — come sopra chiarito — del carattere facoltativo del versamento, è sempre in grado di regolarsi come meglio reputa opportuno.

Comunque, i lavoratori agricoli cui si richiama l'onorevole interrogante sono fuori causa, in quanto il versamento diretto dei contributi agricoli unificati, in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, riguarda esclusivamente le aziende agricole (e non i contadini) accertate per un ammontare di contributi superiore alle lire 10 mila.

Le aziende con carichi inferiori alle lire 10 mila sono infatti iscritte a ruolo e non sono richieste di alcun contributo associativo. Quelle, poi, con carichi inferiori alle lire 5 mila sono esenti, a seguito di disposizione impartita nel luglio 1955 da questo Ministero, da qualsiasi contributo.

Il Ministro. VIGORELLI.

ROSINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali difficoltà rendano ancora inoperante l'accordo aggiuntivo alla convenzione sulle assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania del 5 maggio 1953. L'accordo aggiuntivo è stato stipulato il 12 maggio 1953 e avrebbe dovuto entrare in vigore contemporaneamente alla convenzione, che è stata ratificata con legge del 17 luglio 1954. (20951).

RISPOSTA. — L'accordo aggiuntivo alla convenzione italo-tedesca sulle assicurazioni sociali del 12 maggio 1953 non è ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Repubblica federale tedesca.

In considerazione del fatto che la convenzione generale è stata ratificata ed è entrata in vigore il 1° aprile 1956 nonché tenendo conto del lungo tempo trascorso dalla data della firma dell'accordo aggiuntivo e delle legittime aspettative dei numerosi interessati, il Governo italiano ha già compiuto gli opportuni passi per ottenere al più presto la ratifica di tale accordo da parte della Germania, al fine di renderlo operante.

Da parte degli enti competenti sono stati predisposti tutti gli adempimenti necessari per poter dare pronta esecuzione a quanto disposto dall'accordo in parola, non appena esso entrerà in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

SACCHETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende emettere il provvedimento per finanziare l'acquedotto per la frazione di Aiola Montecchio Emilia (Bologna). (19958).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha interessato il competente ispettorato agrario compartimentale di Bologna perché esamini la possibilità di provvedere, nel corrente esercizio finanziario, alla concessione del contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dell'acquedotto rurale per la frazione di Aiola Montecchio Emilia.

Il Ministro COLOMBO.

SACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende disporre un provvedimento urgente e straordinario, affinché le 68 famiglie, attualmente collocate nel « Casone » di Novellara (Reggio Emilia), siano tolte da una situazione intollerabile sotto ogni aspetto, fornendo loro case igieniche, salubri e non pericolanti. (20939).

RISPOSTA. — Circa la necessità di costruire alloggi popolari per sistemare 68 famiglie attualmente allocate in un « Casone » del comune di Novellara (Reggio Emilia), si informa che le limitate disponibilità dei fondi, in rapporto alle molteplici e non meno pressanti esigenze di quella provincia, non hanno consentito di provvedere al prospettato problema in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Tale necessità, comunque, sarà tenuta presente in sede di riparto dei fondi stanziati per i prossimi esercizi finanziari nel corso dei quali la citata legge n. 640 troverà completa attuazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SAVIO EMANUELA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare i gravissimi danni derivati ad alcune zone della provincia di Torino (segnatamente le zone di Carmagnola e di Cuorigné) a seguito delle recenti grandinate. (20698).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino è risultato che, nel comune di Carmagnola, il nubifragio, di cui è cenno nell'interrogazione stessa, ha causato danni a prodotti vari (grano, segale, mais, colture ortalizie-foraggiere, semi di canapa, piante aromatiche) per un ammontare di 800 milioni di lire circa.

Nel comune di Cuorigné, i danni che riguardano particolarmente l'uva, le altre frutta, il grano, il granoturco e il fieno maggengo, si aggirano intorno ai 125 milioni di lire.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha prestato la propria assistenza tecnica agli agricoltori danneggiati, impartendo istruzioni per la sostituzione immediata delle colture erbacee distrutte.

Lo stesso ispettorato ha inoltre provveduto alla concessione straordinaria di contributi nella spesa di acquisto di mais ibridi, a norma della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

L'assistenza generica a favore di coloro che, a causa dell'evento calamitoso, sono venuti a trovarsi in stato di assoluto bisogno è svolta dagli E.C.A.

Il Ministero delle finanze infine ha fatto presente che nessun provvedimento di sgra-

vio fiscale può essere adottato a favore degli agricoltori, danneggiati dalle recenti grandinate, in quanto i danni provenienti da infortuni del genere sono stati contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e non possono, pertanto, dar luogo alla moderazione d'imposta di cui all'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se siasi verificata la perdita totale del prodotto.

Ciò non esclude, per altro, che, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati possano ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1957.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

SAMMARTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali il lavoro straordinario del personale postelegrafonico della provincia di Campobasso viene computato in dodici ore mensili, anziché in venti, come avviene in altre province anche limitrofe; e per sapere perché al personale stesso della medesima provincia non venga corrisposta la retribuzione per quattro ore di straordinario, dovuta ogni volta che un impiegato dello stesso ufficio si assenti per licenza ordinaria. (19888).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione, si comunica che, in considerazione delle attuali esigenze dei servizi, a favore del personale degli uffici locali ed agenzie delle poste e telecomunicazioni è stata autorizzata la liquidazione mensile di ore di servizio straordinario, nei limiti di otto ore per i direttori e i supplenti degli uffici locali dei gruppi da « A » ad « E », e di dodici ore per i direttori e supplenti degli uffici locali di gruppo « F », nonché per i titolari di quelle agenzie nelle quali viene osservato l'orario di servizio al pubblico di sette ore al giorno. Da ciò risulta che la liquidazione di tale straordinario al personale degli uffici delle poste e telecomunicazioni della

provincia di Campobasso, alla quale accenna l'onorevole interrogante, è fatta nella misura autorizzata, la quale vige anche per le altre province.

Relativamente alla seconda parte dell'interrogazione, si precisa che, secondo le disposizioni di questo Ministero, nei casi di assenza di personale per congedo o per malattia, che si protragga oltre i 5 giorni, le direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni, ove non possano provvedere alla sostituzione del personale assente con elementi di scorta, hanno facoltà di autorizzare gli uffici locali ad attuare dei turni giornalieri di straordinario di quattro ore per ogni unità mancante e per ogni giornata lavorativa, e ciò sempreché, come è ovvio, si renda necessario un prolungamento di orario da parte del rimanente personale.

Dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la direzione provinciale di Campobasso ha regolarmente operato, in quanto ha fatto luogo alla erogazione delle quattro ore di servizio straordinario quando si è presentata l'effettiva ed inderogabile necessità di attivare tale servizio.

Il Ministro BRASCHI.

SCARPA, FLOREANINI GISELLA e MOSCATELLI. — *Al Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere quali sono stati i motivi che hanno indotto il prefetto di Novara, l'intendenza di finanza della provincia, gli organismi preposti alla alimentazione della provincia ed il comitato provinciale dei prezzi a non intervenire nella irregolare e illegittima situazione esistente nella città di Novara per quanto concerne la vendita del latte pastorizzato e imbottigliato, il relativo prezzo ed il funzionamento della cassa conguaglio.

Dal novembre 1951 non è stato più riunito il comitato prezzi e benché il latte alla stalla sia diminuito da lire 51,34 a lire 42,93 nella media dell'annata agraria 1955, il prezzo di vendita al minuto, fissato in lire 80 è tuttora in vigore.

La cosa è tanto grave in quanto le differenze attive, che, sulla base delle variazioni dei costi del latte all'origine, si sono determinate dal 1951 ad oggi e secondo calcoli approssimativi si fanno ammontare a lire 80 milioni, non sono affluite ad una cassa conguaglio regolarmente costituita secondo il disposto del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

La civica amministrazione della città ha infatti a suo tempo deliberato contrariamente

non solo alla citata legge, ma anche alle norme del comune buon senso, permettendo che la cassa conguaglio fosse gestita dalla stessa società cui è affidato il compito del reperimento, della lavorazione e della distribuzione del latte: la società anonima produttori latte con sede in Novara.

Né la società né il comune, da quando la deliberazione venne presa (senza che gli organi tutori intervenissero a cassarla per illegittimità) diedero alcun conto della gestione della cassa.

Gli interroganti gradirebbero conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per ripristinare la legalità nell'interesse dei produttori e dei consumatori della città di Novara. (20313).

RISPOSTA. — Atteso che la materia che forma oggetto della presente interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue a nome dei dicasteri interessati.

Il problema del prezzo del latte nella provincia di Novara è stato oggetto di particolare cura da parte di quel comitato provinciale, il quale, nel corso delle numerose riunioni dedicate all'argomento dal 1951 ad oggi, ha manifestato la costante preoccupazione di contenere il prezzo stesso nei limiti fissati con deliberazione del novembre 1951 (lire 80 al litro). E ciò malgrado le ripetute richieste di aumento avanzate dalle categorie interessate, in funzione degli aumentati costi di trasporto e di lavorazione della materia prima.

Non si può, infatti, dimenticare che se i valori del latte alla produzione hanno subito, nel periodo considerato, flessioni sensibili (6-7 lire al litro), non minore è stato l'aumento percentuale dei costi inerenti ai servizi di raccolta e di distribuzione, trattamento igienico e pastorizzazione, così da giustificare la richiesta di aumento del prezzo del latte alimentare da lire 80 a lire 95 al litro, avanzata al comitato provinciale dei prezzi dalla società anonima Produttori latte di Novara. La cennata richiesta è stata sottoposta al parere della commissione consultiva che, dopo un approfondito esame dei costi dei vari servizi — esame condotto anche presso altri centri di produzione della Valle Padana — ha rimesso recentemente la pratica al comitato per le determinazioni di competenza.

In tale situazione di costi e di prezzo è intervenuta, con funzione equilibratrice del mercato, la Cassa di compensazione di Novara, costituita dal comune capoluogo nel settembre 1953, in base a convenzione stipulata con

la società anonima Produttori latte per la raccolta e la vendita al consumo del latte pastorizzato in bottiglia: cassa garantita dal comune stesso con una fideiussione di 30 milioni di lire.

Alla cassa anzidetta sono affluite le differenze attive derivanti dalle flessioni dei prezzi del latte alla produzione al fine di compensare eventuali differenze passive per aumenti del prezzo del latte alla stalla e dei costi dei vari servizi. La cassa è controllata da una apposita commissione comunale, la quale è autorizzata, a termini della convenzione in parola, a riconoscere alla società anonima Produttori latte gli effettivi costi e spese di gestione del centro di pastorizzazione.

Già da tempo il comitato provinciale dei prezzi ha richiesto alla predetta commissione tutti gli elementi relativi al rendiconto finanziario, dovendo di essi avvalersi nel lavoro di revisione del conteggio analitico del prezzo al consumo del latte alimentare.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

SCIAUDONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere:

l'attuale stato della pratica di estensione a tutte le altre frazioni del comune di Rocca-devandro (Caserta) del servizio di illuminazione;

quali difficoltà ostino a che tale pratica sia condotta a termine nel più breve tempo;

se non ritengano opportuno i ministri interrogati di intervenire rispettivamente presso i dipendenti uffici e presso la Cassa depositi e prestiti perché detta pratica, che comporta un modestissimo onere finanziario, ma la cui soluzione è ansiosamente attesa, sia prontamente definita. (20683).

RISPOSTA. — In favore del comune di Rocca d'Evandro (Caserta) è stato già concesso, con decreto ministeriale 12 agosto 1953, n. 2359/Ma, registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1953, registro 31 lavori pubblici, foglio n. 396, il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma di lire 30 milioni per la costruzione dell'impianto di energia elettrica nelle località Cocoruzzo, Canino, Campolongo, Pecce Colli e Selvotto.

I relativi lavori, affidati alla società elettrica della Campania, sono stati completamente eseguiti. Durante l'esecuzione dei lavori, furono apportate alcune varianti al tracciato di qualche linea e con le economie così

conseguite fu esteso l'impianto della linea anche alla borgata Selvotta.

Lo stesso comune ha, poi, inviata all'Ufficio del genio civile di Caserta, altra perizia suppletiva con la quale si prevede una spesa di lire 2.748.165 per prolungamenti di reti a bassa tensione nelle frazioni di Cocoruzzo, Formella, Licino e Colli il cui finanziamento dovrebbe trovare capienza in economie realizzate sul mutuo già concesso. La perizia suppletiva è tuttora in istruttoria, rendendosi necessario accertare, dopo il completamento della contabilità da parte della direzione dei lavori e l'accertamento degli altri oneri, la effettiva capienza della somma del mutuo concesso.

Per quanto riguarda la richiesta del predetto ente, intesa ad ottenere la concessione di un ulteriore contributo statale sulla somma di lire 15.701.704 per la costruzione degli impianti di energia elettrica nelle località Mortola, Marsella, Vandra e Farneto, si comunica che data l'esiguità dei fondi stanziati per opere elettriche e dato il rilevante numero di domande da soddisfare, non è, per il momento, possibile dare alcun affidamento circa l'accoglimento della suddetta richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro della pubblica istruzione.*

— Per conoscere se non credano intervenire con provvidenze finanziatrici che consentano di continuare le ricerche archeologiche fatte in provincia di Cosenza, i cui primi sondaggi esplorativi hanno messo in luce vestigia meravigliose ed importanti strutture archeologiche di grande rilievo artistico e storico.

Attesa l'eccezionale importanza dei risultati ottenuti con i primi sondaggi, specialmente in Cosenza presso il convento di San Francesco d'Assisi (antica chiesa dei Basiliani), in Castiglione di Paludi (necropoli e teatro del quarto secolo avanti Cristo), in San Demetrio Corone ed in Rossano (tombe romane), l'interrogante fa presente la necessità dell'intervento richiesto, certamente idoneo a produrre anche incrementi di attività culturale, turistica e quindi aumento del traffico, ecc. (20454).

RISPOSTA. — Dalle informazioni fornite dal competente Ministero della pubblica istruzione risulta che per le ricerche archeologiche di Castiglione delle Paludi (Cosenza) da parte del Ministero del lavoro è stato concesso di

recente un cantiere-scuola mercé il quale sarà possibile completare, al più presto, la esplorazione della ignota città antica di cui sono affiorati i resti nella zona.

A esplorazione completata si avrà modo di giudicare della importanza dei rinvenimenti e della opportunità o meno di ulteriori interventi valorizzativi ai fini degli studi archeologici e dell'interesse turistico.

Circa le tombe scoperte a Rossano e agli scarsi resti antichi di Cosenza, il sovrintendente alle antichità della Calabria ha fatto presente che, almeno allo stato, sia le une sia gli altri non presentano una importanza tale da giustificare l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda intervenire per il collocamento a riposo d'ufficio dei sottufficiali anziani effettivi dell'arma dei carabinieri nonché provvedere alla promozione, al grado di maresciallo, dei brigadieri che hanno già raggiunto l'anzianità stabilita. (20868).

RISPOSTA. — I sottufficiali dell'arma dei carabinieri, come i sottufficiali delle altre armi, corpi e servizi delle tre forze armate, cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età stabiliti nella tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599.

Le promozioni dei brigadieri sono conferite entro i limiti delle vacanze nel grado superiore.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire affinché la strada Albidona-Alessandria del Carretto (Cosenza) venga rapidamente ultimata.

Sta in fatto che i lavori vengono condotti con esasperante lentezza per brevi tratti all'anno, mentre la popolazione di Alessandria continua ad essere isolata dal mondo ed a vivere una situazione di disagio intollerabile. (20872).

RISPOSTA. — Per allacciare il comune isolato di Alessandria del Carretto all'abitato di Albidona, questo Ministero ha già eseguito, a termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, i lavori relativi al primo ed al secondo lotto con una spesa complessiva di lire 149.455.800.

Con decreto 8 aprile 1956, n. 5905, è stata inoltre approvata la perizia di lire 100 milioni relativa al terzo lotto ed in data 9 giugno 1956 il Genio civile di Cosenza è stato autorizzato a consegnare tali lavori all'impresa S.I.C.E.S.

Per il completamento dell'opera si prevede necessaria la ulteriore spesa di circa lire 300 milioni alla quale questo Ministero si riserva di far fronte con i fondi dei futuri esercizi finanziari.

Si ritiene necessario far presente che i lavori eseguiti non avrebbero potuto avere un maggior sviluppo, anche se vi fosse stata la possibilità di finanziare interamente l'opera, stante l'impossibilità di aprire altri cantieri. Ciò in quanto, dovendosi allacciare un comune isolato, l'apertura della sede stradale non può avvenire che in un sol senso e precisamente dall'innesto della strada medesima alla rete viabile esistente e fino a raggiungere l'abitato da collegare.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché il comune di Fuscaldo (Cosenza) ottenga finalmente il finanziamento per l'acquedotto civico; grosso problema che attende tra troppi anni la risoluzione. (20906).

RISPOSTA. — I lavori per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Fuscaldo non sono compresi nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo approvato dall'apposito Comitato dei ministri, né vi è possibilità di comprenderli oggi, dato che i fondi assegnati per opere acquedottistiche sono stati destinati per assicurare l'approvvigionamento idrico degli abitati che ne sono sprovvisti.

Attualmente il suddetto comune è servito da un acquedotto costruito nel 1892 e per la sua vetustà non è più in buone condizioni. La portata di acqua condottata ed in arrivo al serbatoio è attualmente di litro-secondo 7,50 (molto inferiore a quella delle sorgenti captate di circa litro-secondo 36), ma comunque assicura una dotazione giornaliera per abitante di litri 165, che è da ritenere sufficiente ai bisogni della popolazione.

Un eventuale intervento della Cassa in favore del comune di Fuscaldo si potrà verificare solo nel caso che siano disposti ulteriori finanziamenti a favore della Cassa.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui sarebbero stati stanziati, in favore della Lucania, e depositati presso il Banco di Napoli per finanziare il credito agrario nella Lucania, nove miliardi di lire, di cui un solo miliardo sarebbe stato effettivamente concesso agli agricoltori della regione.

In caso di risposta affermativa, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui non sono stati concessi i residui otto miliardi agli agricoltori che, ripetutamente, ne hanno fatto richiesta, essendo ben nota la deficienza di denaro liquido degli agricoltori in genere e di quelli lucani in particolare.

Il Banco di Napoli, in diverse circostanze, ha affermato di aver evaso la quasi totalità delle domande di credito agrario; cosa negata dagli interessati che lamentano, invece, la lentezza burocratica della banca, le difficoltà procedurali, le garanzie extra-aziendali richieste, che finiscono per annullare i benefici che deriverebbero ad una delle più depresse regioni d'Italia dalla concessione di crediti per l'incremento dell'agricoltura.

A tal proposito gli agricoltori lucani hanno tratto la convinzione che il Banco di Napoli frapponga le lamentate difficoltà al fine di indurre gli interessati a contrarre prestiti ordinari, ad un tasso notevolmente superiore, per evidenti scopi speculativi.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché l'agricoltura lucana possa ottenere quei sostanziali e solleciti aiuti senza i quali è destinata al progressivo decadimento. (18974).

RISPOSTA. — Non risulta che a favore del Banco di Napoli siano stati stanziati fondi, da investire in operazioni di credito agrario nella Lucania, nella misura indicata dall'onorevole interrogante.

In merito poi ai rilievi di eccessiva lentezza nelle operazioni, di difficoltà procedurali e di gravosità delle garanzie richieste dal suddetto istituto, si fa osservare che l'attuale sistema del credito agrario si basa sul principio che i rischi delle relative operazioni sono a carico degli istituti di credito, i quali, pertanto, possono cautelarsi, richiedendo la necessaria documentazione e assumendo idonee garanzie.

Pertanto, poiché tali garanzie sono rapportate al valore cauzionale del fondo, questo Ministero è ripetutamente intervenuto con precise istruzioni presso gli istituti di credito,

perché il detto valore cauzionale non abbia di molto a discostarsi dal valore di mercato del fondo e perché sia tenuto presente anche l'incremento di produttività derivante al fondo stesso dall'esecuzione delle opere, nonché la efficienza complessiva dell'azienda.

Per quanto concerne in particolare il Banco di Napoli, risulta a questo Ministero che detto istituto ha già da tempo adottato sostanziali innovazioni procedurali nell'istruttoria delle domande di mutui di miglioramento fondiario, consistenti nell'affidare agli stessi notai, incaricati della stipula dei contratti, l'istruttoria legale sulla provenienza e sulla libertà dei cespiti a garanzia dei mutui medesimi, conseguendo in tal modo apprezzabili risultati ai fini della sollecita conclusione della istruttoria.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
COLOMBO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per sollevare dal gravissimo disagio in cui versa la frazione Perolla-Castellara-Fossati del comune di Savoia di Lucania (Potenza), distante dal comune 9 chilometri e completamente sfornita di servizi igienico-sanitari oltreché di acqua potabile e di energia elettrica, con grave pregiudizio della salute della popolazione.

Si tenga inoltre presente che la mancanza di ogni comunicazione isola gli abitanti della zona dal resto del mondo civile, per cui si ritiene indispensabile un intervento del Governo che possa avviare a soluzione un problema di così vitale importanza. (20684).

RISPOSTA. — L'esecuzione dei lavori necessari per dotare dei servizi igienici le borgate Perolla, Castellaro e Fossati del comune di Savoia di Lucania, devono essere eseguiti a cura e spese del comune interessato il quale potrebbe chiedere la concessione del contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e seguenti.

Per quanto concerne gli interventi specifici richiesti dall'onorevole interrogante, e cioè l'impianto di energia elettrica, l'approvvigionamento di acqua potabile e la costruzione della strada di allacciamento alla rete stradale esistente, si comunica quanto segue:

1°) per la realizzazione dell'impianto di energia elettrica della borgata Castellaro e Perolla il comune suddetto ha ottenuto da questo Ministero, in data 24 ottobre 1955, la promessa di contributo, ai sensi della citata leg-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

ge n. 589, su una presumibile spesa di lire 6.500.000.

A tutt'oggi, però, il comune interessato non ha ancora presentato il progetto esecutivo e gli altri documenti occorrenti per l'ammissione del decreto di concessione del contributo già promesso.

Risulta che per la redazione di tale progetto il comune abbia interessato la Società lucana imprese idroelettriche,

2°) per la costruzione dell'acquedotto a servizio delle borgate Perolla e Castellaro, da notizie assunte è risultato che il ripetuto comune intende avvalersi delle disposizioni di cui alla legge sulla montagna (25 luglio 1952, n. 991), ed ha incaricato un libero professionista per la redazione del progetto, che è già in avanzato corso di compilazione. Per il finanziamento dell'opera l'ispettorato ripartimentale delle foreste ha accantonato la somma di lire 10 milioni;

3°) per quanto riguarda, infine, la costruzione della strada di allacciamento alla rete stradale esistente si comunica che essa dovrebbe allacciare le tre predette borgate alla statale n. 94, con uno sviluppo di circa 7 chilometri e con una spesa che potrà aggirarsi sui 100 milioni di lire.

L'opera, però, non è né potrebbe essere compresa tra quelle da eseguire a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 31 marzo 1904, n. 140, in quanto si tratta di borgate e non di frazioni riconosciute.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la concessione, da parte del Ministero dei trasporti, del suolo necessario per la costruzione dell'edificio postale pacchi di Potenza scalo, secondo il progetto esistente sin dal 1948, tenendo presente che l'importante servizio è attualmente eseguito in locali provvisori ed inadeguati alla crescente mole di lavoro per il continuo arrivo di dispacci e di pacchi che non garantisce alcuna sicurezza e razionalità. (20688).

RISPOSTA. — L'andamento della pratica è stato particolarmente laborioso, a causa delle difficoltà incontrate presso l'amministrazione ferroviaria, la quale, mentre in un primo tempo aveva deciso di cedere l'intera area necessaria per la costruzione dell'edificio postale nella stazione di Potenza Inferiore in un lato della stazione stessa, successivamente ritornava su tale decisione.

Comunque, secondo gli ultimi sviluppi della pratica stessa, il suolo necessario per la costruzione dell'edificio di cui trattasi dovrebbe essere ceduto parte dalle ferrovie dello Stato e parte dalle ferrovie calabro lucane.

Questo Ministero si interessa attivamente al proseguimento delle trattative che spera di poter concludere favorevolmente e nel modo più sollecito.

Il Ministro BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*

Per conoscere il nome dell'autorità o del privato che ha denunziato alla autorità giudiziaria il signor Vito Cataldo, il quale — in occasione di una manifestazione patriottica — espresse il proprio entusiasmo con il grido di « Viva il Re »; e per conoscere in base a quale reato il Cataldo sia stato poi condannato dalla seconda sezione penale della pretura di Roma.

Infatti risulta inconcepibile che in un paese in cui è consentito gridare « Viva Stalin », si reprima una espressione di fede nei confronti di un sovrano al quale si debbono le pagine più belle della storia dell'Italia contemporanea.

Per conoscere, infine, i motivi che indussero i funzionari di polizia ad internare il Cataldo alla clinica neuropsichiatrica di Roma prima della denuncia, autorizzando con ciò a temere che — in dispregio alle libertà costituzionali — la polizia condurrà nelle cliniche ogni cittadino che manifesti pubblicamente le proprie idee politiche. (20945).

RISPOSTA. — Il 26 febbraio 1956, in Roma, ebbe luogo, nella sala delle bandiere del museo del risorgimento, al Vittoriano, una solenne cerimonia per il conferimento di ricompense al valore militare alle bandiere di guerra di disciolti reggimenti dell'esercito.

Verso la fine della cerimonia, uno sconosciuto, identificato, successivamente, per il signor Vito Cataldo, di anni 42, da Buccheri (Siracusa), gridò più volte, in evidente stato d'eccitazione: « Viva il Re ! A morte i traditori ! Vigliacchi ! Mascalzoni ! ».

Accompagnato nei locali della stazione dei carabinieri di piazza Venezia, il Cataldo dette in escandescenze, seguite da crisi di pianto, da frasi incomprensibili, e tale era la sua eccitazione che ogni esortazione a ricondursi alla calma riuscì vana.

Poiché, inoltre, dai primi, sommari accertamenti eseguiti risultò che egli andava soggetto a crisi nervose e che era stato ricoverato,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

dal 5 ottobre al 5 novembre 1955, nell'ospedale psichiatrico provinciale di Santa Maria della Pietà in quanto affetto da « eccitamento maniacale in luetico », il sottufficiale comandante la stazione dei carabinieri lo accompagnò nella stessa mattinata alla clinica delle malattie nervose dell'università di Roma, per farlo sottoporre a visita medica.

Nello stesso giorno la direzione della clinica interessò il competente commissariato di pubblica sicurezza perché provvedesse d'urgenza al ricovero del Cataldo nel nosocomio provinciale di Santa Maria della Pietà, trovandosi egli in stato d'eccitamento maniacale, che lo rendeva pericoloso a sé e agli altri.

Pertanto, il commissariato di pubblica sicurezza, il giorno successivo, provvide a farlo ricoverare presso l'ospedale suindicato, dal quale fu dimesso il 3 marzo 1956.

La stazione carabinieri di piazza Venezia riferì i fatti suesposti alla locale procura della Repubblica, che sottopose il medesimo a procedimento penale, trasmettendo gli atti, per competenza, alla pretura.

Con sentenza dell'11 giugno 1956, la sezione penale della pretura dichiarò colpevole il Cataldo del reato di grida sediziose, condannandolo a giorni 15 di arresto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia diramata dalla stampa, secondo cui la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro dovrebbe essere chiusa al traffico.

Nel caso la notizia rispondesse a verità, si tenga presente che il ventilato provvedimento arrecherebbe notevole disagio non solo a Lagonegro (e nella zona circostante), ma anche alle zone di Salerno, Potenza e alla linea di Castrovillari. Quest'ultima, collegata alle ferrovie calabro-lucane, giunge fino a Spezzano Albanese e la popolazione locale espresse voti perché fosse proseguita fino a Praia a Mare, con diramazione per Castrocucco.

Poiché, a suo tempo, il Ministero dei trasporti confermò l'utilità di tale linea, non si comprende il motivo per cui non solo non fu ultimata, ma se ne progetta ora la soppressione, alla quale si oppongono gli interessi economici e sociali delle tre zone di cui sopra. (21121).

RISPOSTA. — Per la linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro, come per tutte le linee a scarso traffico della rete delle ferrovie dello Stato, sono in corso approfondite indagini al fine di acquisire i necessari elementi di giu-

dizio per l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni nell'interesse generale.

Ogni previsione è quindi prematura.

Desidero comunque assicurare l'onorevole interrogante che qualsiasi determinazione al riguardo sarà adottata tenendo conto delle esigenze sociali ed economiche della zona.

Il Ministro ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere la verità sulle premesse, lo svolgimento e le future prospettive della cosiddetta « riforma ferroviaria », dimostratasi, in realtà, una vera beffa ai danni dei viaggiatori.

Infatti, dopo la demagogica abolizione della terza classe sulle ferrovie, messa in atto in nome di male intese « aperture sociali », le vetture di terza classe — senza alcuna modifica — sono state « elevate » al rango di seconda classe, e quelle di seconda al rango di prima, specialmente nei treni in servizio sulle linee dell'Italia meridionale.

Fin qui l'interrogante non avrebbe nulla da eccepire, salvo l'accennata demagogia del provvedimento, poiché, in un primo tempo, furono mantenuti i vecchi prezzi della seconda e della terza classe, anche per le nuove qualificazioni.

Dove, invece, la riforma torna a danno e a beffa dei viaggiatori, è nell'aumento delle tariffe, entrato in vigore dal 1° luglio 1956, introdotto quasi come giustificazione del miglioramento delle condizioni di trasporto.

L'interrogante ha, purtroppo, constatato che nelle province del meridione (e specialmente in Lucania) i viaggiatori sono costretti a pagare una tariffa pari a quella vecchia di seconda, pur viaggiando nelle vetture di terza classe, sulle quali sono state semplicemente dipinte le nuove classificazioni. (21225).

RISPOSTA. — La riduzione a due delle classi di viaggio sulla rete italiana è stata disposta in seguito ad accordi di carattere internazionale presi in seno all'Unione internazionale delle ferrovie europee di Parigi, di cui fanno parte quasi tutti i paesi europei.

La riforma è stata adottata, non solo per ragioni di carattere sociale, ma anche per la necessità di conseguire, nel quadro generale della gestione ferroviaria, una semplificazione di rilevante importanza nell'approntamento e nella manutenzione del materiale rotabile viaggiatori e nella formazione dei convogli ferroviari, nonché una migliore utilizzazione dei posti offerti da parte dei viaggiatori, con conseguenti sensibili economie di gestione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

In base a detta riforma le attuali vetture di I classe saranno, in definitiva, tutte a sei posti, mentre quelle di II classe rimarranno a 8 posti; dal 3 giugno 1956 però il parco di queste ultime è stato incrementato sensibilmente con carrozze a sedili imbottiti, assicurando con le stesse la formazione dei principali treni viaggiatori.

È inoltre in corso di attuazione il piano relativo alla costruzione di nuove vetture di II classe a sedili imbottiti.

Quanto ai recenti aumenti tariffari, è da precisare che essi non hanno riferimento alla anzidetta riforma delle classi, ma sono stati determinati da esigenze di bilancio già riconosciute a suo tempo dal Parlamento, allorché venne illustrato il bilancio di previsione dell'azienda per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro: ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Circa quanto occorso ad Abbate Giuseppe da Pozzuoli, ivi domiciliato a via Cesare Augusto, 2.

L'Abbate, già operaio degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli, nel periodo della prima guerra mondiale pagò un certo contributo facoltativo di pensione di 2 soldi, per cui a suo tempo (e più propriamente in data 15 luglio 1953) avanzava domanda all'I.N.P.S. a Napoli, per la liquidazione della pensione relativa, che era stata corrisposta — a quanto gli risultava — ai suoi compagni di lavoro trovantisi nella sua stessa condizione. Da allora il lavoratore Abbate non ha avuto risposta dall'I.N.P.S. di Napoli, che tuttavia ha trattenuto il libretto di versamento e il foglio matricolare, presentati dall'Abbate stesso insieme con la domanda.

Si fa presente che l'Abbate ha più di una volta sollecitato un qualsiasi riscontro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ma non ha avuto alcuna risposta.

L'interrogante chiede, oltretutto, di conoscere se sia questo il trattamento riservato a un vecchio operaio da parte degli uffici provinciali di Napoli dell'I.N.P.S. (19317).

RISPOSTA. — In relazione al caso del lavoratore Abbate Giuseppe da Pozzuoli (Napoli), prospettato dall'onorevole interrogante, si precisa che lo stesso risulta titolare di una posizione assicurativa, presso l'I.N.P.S., in base a contribuzione facoltativa effettuata negli anni dal 1916 al 1919, per complessive lire 39, e di un'altra, effettuata nell'anno 1930, per complessive lire 105.

In seguito a richiesta dell'interessato, fu calcolata dall'istituto, sulla base dei predetti contributi, la relativa rendita che risultò di importo inferiore a lire 120 annue; pertanto, all'Abbate fu erogata dall'I.N.P.S. una somma capitaria « una volta tanto » di lire 738, regolarmente pagata dall'ufficio postale di Pozzuoli in data 19 dicembre 1950.

Non è stato possibile riconoscere all'Abbate le maggiorazioni previste a favore dei pensionati facoltativi, in quanto egli gode già delle maggiorazioni stesse per altra pensione liquidata in regime obbligatorio, decorrente dal 1° ottobre 1949, le quali maggiorazioni, come è noto, non possono essere corrisposte a favore della stessa persona più di una volta.

A quanto consta la sede I.N.P.S. di Napoli più volte ha chiarito direttamente all'interessato, in occasione dei solleciti verbali fatti dall'Abbate presso gli uffici, tale situazione, e ciò, del resto, risulta anche dalle istanze successivamente presentate dallo stesso interessato.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che l'I.N.P.S. è stato invitato a fornire nuovamente al signor Abbate ogni possibile delucidazione in merito ai motivi che impediscono di prendere in considerazione le richieste avanzate dallo stesso sulla base di una posizione assicurativa, le cui prestazioni sono state già regolarmente liquidate a norma di legge.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la pratica di pensione di guerra di Ricciardi Pietro, da Marcianise (Caserta), ivi domiciliato in via Rovelli, n. 106. Posizione numero 99429/54.

Al di fuori di un'ultima comunicazione interlocutoria in data 13 maggio 1955, da parte dell'ispettorato pensioni, divisione pensioni privilegiate ordinarie del Ministero della difesa (esercito), nessun'altra comunicazione è stata fatta all'interessato. (20095).

RISPOSTA. — La pratica per la concessione della pensione privilegiata, cui l'onorevole interrogante si riferisce, è stata già istruita ed inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie, per il prescritto parere.

Come d'uso, questo Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale punto si trovi la pratica di liquidazione del trattamento di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

quiescenza dovuto, ai sensi della legge 20 marzo 1954, n. 72, a Beneduce Alessio, da Ottaviano (Napoli), nella sua qualità di ex appartenente alla milizia volontaria sicurezza nazionale. (20096).

RISPOSTA. — La pratica relativa all'eventuale concessione del trattamento di quiescenza all'ex vice capo squadra della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale Beneduce Alessio è in corso di istruttoria dovendo il competente distretto militare procedere alla ricostruzione, aggiornamento e parificazione del foglio matricolare dell'interessato sulla base del foglio notizie compilato dall'interessato stesso.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il prefetto di Caserta sia informato del grave stato di disagio che proviene alla popolazione dall'interruzione della provinciale Teano-Maiorisi (Caserta), che immette sulla via Appia.

Tale strada è stata interrotta al traffico dei veicoli per il crollo di un ponticello provvisorio che già da anni aspettava una sistemazione in località Santo Ianni.

Oggi l'arteria stradale in questione è praticamente inutilizzata, per cui la zona di Teano e le stazioni di quel versante vengono tagliate fuori dall'Appia. Ciò porta evidente danno al traffico normale, al movimento delle corriere e agli spostamenti dei lavoratori, impegnati in questo periodo per i lavori campestri e costretti a prolungare a piedi il loro cammino per notevoli distanze.

Di tanto l'amministrazione provinciale di Caserta non si è finora preoccupata, né risulta che ci sia stato intervento delle autorità tutorie, nonostante le continue proteste delle popolazioni interessate. (21082).

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Caserta, con nota 6 giugno 1956, nel prospettare a quella prefettura la pericolosità della passerella di legno costruita diversi anni addietro a cura del Genio civile, in sostituzione del ponte crollato, sulla strada che da Teano porta alla nazionale Appia, chiese l'interruzione del traffico su tale strada per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte.

Con provvedimento 8 giugno 1956, la prefettura ordinò la sospensione del transito dei veicoli di qualsiasi genere su detta strada — denominata Riopersico — per la durata di tre mesi, dirottando il traffico stesso per la strada comunale di Pugliano e San Giuliano.

Contemporaneamente, con nota 8 giugno diretta al presidente dell'amministrazione provinciale ed all'ingegnere capo del Genio civile, la prefettura, nell'invitare i rappresentanti dei due uffici a prendere diretti contatti per definire la competenza alla esecuzione dei lavori, sollecitò tale esecuzione, prospettando i gravi inconvenienti connessi al protrarsi dell'interruzione del traffico.

L'Ufficio del genio civile, con nota 23 giugno, riconosceva la propria competenza, assicurando di avere interessato al riguardo il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

È inesatta, pertanto, l'asserzione dell'onorevole interrogante secondo la quale la prefettura non sarebbe intervenuta per la definizione della questione. Detto ufficio, invece, non solo credè tempestivamente, attraverso l'ordinanza di sospensione del traffico, le premesse indispensabili per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte, ma tali lavori ha sollecitato e continua a sollecitare, compenetrandosi del disagio della popolazione agricola, specie nell'attuale periodo in cui fervono i lavori campestri.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui Galasso Cosimo fu Carlo, riconosciuto con sentenza della Corte dei conti del 26 maggio 1941 come avente diritto a pensione per effetto di infermità ascrivibile alla tabella B per 5 anni, a tutt'oggi, dopo ben 13 anni non riesce ad ottenere, neanche in parte, quanto gli spetta. (9243).

RISPOSTA. — La pratica per trattamento economico di guerra è stata definita negativamente con decreto ministeriale del 15 aprile 1943, n. 0011554.

Infatti con tale provvedimento è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità dentaria, che la Corte dei conti, in accoglimento di un ricorso, aveva ritenuto — ai soli fini di classificazione — ascrivibile alla tabella B per anni cinque.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno mantenere l'attuale livello delle tariffe ferroviarie per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, sia in carri normali, sia in carri refrigeranti, specialmente per quanto concerne la esportazione, dato che il settore ortofrutticolo ed agru-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1956

mario, mentre non fruisce di agevolazioni di nessun genere per portare i suoi prodotti sui mercati esteri, deve affrontare lunghi percorsi, in conseguenza della configurazione geografica dell'Italia. (21142).

RISPOSTA. — La questione relativa ai progettati ritocchi tariffari dei trasporti delle merci in genere e dei prodotti ortofrutticoli in particolare, trovasi all'esame della commissione centrale prezzi.

Si assicura tuttavia, che, per quanto riguarda gli ortofrutticoli, l'amministrazione ferroviaria non ha mancato di tener conto sia della incidenza del prezzo di trasporto sui prezzi di mercato, sia dei riflessi che il provvedimento potrà avere nei confronti dell'economia nazionale e degli scambi con l'estero.

Il Ministro: ANGELINI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde al vero che nelle nuove tariffe di trasporto delle merci per le spedizioni vincolate al peso minimo tassabile di 10 tonnellate si prevede un aumento di 5 classi, pari ad oltre il 13 per cento; per le spedizioni vincolate al peso minimo tassabile di 15 tonnellate, con le classi dalla 72 alla 87, l'aumento previsto è di 3 classi, pari circa al 7,70 per cento; inoltre è prevista una rettifica della curva di differenzialità delle tariffe, che inciderebbe sulle spedizioni dagli 801 chilometri in più, e quindi sulle spedizioni dei prodotti vinicoli che dal Mezzogiorno d'Italia sono destinati ai centri di maggior consumo dell'Italia settentrionale.

Nel fare presente la viva preoccupazione che l'aumento di costo derivante ai trasporti ferroviari vinicoli in partenza dalle regioni meridionali, si ripercuota negativamente sui prezzi all'origine dei prodotti stessi aggravando la crisi in atto nel settore vitivinicolo, in plaghe particolarmente provate dalle avversità atmosferiche di quest'ultimo inverno, e richiamandosi alle particolari agevolazioni sempre riconosciute alla produzione vitivinicola meridionale, in materia di tariffe di trasporto ferroviario con riduzioni del 20, 30, 40 e persino del 50 per cento, continuamente accordate dal 1924 in poi, l'interrogante chiede se non si ritenga necessario ed urgente, anche per evitare una deviazione del traffico vitivinicolo a favore degli autotrasporti concorrenti.

1°) che sia rinnovata la concessione speciale n. 1007 per i trasporti vinicoli in carri-serbatoio privati, costituenti la maggioranza

assoluta dei trasporti dal Mezzogiorno all'alta Italia;

2°) che l'attuale riduzione del 18 per cento sia elevata almeno al 25 per cento, onde attenuare parzialmente l'aggravio che deriverà dall'aumento delle tariffe e dalla modifica della curva di differenzialità delle stesse. (21143).

RISPOSTA. — La questione dell'aumento delle tariffe per i trasporti delle merci, fra i quali quelli dei prodotti vinicoli, trovasi, come è noto, all'esame della competente commissione centrale prezzi.

Per quanto riguarda in particolare il mantenimento delle facilitazioni tariffarie di cui hanno fruito fino al 30 giugno 1956 i trasporti di vini, devo far presente all'onorevole interrogante che la concessione relativa n. 1007) è stata recentemente prorogata fino al 31 luglio 1956. Ciò in attesa dell'entrata in vigore del nuovo assetto tariffario del quale sarà tenuto conto in occasione delle trattative che verranno svolte con le associazioni interessate per il rinnovo della concessione di cui trattasi.

Il Ministro: ANGELINI.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se conosca che i 45 alloggi per un totale di 169 vani costruiti dall'Istituto autonomo case popolari di Civitavecchia (Roma) con i benefici della legge 4 marzo 1952, n. 137, per dare asilo ai profughi, sebbene finiti da tempo sono tuttora inutilizzati;

per sapere inoltre se corrisponde a verità che i profughi per i quali le case furono costruite, resistono a trasferirsi a Civitavecchia stante le scarse possibilità di impiego che può offrire la cittadina, il che lascia prevedere che quelle case resteranno ancora a lungo inutilizzate;

per sapere infine, nel caso che quanto sopra corrisponda a verità, se non ritenga più giusto e più rispondente ad un sano criterio di razionale utilizzazione di un bene tanto prezioso quale è la casa, disporre che i 45 appartamenti inutilizzati siano assegnati da quell'istituto autonomo ad altrettante famiglie di Civitavecchia che, rimaste senza casa in dipendenza degli eventi bellici e comunque connessi con la guerra, non sono ancora riuscite, a distanza di dodici anni dalla fine del conflitto, a ricostituire il loro focolare. (20973).

RISPOSTA. — A norma della legge del 4 marzo 1952, n. 137, articolo 18 e seguenti sono

stati costruiti a Civitavecchia 45 appartamenti per la sistemazione alloggiativa dei profughi ricoverati nei centri di raccolta.

Ai sensi del citato articolo 18 e del successivo articolo 23, tali alloggi debbono essere riservati ai profughi ospiti nei campi amministrati dal Ministero dell'interno — direzione generale dell'assistenza pubblica — e, solo a sistemazione avvenuta di tutti i profughi ricoverati, gli alloggi eventualmente disponibili possono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio. Anche in questo secondo caso la norma prevede, comunque, la sistemazione di « profughi » e non già di « senza tetto » locali.

Una qualsiasi deroga a simile tassativa disposizione sarebbe risultata illegittima ed avrebbe ad ogni modo costituito un pericoloso precedente, sicuramente invocabile dai numerosi senza tetto, o appartenenti a categorie similari, i quali, da tempo, vanno rivolgendo vive premure per la concessione di analogo beneficio.

L'accoglimento di tali richieste avrebbe, per altro, pregiudicato il piano — voluto dalla legge — di smobilitazione e di chiusura dei centri raccolta profughi, in quanto con i nove miliardi assegnati per le costruzioni di che trattasi, non potrà neppure essere provveduto alla sistemazione alloggiativa di tutti i profughi ancora ospitati nei campi.

Ciò stante, si fa presente che dei 45 alloggi costruiti a Civitavecchia:

31 sono già stati assegnati, da parte dell'apposita commissione prefettizia, a profughi ricoverati nei centri di raccolta che ne avevano fatto richiesta;

7 sono stati messi a disposizione dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, per l'assegnazione ad altrettante famiglie di profughi della « Zona B » dell'ex territorio libero di Trieste, attesa la situazione particolarmente gravosa in cui è venuto a trovarsi il C.R.P. di Trieste a seguito dell'esodo da quella città di oltre 22 mila profughi;

7 sono stati riservati — ed in parte già occupati — per famiglie segnalate dal consolato d'Italia a Tripoli, in procinto di rientrare in Patria e che avrebbero dovuto essere ospitate nei centri di raccolta profughi.

Tutti i 45 alloggi sono, quindi, in via d'occupazione.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione alla risposta scritta data all'interrogazione n. 19629, se a seguito

dell'approvazione della nuova legge elettorale politica e con riferimento analogico all'articolo 40 dello statuto sardo, non ritenga opportuno emanare nuove disposizioni riguardanti la posizione dei dipendenti statali eletti nei consigli regionali e negli altri enti locali. (21046).

RISPOSTA. — L'articolo 41 della legge 16 maggio 1956, n. 493, che dispone il collocamento d'ufficio in aspettativa dei dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, in caso di elezione a deputato, mira a consentire ai suddetti l'espletamento, senza intralcio, delle funzioni inerenti al mandato parlamentare.

Per quanto concerne, invece, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso le regioni e gli enti locali, si ravvisa eccessivo ed ultroneo, l'istituto dell'aspettativa, apparendo più adeguato alle esigenze della pubblica amministrazione e degli stessi funzionari il ricorso al congedo straordinario, limitatamente ai periodi di durata delle sessioni dell'assemblea di cui gli eletti facciano parte. Ciò consente, invero, alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'opera dei propri dipendenti, per i periodi in cui questi non siano impegnati per effetto della nomina elettiva, e ai funzionari di godere dell'intero trattamento economico inerente all'impiego da essi ricoperto.

In vista di quanto sopra, e atteso che la materia viene disciplinata nel senso suddetto dal disegno di legge n. 141 presentato il 27 ottobre 1953 al Senato della Repubblica, non si ritiene di modificare la prassi sin qui seguita.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, a tutela della pubblica moralità, non ritenga di dover promuovere altra azione dopo che dal tribunale di Milano sono stati assolti autore ed editore di un libro denunciato, a cura del servizio della Presidenza del Consiglio, come pubblicazione dal contenuto osceno. (21241).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha alcuna possibilità di promuovere azioni nei riguardi della sentenza sopra denunciata, trattandosi di materia di esclusiva competenza della magistratura ordinaria alla quale la Presidenza ebbe, a suo tempo, a fare regolare segnalazione esaurendo con ciò il suo compito.

Il Sottosegretario di Stato NATALI.

VISCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale fondamento abbia l'allarme diffuso tra le popolazioni dell'Umbria in ordine al tracciato dell'autostrada Milano-Napoli, che nel tratto Firenze-Roma dovrebbe essere deviato verso il litorale tirrenico per favorire alcune province della Toscana e del Lazio settentrionale, adottando una soluzione evidentemente contraria ai legittimi interessi dell'Umbria e delle Marche. (18087).

RISPOSTA. — Il progetto di massima riguardante il tronco Firenze-Roma dell'autostrada Milano-Napoli non è stato ancora tradotto nella forma esecutiva.

Appare prematura, quindi, qualsiasi illazione circa il percorso che tale tronco seguirà.

Si fa, tuttavia, presente che nella realizzazione del progetto di cui sopra — tenuto conto che l'autostrada Milano-Napoli ha natura di arteria di grande e rapida comunicazione — si avrà riguardo, prima di ogni altro, alle esigenze rigorosamente tecniche e funzionali di tale autostrada.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

ZAMPONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato dell'iniziativa presa dal commissario di pubblica sicurezza di Pescia (Pistoia), il quale ha convocato i rappresentanti dei partiti democratico cristiano, socialdemocratico e socialista per essere informato a qual punto erano giunte le trattative per la costituzione della giunta comunale di Pescia, esercitando così una palese pressione su questi partiti ed in un campo che non è di sua competenza.

Questo abuso di funzioni ha dato origine nella popolazione pesciatina a sfavorevoli com-

menti in considerazione anche dell'azione discriminatoria verso altri partiti.

L'interrogante chiede di sapere se tale iniziativa risponde a direttive del Ministero ed in caso contrario quale misura intende prendere contro il commissario di pubblica sicurezza di Pescia, che ha gravemente abusato delle sue funzioni. (20878).

RISPOSTA. — Le difficoltà sorte per la costituzione della giunta comunale di Pescia provocarono localmente un certo stato di nervosismo e di tensione, alimentato anche dal diffondersi di voci, secondo le quali una parte della popolazione avrebbe inscenato manifestazioni di piazza per imporre determinate soluzioni del problema.

Il funzionario dirigente quel commissariato di pubblica sicurezza, preoccupato dei possibili riflessi negativi sull'ordine pubblico, ritenne opportuno prendere contatto con alcuni esponenti della democrazia cristiana, del partito socialdemocratico, del partito socialista italiano e del movimento sociale italiano, allo scopo di avere esatti elementi sulla situazione onde potere, all'occorrenza, adottare misure di vigilanza.

Nel corso di tali contatti nessuna pressione fu esercitata nei confronti degli esponenti dei partiti stessi.

Il Commissario predetto si era proposto, per altro, di interpellare qualche esponente comunista del luogo; senonché, subito dopo, avendo avuto sentore del favorevole evolversi della situazione, per quanto riguardava l'ordine pubblico, vi rinunciò.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.